

(SAN MARINO 24/07/2018)

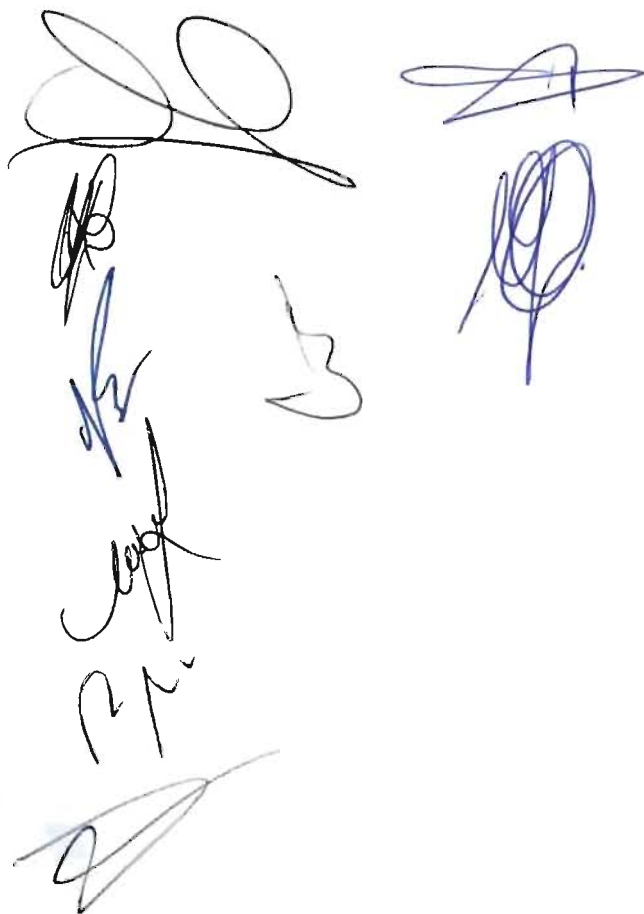
**TESTO EMENDATO DEL PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE.**

**TITOLO I
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO**

Art. 1

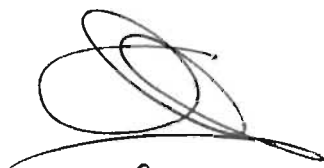
Prima seduta della legislatura

1. Nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali deve svolgersi la riunione del Consiglio Grande e Generale, convocata dalla Reggenza con avviso da comunicarsi ai componenti eletti con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Nella prima seduta della legislatura, la Reggenza:
 - a) comunica l'esito della consultazione elettorale;
 - b) propone al Consiglio Grande e Generale, per la necessaria approvazione, la nomina dei componenti la Giunta Permanente delle Elezioni a norma della Legge Elettorale;
 - c) dispone, al termine della seduta, per la successiva convocazione del Consiglio Grande e Generale, che deve riunirsi entro 15 giorni.



Art. 2
Funzioni di Segreteria

1. Le funzioni di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nella sua prima seduta sono esercitate dal Consigliere più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, dal Consigliere più anziano di età.



Art. 3
Formalità di insediamento del Consiglio

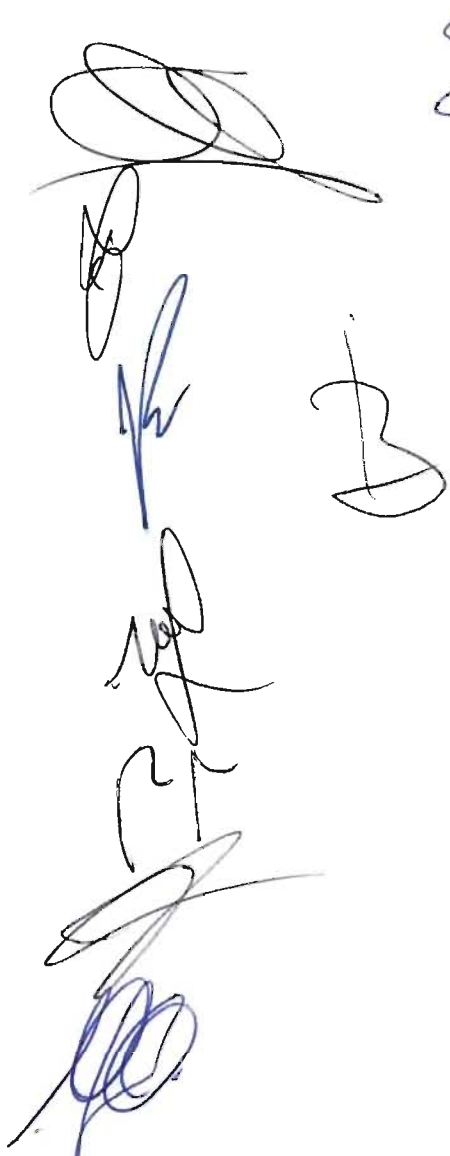
1. Nella seduta consiliare, convocata a norma dell'art. 1, punto c), sono svolti gli atti di seguito elencati:

a) la Reggenza dà lettura della relazione della Giunta Permanente delle Elezioni circa l'esito delle elezioni e proclama eletti i Consiglieri in base ai risultati delle elezioni;

b) **I candidati eletti** Consiglieri ~~eletti~~ prestano giuramento in Aula secondo **le formule di cui al Decreto 27 giugno 1909 e alla Legge 29 ottobre 1993 n.115** ~~letta dalla Reggenza dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, sui Vangeli oppure sul proprio Onore.~~ I Consiglieri assenti nella seduta in cui si presta il giuramento debbono farlo all'inizio della prima seduta cui prendono parte e comunque nei termini sanciti dalla vigente Legge Elettorale;

c) il Consiglio Grande e Generale, con votazione alla quale non possono partecipare gli interessati, procede alla convalida della elezione dei Consiglieri per i quali la convalida stessa sia richiesta dalla Giunta Permanente delle Elezioni nei casi ammessi dalla legge. Il Consigliere la cui elezione è convalidata presta il giuramento subito dopo la convalida; possono essere altresì oggetto di voto le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni in merito a contestazioni avanzate o su presunte irregolarità delle operazioni elettorali

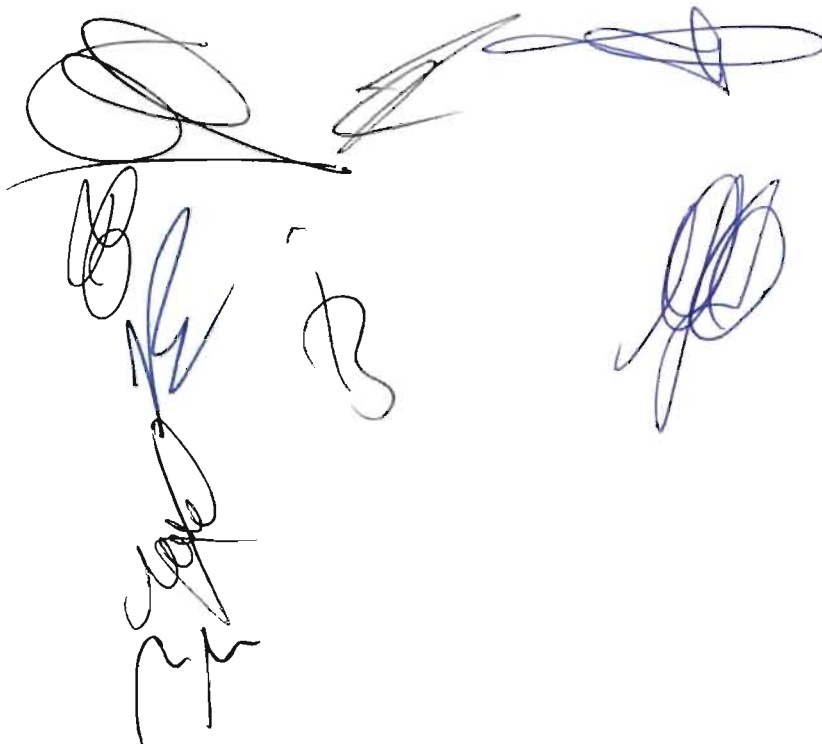
d) il Consiglio Grande e Generale nomina l'Ufficio di Segreteria di cui al successivo articolo 8.



TITOLO II
DIMISSIONI, DECADENZA **E SOSTITUZIONE** DEL CONSIGLIERE

Art. 4
Dimissioni del Consigliere

1. E' data facoltà a ciascun Consigliere di dimettersi dal proprio incarico, con comunicazione scritta e motivata alla Reggenza.
2. La Reggenza è tenuta ad inserire all'ordine del giorno le dimissioni del Consigliere nella prima sessione utile del Consiglio Grande e Generale nonché a convocare la Giunta Permanente delle Elezioni per gli adempimenti di competenza relativi all'individuazione del Consigliere che, a norma della vigente Legge Elettorale, subentrerà a quello dimissionario.
3. L'accettazione delle dimissioni del Consigliere è sottoposta a votazione del Consiglio Grande e Generale a scrutinio segreto. Se le dimissioni vengono accettate, la Reggenza è tenuta ad iscrivere apposito comma per la sostituzione del Consigliere dimissionario nella sessione consiliare immediatamente successiva.
4. **Qualora le dimissioni siano presentate in maniera irrevocabile, il Consiglio Grande e Generale le accoglie con semplice presa d'atto.** Il Consiglio Grande e Generale procede con semplice presa d'atto **anche** nel caso in cui le dimissioni – già respinte – vengano reiterate. Contestualmente alla presa d'atto il Consiglio Grande e Generale dovrà altresì procedere alla sostituzione del Consigliere dimessosi.
5. Prima che la Giunta Permanente delle Elezioni si riunisca ai sensi del secondo comma, il candidato che dovrebbe essere nominato Consigliere in sostituzione di un Consigliere dimessosi può, con lettera raccomandata inviata alla Reggenza e per conoscenza alla Giunta Permanente medesima, dichiarare di non accettare l'incarico di Consigliere. In tal caso la Giunta procederà ad individuare, a mente della Legge Elettorale vigente, il candidato successivo. Della lettera dovrà essere data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.



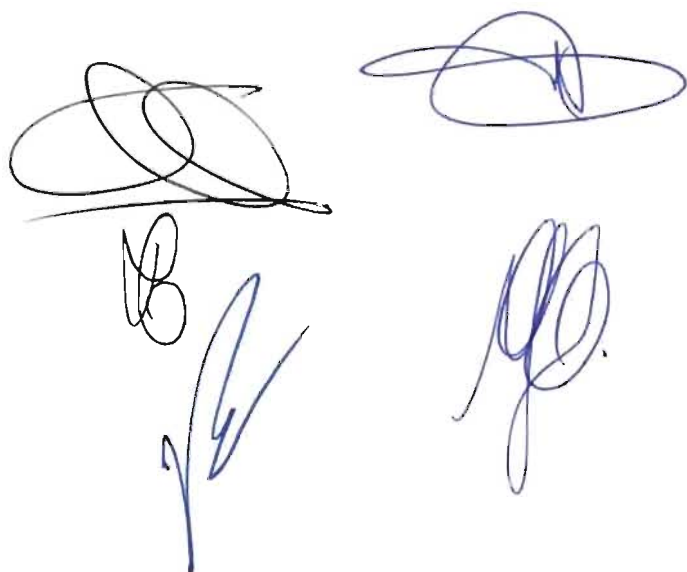
Art. 5
Decadenza **del Consigliere**

1. E' dichiarato decaduto dalla carica:

a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità o venga a trovarsi nelle condizioni di decadenza a norma della Legge Elettorale;

b) il Consigliere che, **ad esclusione dei casi di forza maggiore**, per più di sei mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza avere precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale, tramite votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, ~~ad esclusione dei casi di forza maggiore~~.

2. Il Consiglio Grande e Generale, dopo la verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento formulato dall'Ufficio di Segreteria, dichiara la decadenza e con presa d'atto procede contestualmente alla sua sostituzione. A tal fine la Reggenza, iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale apposito comma, convoca la Giunta Permanente delle elezioni per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.





Art. 6

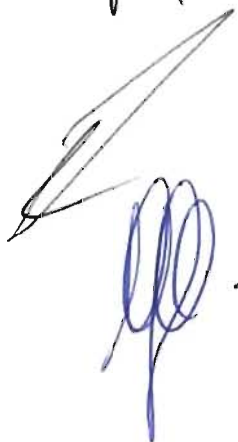
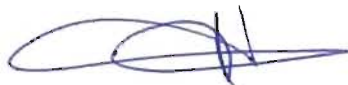
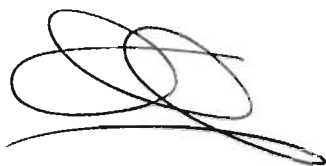
Sostituzione del Consigliere nominato Segretario di Stato

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005 il Consigliere eletto Segretario di Stato è sostituito in seno al Consiglio Grande e Generale dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.
2. Contestualmente alla convocazione del Consiglio Grande e Generale per la discussione e l'approvazione del programma di governo e la nomina del Congresso di Stato, la Reggenza convoca, anche *ad horas*, la Giunta Permanente delle Elezioni perché proceda agli adempimenti di competenza in merito alla individuazione dei candidati che - sulla base di quanto ufficialmente comunicato alla Reggenza, a mente dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 della Legge Qualificata n.184/2005, all'atto della presentazione del programma di governo - dovrebbero sostituire i Consiglieri che venissero eletti Segretari di Stato. La Giunta è tenuta a consegnare alla Reggenza la propria relazione al più tardi entro il giorno precedente a quello di inizio della sessione consiliare.
3. Avvenuta la nomina del Congresso di Stato, il Consiglio Grande e Generale, nella stessa seduta, prende atto della relazione della Giunta Permanente di cui al precedente comma e proclama eletti i Consiglieri in sostituzione di quelli nominati Segretari di Stato
4. Immediatamente a seguire prestano giuramento nelle mani della Reggenza, secondo le formule di rito di cui **al Decreto 27 giugno 1909 e alla Legge 29 ottobre 1993** n.115/1993 i Segretari di Stato e quindi i Consiglieri sostituti, convocati, dalla Reggenza, immediatamente dopo il deposito della relazione della Giunta Permanente di cui al precedente comma 2, ~~a norma dell'articolo 3.~~
5. Avvenuto il giuramento, i Consiglieri eletti in sostituzione di quelli nominati Segretari di Stato prendono parte al prosieguo dei lavori consiliari.
6. ~~E' sostituito con gli stessi criteri e procedure il Consigliere decaduto, quello sospeso ai sensi dell'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005 nonché il Consigliere venuto a mancare per qualsiasi causa.~~
6. A seguito della presa d'atto delle dimissioni del Congresso di Stato, cessa la sospensione di cui all'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005. Durante l'ordinaria amministrazione i Segretari di Stato tornano ad essere a tutti gli effetti membri del Consiglio Grande e Generale, mentre i Consiglieri sostituti decadono dal proprio incarico. ~~Torna ad essere Consigliere a tutti gli effetti anche il singolo Segretario di Stato dimessosi o decaduto a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale delle sue dimissioni o della sua decadenza.~~
7. **Torna ad essere Consigliere a tutti gli effetti anche il singolo Segretario di Stato dimessosi o decaduto a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale delle sue dimissioni o della sua decadenza. In questo caso, qualora il Segretario di Stato nominato in sostituzione di quello dimessosi o decaduto appartenga alla medesima lista di quest'ultimo, la Reggenza - senza convocare la Giunta Permanente delle Elezioni - sottopone direttamente alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale la elezione dello stesso Consigliere eletto in sostituzione del precedente Segretario di Stato, ritenendo altresì valido il giuramento da questi prestato all'atto della sua precedente elezione.**
8. ~~La norma di cui al precedente comma si applica anche in caso di scioglimento del Consiglio Grande e Generale.~~

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale conseguente alle dimissioni di almeno 30 dei suoi componenti, e in assenza

di dimissioni del Congresso di Stato, questo e i Segretari di Stato che lo compongono - ancorché entrino in regime di ordinaria amministrazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, della Legge Qualificata n.184/2005 - permangono nel loro mandato sino alla convocazione della prima seduta del Consiglio Grande e Generale della nuova legislatura; quando, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.183/2005, dovranno dimettersi; sino ad allora per loro non cessa la sospensione di cui all'articolo 7 della Legge Costituzionale n.183/2005 e conseguentemente i Consiglieri eletti in loro sostituzione continuano ad essere a tutti gli effetti membri del Consiglio Grande e Generale sino all'insediamento del nuovo Consiglio Grande e Generale.

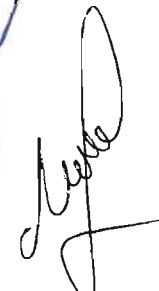
9. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso dello scioglimento del Consiglio Grande e Generale per rinnovo quinquennale.



TITOLO III
ORGANI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 7
Presidenza

1. La presidenza del Consiglio Grande e Generale, così come disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della Legge Costituzionale n.185/2005, compete ai Capitani Reggenti che possono, in caso di impedimento, esercitarla anche individualmente.
2. Quale presidente dell'assemblea, la Reggenza:
 - a) convoca il Consiglio Grande e Generale almeno una volta al mese fatta salva l'eventuale pausa nel mese di agosto;
 - b) apre la seduta del Consiglio Grande e Generale, la sospende e la scioglie;
 - c) assicura l'ordinato svolgimento delle sedute;
 - d) fa osservare il regolamento delle sedute consiliari, con l'assistenza dell'Ufficio di Segreteria;
 - e) concede ai Consiglieri e ai Segretari di Stato che ne fanno richiesta la facoltà di parola, toglie agli stessi la parola qualora, nonostante i richiami, pronuncino espressioni sconvenienti ed offensive o non rispettino le norme del presente Regolamento;
 - f) proclama i risultati delle votazioni, al cui scrutinio provvede l'Ufficio di Segreteria.



Art.8

Composizione e nomina dell'Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria è composto di cinque membri nominati in seno al Consiglio Grande e Generale, tre effettivi e due supplenti. Due membri effettivi e un membro supplente sono designati in rappresentanza della maggioranza; un membro effettivo e un membro supplente sono designati in rappresentanza dell'opposizione. L'Ufficio di Segreteria è nominato con la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta nella terza e successiva votazione. Le votazioni devono tenersi nella stessa seduta.
2. Alle riunioni dell'Ufficio di Segreteria possono partecipare i Capitani Reggenti **e il Segretario di stato agli Affari Interni.**
3. L'Ufficio di Segreteria è nominato per l'intera legislatura e rimane in carica sino alla prima riunione del nuovo Consiglio Grande e Generale.



The image displays several handwritten signatures in black and blue ink, arranged vertically on the left side. To the right, there is a circular official stamp in blue ink. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETERIA" at the bottom. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 9
Compiti dell'Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alla redazione dei verbali del Consiglio Grande e Generale ed alla redazione delle decisioni, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Istituzionale;
 - b) partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) verifica l'amministrazione del Fondo Autonomo del Bilancio riservato al Consiglio Grande e Generale secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti interni;
 - d) ha facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale l'approvazione di proposte di regolamentazione dell'attività consiliare;
 - e) verifica i risultati delle votazioni del Consiglio Grande e Generale;
 - f) verifica la conformità al Regolamento delle iniziative proposte dai singoli Consiglieri e dai Gruppi Consiliari e verifica la corrispondenza dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e dell'ordine del giorno presentati a quanto prescritto dal Regolamento;
 - g) **esprime, parere alla Reggenza assieme al Segretario di Stato per gli Affari Interni sulla verifica della conformità** delle istanze d'Arengo ai requisiti previsti dalla Legge n.72/1995 e successive modifiche e la loro ammissibilità all'esame del Consiglio Grande e Generale.
 - h) con il supporto tecnico-giuridico di un funzionario **dell'Ufficio Segreteria Istituzionale**, ~~su richiesta della Reggenza,~~ **la assiste la Reggenza** nell'interpretazione ed applicazione del Regolamento.
2. Le decisioni dell'Ufficio di Segreteria sono adottate a maggioranza; dell'opinione dissenziente o dell'astensione può essere richiesta apposita precisazione a verbale.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETARIA' around the perimeter. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 10
Sostituzione dei membri dell'Ufficio di Segreteria

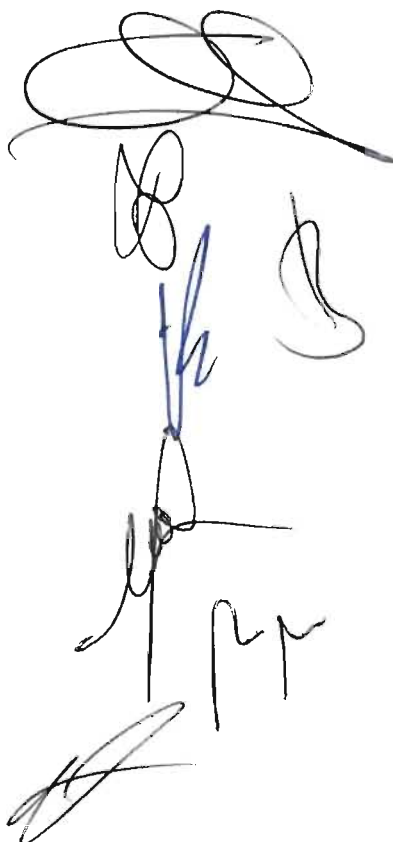
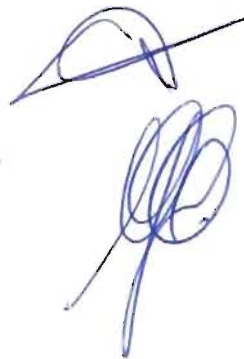
1. Nel caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità, i componenti dell'Ufficio di Segreteria sono sostituiti con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1.
2. Durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, qualora uno o più membri effettivi dell'Ufficio di Segreteria siano assenti **essi sono sostituiti dai membri supplenti; qualora non sia** ~~e non sia possibile sostituirli con i membri supplenti~~ **tale sostituzione**, su proposta della Reggenza e con l'approvazione a maggioranza semplice dei votanti espressa per alzata e seduta, sono sostituiti da altri Consiglieri. In tal caso il sostituto esercita la sua funzione per la intera seduta e per gli adempimenti conseguenti.



The image shows a collection of handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA" around the perimeter. A signature is written over the stamp. To the left of the stamp, there are several other signatures, some of which are more stylized or scribbled. The signatures are arranged in a vertical column on the left and a single one on the right.

Art.11
Gruppi Consiliari

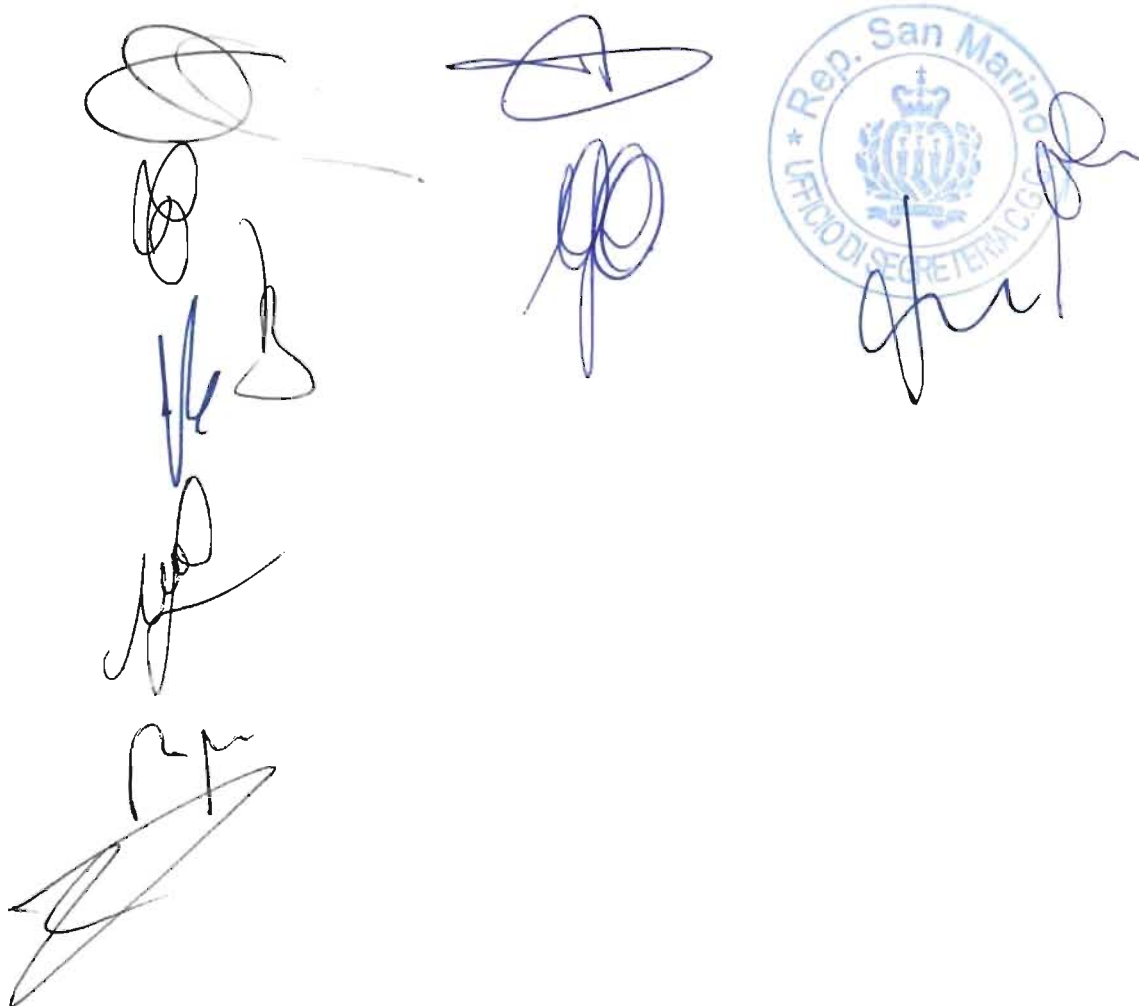
1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
2. Il Gruppo è formato da almeno tre Consiglieri, con l'eccezione del Gruppo Misto.
3. All'inizio della legislatura i Gruppi Consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella ~~stessa~~ **medesima** lista, fermo restando la consistenza numerica di cui al precedente comma.
4. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della legislatura con la consistenza numerica di cui al secondo comma.
5. Costituiscono d'ufficio il Gruppo Misto i Consiglieri che non abbiano dichiarato a quale Gruppo intendono appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal Gruppo di appartenenza senza costituirne uno nuovo né aggregarsi ad un Gruppo esistente. Il Gruppo Misto si intende formato da qualsiasi numero di Consiglieri
6. Entro 15 giorni dalla seduta in cui si presta giuramento, i Gruppi sono tenuti a comunicare alla Reggenza, per iscritto, il nominativo del Presidente del Gruppo.
7. Anche il Gruppo Misto può designare un proprio presidente. Qualora non proceda a tale designazione dovrà comunque indicare le sedi presso la quale dovranno essere fatte pervenire tutte le comunicazioni che lo riguardano.
8. Ogni cambiamento nella composizione dei Gruppi, nonché la costituzione di un nuovo Gruppo, devono essere comunicati alla Reggenza entro dieci giorni: comunicazione alla Reggenza deve essere altresì data in caso di designazione di un nuovo Presidente.
9. A seguito della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare e/o della modifica della consistenza numerica di Gruppi già costituiti, si ~~dovrà~~ **deve** procedere all'aggiornamento della composizione di tutte quelle commissioni ~~(ed organismi e/o autorità?)~~ di nomina consiliare i cui membri sono designati dai Gruppi in base alla ripartizione proporzionale.

A collection of several handwritten signatures in black ink, some appearing to be initials or full names, arranged vertically and horizontally.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.An official circular stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETERIA" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 12

Ufficio di Presidenza – **composizione**

1. L'Ufficio di Presidenza è ~~convocato e presieduto dai Capitani Reggenti e ne fanno parte~~ **composto dai** Presidenti dei Gruppi Consiliari. Il Presidente che non possa intervenire può farsi sostituire da un componente dello stesso Gruppo.
2. Partecipano alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, i membri dell'Ufficio di Segreteria, il Segretario di Stato per gli Affari Interni o altro Segretario di Stato in sua sostituzione.
3. Il Gruppo Misto partecipa all'Ufficio di Presidenza con un suo rappresentante, se composto da almeno tre Consiglieri. Nel caso in cui **facciano parte del** Gruppo Misto ~~facciano parte~~ sia Consiglieri appartenenti allo ~~schieramento consiliare di~~ **sia alla** maggioranza **consiliare** ed a quello di **sia all'**opposizione, **le medesime** ~~è concessa la~~ **hanno** facoltà per ciascun schieramento di esprimere **ciascuna** un proprio rappresentante **che partecipi** ~~per partecipare~~ **all'alle riunioni dell'Ufficio** di Presidenza. Se il Gruppo Misto non raggiunge il numero minimo di tre componenti, i Consiglieri che ne fanno parte possono delegare **altri Gruppi Consiliari a rappresentarli** ~~la propria rappresentanza ad uno degli altri Gruppi Consiliari~~.
4. **Per gruppo consiliare si intende quella rappresentanza di lista o quel raggruppamento costituito con l'adesione, comunicato alla Ecc. Reggenza, di almeno quei Consiglieri appartenenti alla stessa lista che non raggiungono il numero di tre a seguito della decurtazione dei propri eletti derivante dall'attribuzione del premio di maggioranza.**



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETERIA C.G." at the bottom, surrounding a central coat of arms. A signature is written over the stamp.

Art. 13
Convocazione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dai Capitani Reggenti.

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato **dai Capitani Reggenti che lo presiedono** ~~con avviso, da recapitarsi ad ogni Gruppo Consiliare~~, in previsione di ogni sessione del Consiglio Grande e Generale ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono affidati.

3. L'avviso di convocazione è ~~di norma~~ **trasmesso ad ogni Gruppo Consiliare** ~~recapitato~~ **di norma** tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, con posta elettronica. Durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, ~~per motivi d'urgenza~~, la Reggenza può convocare l'Ufficio di Presidenza anche seduta stante **qualora ciò si renda opportuno per lo svolgimento e l'organizzazione della sessione in corso.**

4. La Reggenza deve convocare l'Ufficio di Presidenza qualora ne facciano richiesta ~~componenti~~ **i Presidenti, o loro delegati, di Gruppi Consiliari** che rappresentano almeno la metà più uno **dei membri del** Consiglio Grande e Generale.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" (San Marino Republic) with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA" (Office of the Secretary) around a central emblem. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 14

Validità delle sedute e deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza

1. Per la validità delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei membri del Consiglio Grande e Generale.

~~2. Nella votazione ogni Presidente di Gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri che rappresenta.~~

~~3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei membri del Consiglio Grande e Generale, salvo specifiche norme richiedano una maggioranza qualificata diversa.~~

~~3bis La Reggenza può sempre inserire un comma all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale, anche in difformità delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza ai sensi del comma precedente qualora ciò si renda necessario in osservanza a norme del presente Regolamento.~~

2. La Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale redige l'Ordine del giorno tenendo conto degli orientamenti emersi in seno all'Ufficio di Presidenza, ove, per qualunque causa, quest'ultimo non espliciti le funzioni attribuitegli dalla presente Legge ovvero non raggiunga un accordo.

3. Delle sedute è redatto, a cura della dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, il processo verbale che viene inviato a tutti i Gruppi con la convocazione della seduta successiva e approvato in apertura della medesima. I verbali sono atti interni; copia degli stessi è fornita ai Consiglieri che ne fanno richiesta.

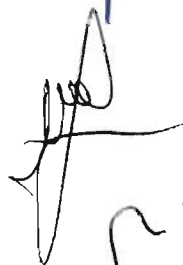
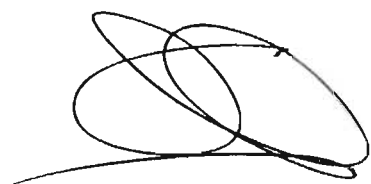
4. I verbali sono conservati dalla dall'Ufficio Segreteria Istituzionale, così come le convocazioni e tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. To the right is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETARIA ISTITUZIONALE' around the perimeter. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 15
Competenze dell'Ufficio di Presidenza

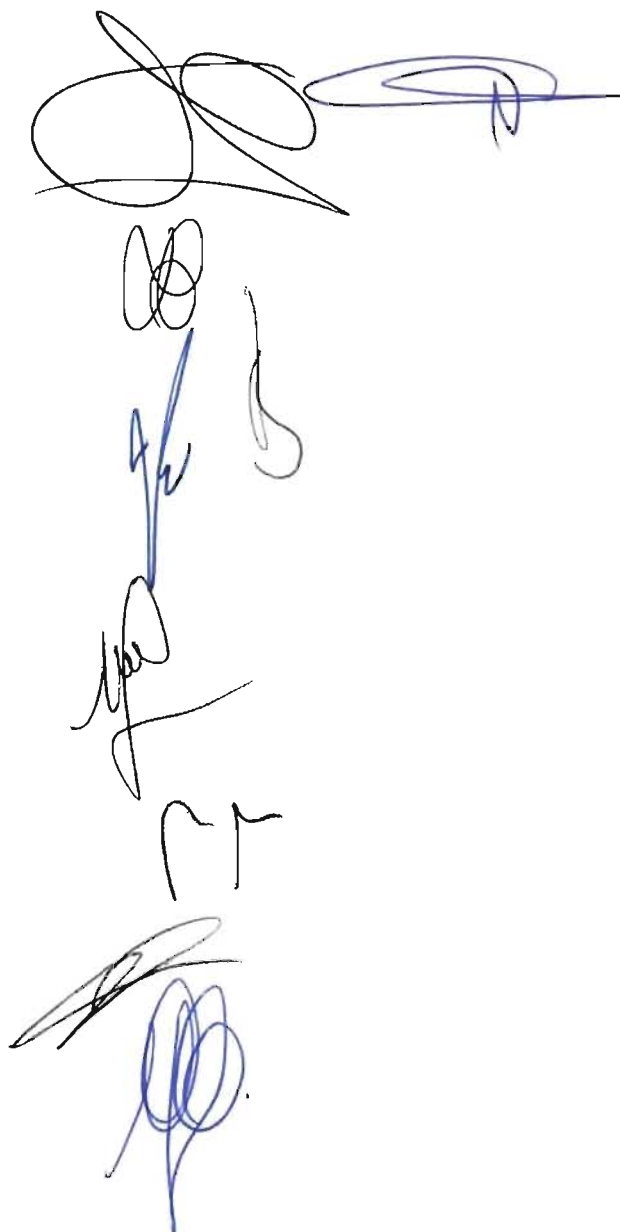
1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coordinare e programmare lo svolgimento dei lavori e delle sessioni del Consiglio Grande e Generale e di predisporre l'ordine del giorno.
2. La Reggenza può convocare l'Ufficio di Presidenza su qualsiasi problema attinente l'attività consiliare. L'Ufficio di Presidenza esercita inoltre le attribuzioni ad esso specificamente demandate da altre leggi e regolamenti.



Art. 16

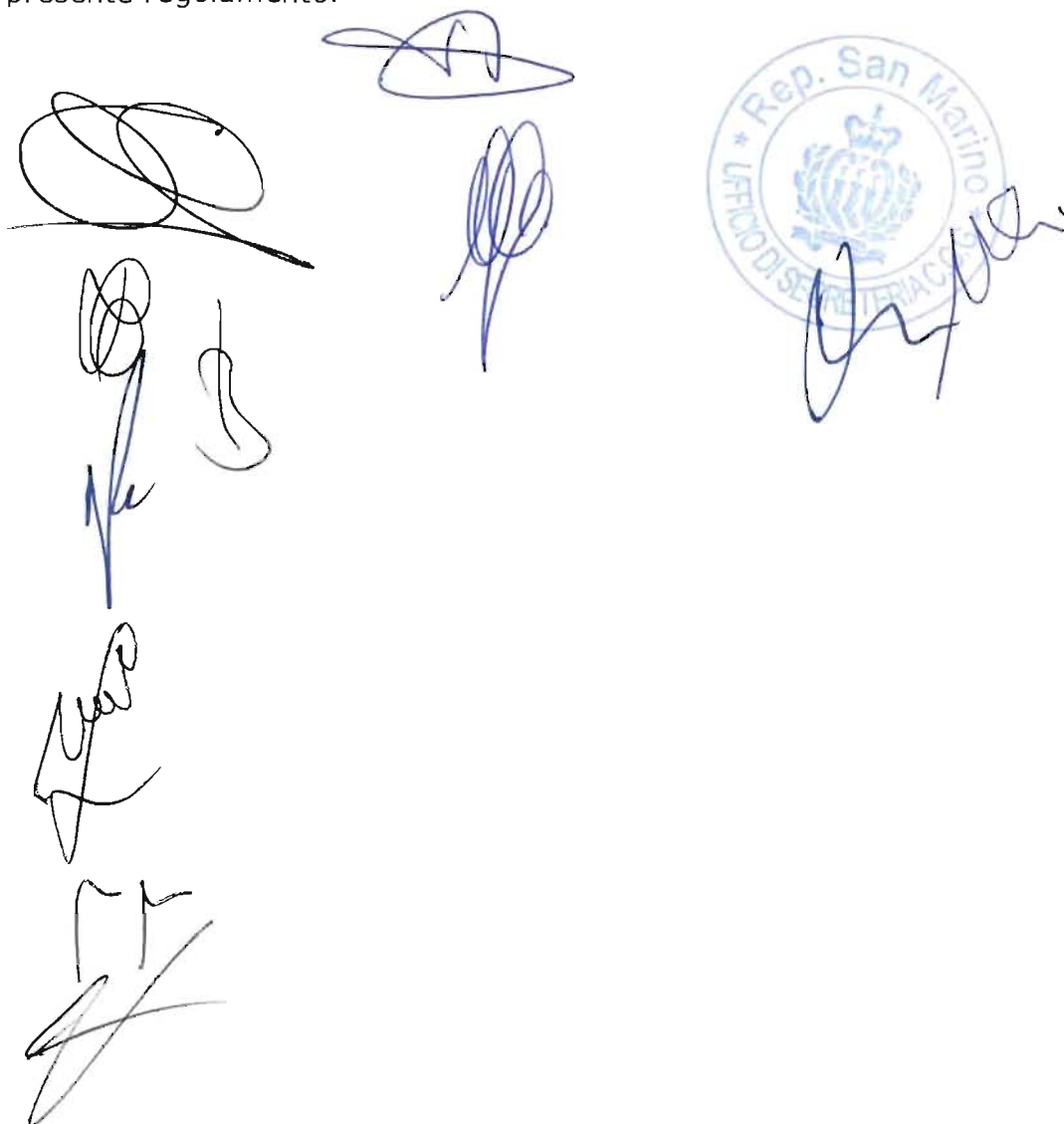
Convocazione dell'Ufficio di Presidenza durante i lavori consiliari

1. Durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, al fine di risolvere questioni relative allo svolgimento **e all'organizzazione** dei lavori consiliari, la Reggenza può convocare ~~ad horas~~ **seduta stante** l'Ufficio di Presidenza al fine di decidere in merito alla questione sollevata.
2. Partecipano alle riunioni di cui al precedente comma l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande Generale ed un funzionario ~~della~~ **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale.
3. Le riunioni si tengono presso lo scranno della Reggenza oppure in una sala del Palazzo Pubblico.
4. La Reggenza sospende la seduta consiliare in corso per tutta la durata della riunione.
5. Della riunione è redatto, a cura di un funzionario **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale, processo verbale **ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 14** ~~che verrà inviato successivamente a tutti i partecipanti alla riunione.~~



Art. 17
Nomina Commissioni e Consiglio dei XII

1. Il Consiglio Grande e Generale nomina ~~a maggioranza semplice~~ il Consiglio dei XII e le altre Commissioni previste dalla legge. **Salvo diversa specifica disposizione le nomine avvengono a maggioranza semplice,** ~~Quando non è diversamente disposto, i membri delle Commissioni di nomina consiliare devono essere designati in base alla ripartizione proporzionale tra i Gruppi Consiliari,~~ **tenuto conto della suddivisione e proporzionalità tra maggioranza e opposizione in Consiglio.**
2. ~~In particolare~~ Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da Consiglieri nominati in modo da garantire:
 - a) la presenza di tutti i Gruppi e Liste rappresentati in Consiglio Grande e Generale;
 - b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
 - c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c) la composizione delle Commissioni ~~dovrà~~ **deve** essere aggiornata tramite decreto reggenziale.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono disciplinate dal Titolo XIII e seguenti del presente regolamento.



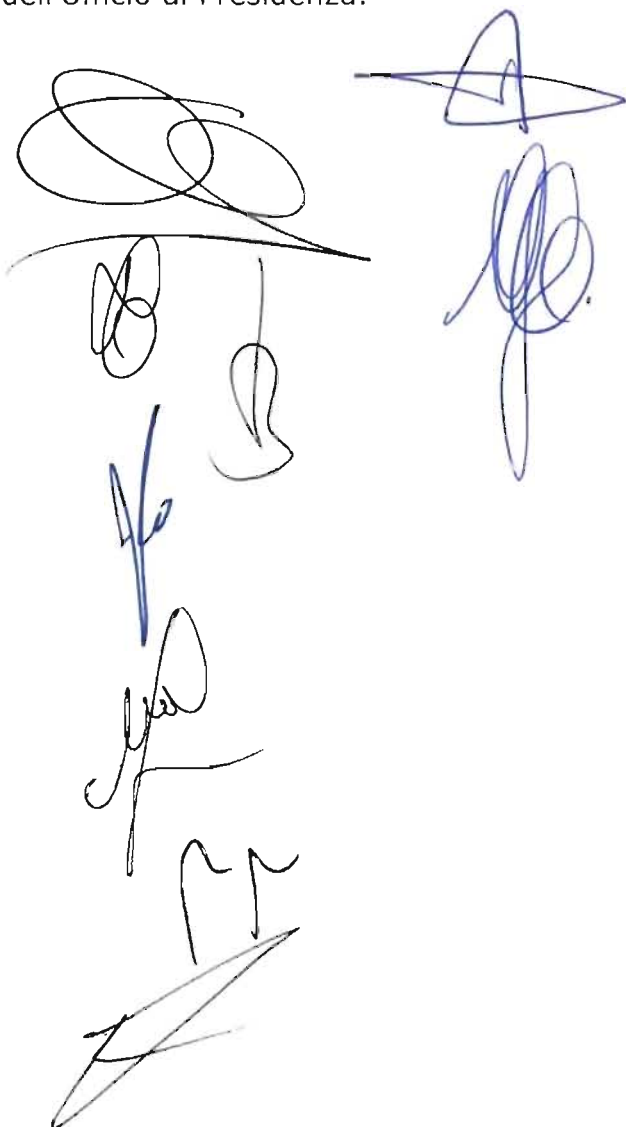
The image shows several handwritten signatures in black and blue ink, along with an official circular stamp of the Republic of San Marino. The stamp features the coat of arms and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO DI SEGRETERIA". A signature in blue ink is written over the stamp.

TITOLO IV
DEL CONSIGLIO

CAPO I
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

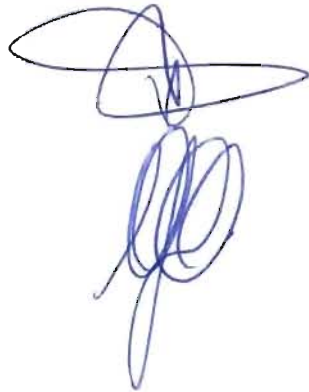
Art. 18
Criteri di convocazione

1. **Le convocazioni del** Consiglio Grande e Generale ~~è convocato dalla Reggenza~~ **sono articolate in sessioni**, ~~sentito l'Ufficio di Presidenza~~, sulla base di una programmazione ordinaria ~~per sessioni~~ **predisposta dalla Reggenza all'inizio di ogni semestre di competenza**. ~~La programmazione delle sessioni del Consiglio Grande e Generale viene e deliberata dall'Ufficio di Presidenza, con l'indicazione delle date e degli orari.~~
2. La Reggenza redige l'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale tenendo conto ~~delle decisioni e degli orientamenti assunti dall'Ufficio di Presidenza.~~
3. In caso di necessità **e urgenza, previo orientamento dell'Ufficio di Presidenza**, ~~il Consiglio Grande e Generale~~ **la Reggenza** può **convocare** ~~con apposita una sessione non prevista dalla programmazione ordinaria, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza.~~

A series of handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the left side of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible.

Art. 19
Avviso di convocazione

1. Il Consiglio Grande e Generale è convocato con avviso redatto ~~dalla~~ **dall'Ufficio** Segreteria Istituzionale su disposizione della Reggenza e contenente l'indicazione del giorno o **dei** giorni della sessione, l'ora delle sedute e gli argomenti da trattarsi.
2. L'avviso è affisso all'albo del Pubblico Palazzo ed è ~~consegnato a mezzo servizio postale per raccomandata, o a mano,~~ **trasmesso** ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta **con posta elettronica**. ~~Qualora richiesto dal singolo Consigliere, l'avviso di convocazione viene inviato tramite posta elettronica.~~
3. In casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'avviso di convocazione è ~~consegnato~~ **trasmesso** ai Consiglieri il giorno precedente a quello della seduta.
4. ~~L'avviso di convocazione è indirizzato ai Consiglieri al loro domicilio notificato alla Segreteria Istituzionale; i Consiglieri non residenti in territorio devono eleggere domicilio nella Repubblica.~~ **All'inizio della legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio, i Consiglieri sono tenuti a indicare formalmente all'Ufficio Segreteria Istituzionale l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere le convocazioni ed ogni altra comunicazione afferente l'attività istituzionale.**



Art. 20
Sessioni ed argomenti

1. Il Consiglio Grande e Generale è convocato per sessioni. Le sessioni **consiliari** possono essere articolate in una o più sedute e in più giorni anche non consecutivi. Gli orari e la durata delle sedute sono decise dall'Ufficio di Presidenza ~~del Consiglio Grande e Generale~~.
2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della sessione consiliare convocata devono essere suddivisi in commi ed indicati in modo chiaro e preciso nell'avviso di convocazione.
3. ~~Nel caso in cui i commi iscritti all'ordine del giorno non si siano svolti nell'ambito della sessione consiliare, i commi~~ **rimasti** ~~inevasi saranno~~ **sono** iscritti con priorità **all'ordine del giorno della sessione consiliare successiva**, fatto salvo decisioni diverse **dell'Ufficio di Presidenza** da assumere a maggioranza qualificata dei due terzi ~~dell'Ufficio di Presidenza~~.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" (Republic of San Marino) with the text "UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE" around the perimeter. A signature is written over the stamp. To the left of the stamp, there are several other signatures, some of which are more stylized and less legible. The signatures are arranged in a vertical column on the left side of the page.

Art. 21
Validità delle sedute

1. Le sedute consiliari sono valide con la presenza di almeno 30 Consiglieri, salvo quanto disposto per la elezione dei Capitani Reggenti dall'articolo 1, comma 1, della Legge Qualificata n.186/2005
2. La Reggenza dispone, a mezzo appello nominale, la verifica del numero legale all'inizio di ogni seduta ovvero prima della ripresa della seduta in caso di sua interruzione.
3. Ciascun Consigliere può chiedere, quando sia necessario procedere a votazione, la verifica del numero legale.
4. In mancanza di numero legale la Reggenza sospende, per il periodo massimo di un'ora, la seduta in attesa che si formi il numero legale. Trascorso inutilmente tale termine dispone lo scioglimento della seduta dichiarandola deserta.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI REGGENZA C.G.G." at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a crown and two lions. A blue ink signature is written over the stamp.

Art. 22
Registrazione delle presenze

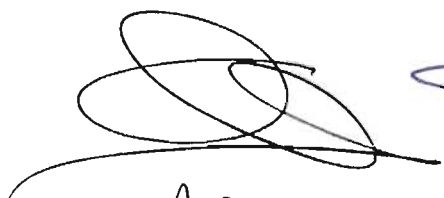
1. L'Ufficio di Segreteria prende nota dei Consiglieri presenti **e assenti**, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei Consiglieri che si assentano.
2. Il Consigliere che si assenta dall'aula consiliare per qualsiasi motivo deve darne comunicazione all'Ufficio di Segreteria. Nel caso in cui si assenti dall'aula ma non esca da Palazzo, e solo per motivi connessi al proprio ruolo consiliare, deve segnalare tale condizione all'Ufficio di Segreteria che lo annota in apposita scheda. Se ~~invece~~ il Consigliere si assenta da Palazzo per motivi personali ~~e professionali~~, deve consegnare allo stesso Ufficio la tessera magnetica che abilita la sua postazione al sistema microfonico e alla votazione elettronica.
3. Anche al fine del corretto computo dei compensi da erogarsi per la funzione consiliare, all'Ufficio di Segreteria ~~del Consiglio Grande e Generale~~ è affidato il compito di verificare la effettiva presenza in Aula dei Consiglieri che risultano registrati sul modulo dell'appello.
4. Al fine del computo di cui al precedente ~~punto~~ **comma 3**, al Consigliere che entra in aula in ritardo rispetto all'orario dell'appello, ~~verrà~~ **viene** decurtato il gettone di presenza di un 10% ogni 30 minuti a partire dal quindicesimo minuto di ritardo.
5. Al fine del computo di cui al precedente ~~punto~~ **comma 3**, al Consigliere che **esce** dall'aula e da Palazzo in anticipo rispetto all'orario di fine sessione, ~~verrà~~ **viene** decurtato il gettone di presenza di un 10% ogni 30 minuti.
6. ~~Saranno~~ **Sono** ritenuti assenti ingiustificati i Consiglieri che, non avendo segnalato la propria assenza a ~~norma~~ **mente** del comma 2, non **raggiungono** l'aula entro cinque minuti dalla verifica ~~delle tessere magnetiche~~ **del numero legale** richiesta da un qualsiasi Consigliere, ai sensi del articolo 21, comma 3. ~~In tal caso, stante la mancata comunicazione all'Ufficio di Segreteria come stabilito nel precedente punto 2, Ci consigliere che risultasse assente ingiustificato~~ **Ad essi non viene corrisposto** ~~verrà decurtato~~ l'intero gettone di presenza della **relativa** sessione (???? Semmai seduta???) ~~in corso~~.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right, there is a circular official stamp of the 'Ufficio di Segreteria, Rep. San Marino'. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text 'Rep. San Marino' at the top and 'UFFICIO DI SEGRETERIA' at the bottom. A signature is written over the stamp.

Art. 23
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Grande e Generale sono pubbliche.
2. In seduta segreta possono essere trattati, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, argomenti concernenti rapporti internazionali, i provvedimenti amministrativi di interesse privato, ed argomenti che necessitano di maggiore riservatezza
3. Il Consiglio Grande e Generale, a maggioranza qualificata, può sempre deliberare che un argomento già iscritto all'ordine del giorno in seduta pubblica venga trattato in seduta segreta, e viceversa.



CAPO II
DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

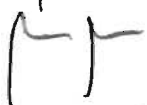
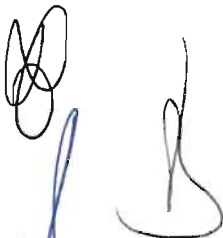
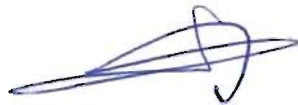
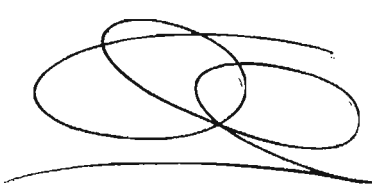
Art. 24
Comunicazioni

1. All'inizio di ogni sessione, la Reggenza, i Consiglieri e i membri del Congresso di Stato possono intervenire per dare le comunicazioni inerenti fatti od avvenimenti specifici che ritengono opportune o dovute a norma di legge, oppure per la presentazione di uno o più mozioni ed ordini del giorno, ~~di cui agli articoli 41 e 45.~~ Non sono ammessi ~~interventi~~ **comunicazioni** attinenti ad argomenti iscritti in ~~appositi comi del~~ **all'ordine** del giorno della sessione consiliare in corso.
2. ~~Per l'intervento in sede di comunicazioni~~ **Per le Comunicazioni** ~~il~~ **ogni** Consigliere e ~~il~~ **ogni** Segretario di Stato, previa iscrizione presso l'Ufficio di Segreteria ~~all'apertura del comma,~~ **ha** a disposizione quindici minuti ~~di tempo.~~
3. Per comunicazioni di particolare importanza, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, ai Segretari di Stato può essere accordato un tempo maggiore.
4. Il Segretario di Stato che in sede di comunicazioni viene chiamato in causa ~~da uno o più Consiglieri,~~ ha facoltà di replica della durata massima di cinque minuti.



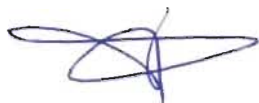
Art. 25
Svolgimento dell'ordine del giorno

1. Nelle sedute del Consiglio Grande e Generale sono svolti gli argomenti ~~inseriti~~ **iscritti** all'ordine del giorno della sessione, ~~secondo gli appositi commi.~~
2. ~~Durante lo svolgimento della sessione~~ Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Reggenza, può deliberare, a maggioranza dei due terzi, di anticipare o posticipare la discussione di un comma **iscritto** all'ordine del giorno; ~~3. Nel corso di svolgimento della sessione,~~ **all'unanimità dei presenti,** può eliminare **ritirare** un comma iscritto all'ordine del giorno, oppure iscrivere **ne** uno nuovo. ~~comma, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.~~
3. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può sempre richiedere di soprassedere all'esame del comma relativo. Il Consiglio Grande e Generale prende atto.
5. ~~La Reggenza può deliberare la sospensione della seduta, per consultarsi con l'Ufficio di Presidenza su argomenti attinenti ai lavori consiliari o altre necessità.~~
6. ~~L'interruzione definitiva della seduta o sessione consiliare, al di fuori del caso previsto dall'articolo 66, può avvenire solo su decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza.~~



Art. 25bis
Interruzione della seduta e/o della sessione consiliare

1. L'interruzione della seduta o della sessione consiliare, al di fuori del caso previsto dall'articolo 66, può avvenire solo su decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza.





CAPO III
DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 26

Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge

1. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dalle Giunte di Castello a norma della Legge **27 settembre 2013 n.127** ~~24 febbraio 1994, n. 22~~, nonché negli altri modi previsti dalla legge.

2. Chi esercita l'iniziativa legislativa, deve trasmettere **all'Ufficio** Segreteria Istituzionale il progetto di legge redatto in articoli, corredato da una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.

3. Le proposte di legge che comportano spesa debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.

4. La proposta viene ~~a annotata cura del~~ **presa in carico dall'** Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale ~~in apposito protocollo; viene inoltre stampata e distribuita a tutti i Gruppi Consiliari a cura del medesimo ufficio. L'invio a tutti i Consiglieri avviene, se non richiesto diversamente, tramite posta elettronica ed~~ **immediatamente inserita nell'apposita sezione del sito web del Consiglio Grande e Generale con l'indicazione del proponente e della data di deposito.**

5. In via ordinaria un progetto di legge viene esaminato in prima lettura secondo quanto previsto dall'articolo 28 ~~del presente regolamento, in un comma specifico nell'ambito di una sessione del Consiglio Grande e Generale. In questo caso si svolge una discussione di carattere generale sui contenuti del progetto di legge, dopo la sua illustrazione. Successivamente il progetto di legge viene e~~ assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente in sede referente, perché lo esamini articolo per articolo con i relativi emendamenti, secondo le norme previste **nel Titolo XIII** ~~del presente regolamento~~. Il progetto di legge esaminato ed approvato in Commissione Consiliare Permanente in sede referente viene poi trasmesso al Consiglio Grande e Generale per l'esame ed approvazione finale a norma del articolo **29** ~~39 del presente regolamento~~.

6. Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale, senza possibilità di assegnazione alle Commissioni Consiliare Permanenti, le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione di bilanci, dei consuntivi e della **la** Legge Finanziaria, ~~nonché le mozioni presentate ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento.~~

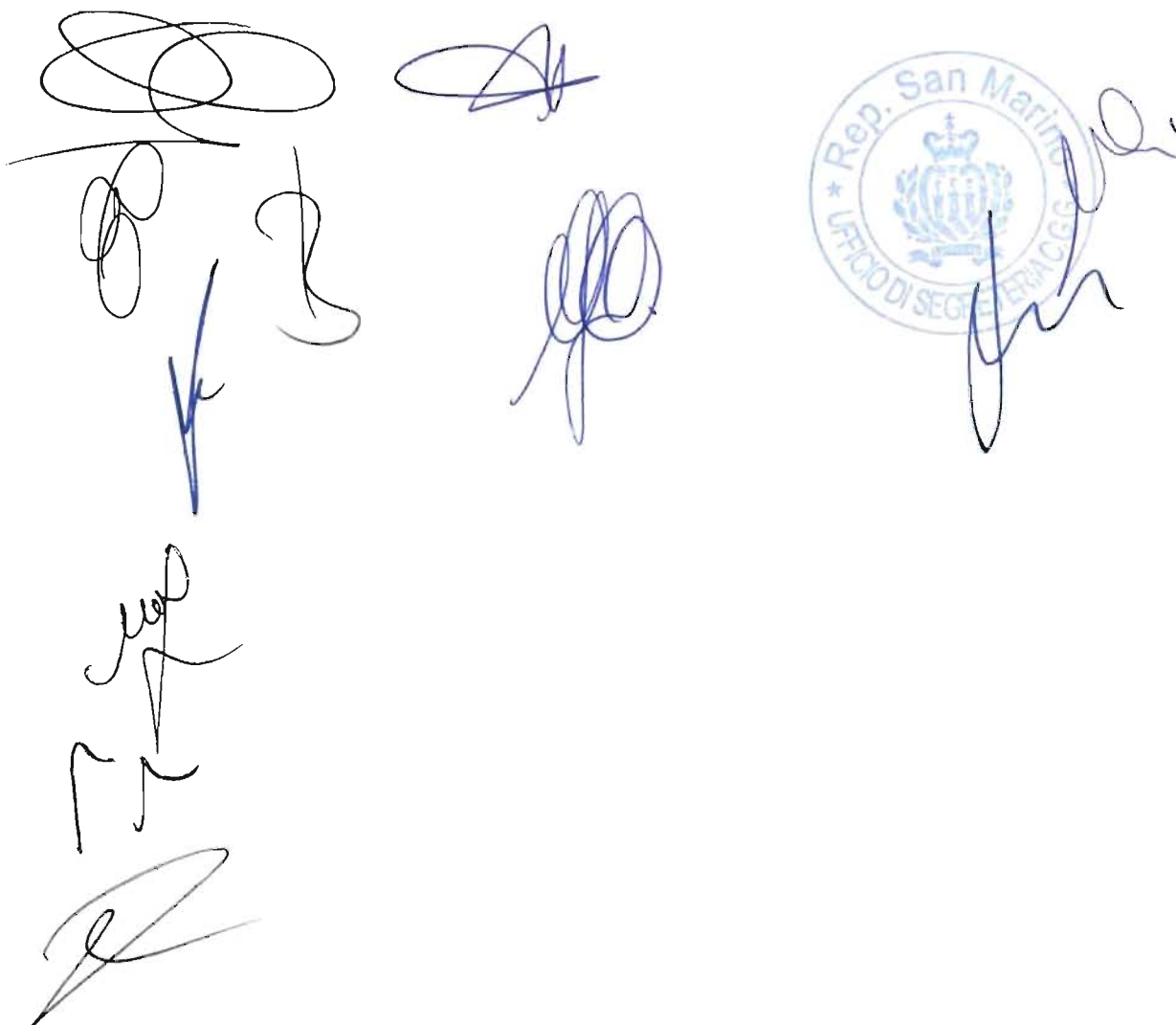
7. In via straordinaria il Consiglio Grande e Generale, **in sede di prima lettura**, può deliberare, a maggioranza dei due terzi, ~~degli aventi diritto al voto~~ di esaminare un progetto di legge in unica lettura assegnandolo alla Commissione Consiliare Permanente competente in sede redigente per l'esame e l'approvazione definitiva degli singoli articoli e relativi emendamenti, riservandosi la sola approvazione finale. ~~nello stessa sessione, nell'ambito del medesimo comma.~~

8. Il Consiglio, con la delibera con la quale affida ad una Commissione Permanente l'esame di un progetto di legge in sede redigente, sentito il Presidente della medesima Commissione, stabilisce un termine entro il quale il progetto deve essere da questa esaminato e i tempi entro i quali la proposta deve essere discussa in Aula. Il termine può essere prorogato una sola volta sulla base di una motivata mozione della Commissione approvata con la maggioranza dei due terzi. Qualora il termine non venga rispettato o non ne sia stata rispettata la proroga, è revocata la procedura straordinaria.

9. Il Congresso di Stato, o un decimo dei componenti del Consiglio Grande e Generale o un terzo dei componenti della Commissione Consiliare Permanente possono chiedere al Consiglio Grande e Generale che l'esame e la discussione della proposta di legge deferita ad una Commissione in sede redigente, ai sensi del presente articolo, siano rimessi al Consiglio stesso in qualsiasi fase del procedimento si trovino, perché si segua la procedura ordinaria.

10. Per essere iscritto all'esame in prima lettura nella prima sessione utile del Consiglio, un progetto di legge deve essere stato depositato almeno tre giorni prima dell'Ufficio di Presidenza in cui si decide la convocazione della sessione stessa. Ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame in prima lettura, salvo diverso accordo con il proponente, entro sessanta giorni dalla presentazione e per l'esame in seconda lettura entro i successivi centoventi giorni. Qualora l'Ufficio di Presidenza non **provveda nei tempi suddetti** ~~ottemperi al riguardo~~, l'iscrizione all'ordine del giorno ~~deve essere~~ **viene** disposta direttamente dalla Reggenza

11. In caso di urgenza, riconosciuta con la maggioranza qualificata dei due terzi ~~degli aventi diritti al voto~~, il Consiglio può deliberare che un progetto di legge, in qualsiasi fase del procedimento si trovi, sia discusso ed approvato dal Consiglio stesso in unica lettura, anche nella stessa seduta. La delibera con la quale è adottata la procedura di urgenza determina la revoca immediata del progetto alla Commissione competente alla quale sia stato già eventualmente assegnato.

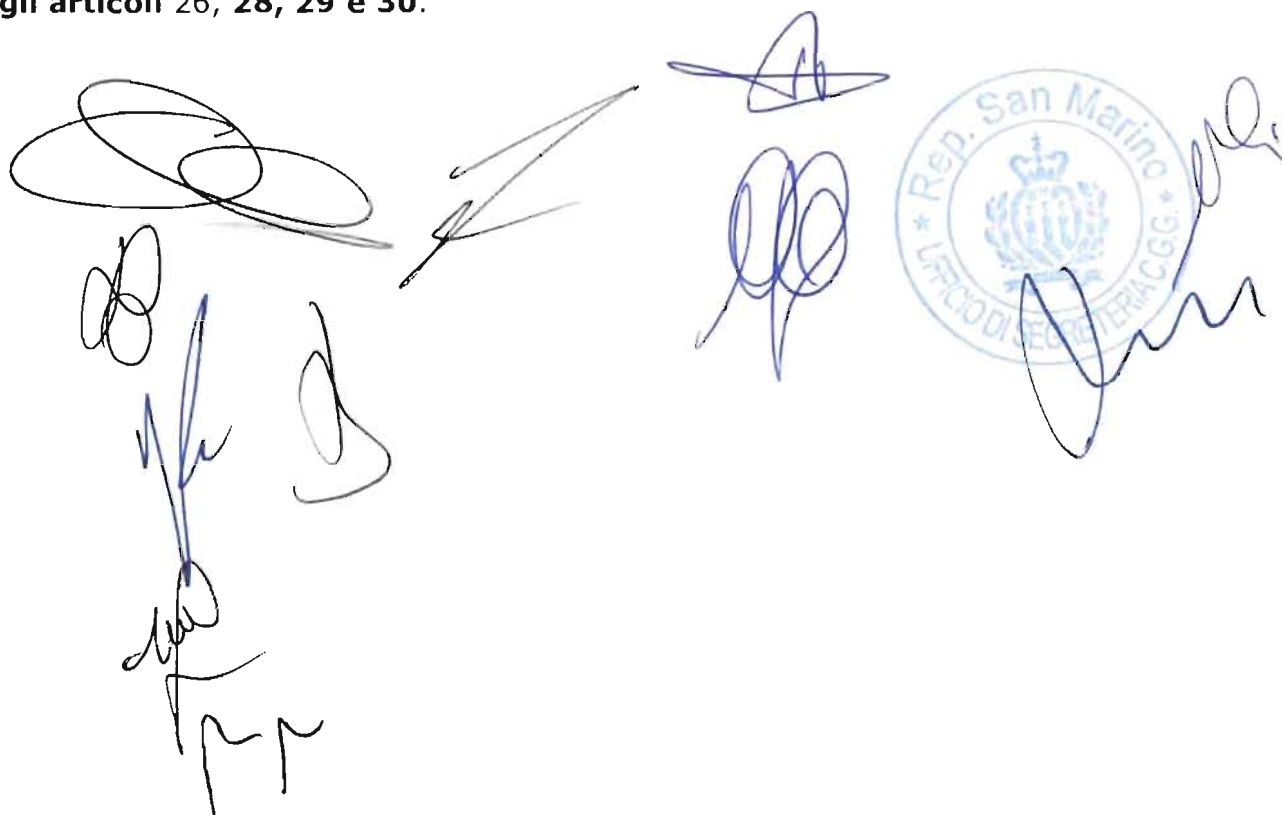


The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE" around the perimeter. A signature is written over the stamp. Below the stamp, there are more handwritten signatures. On the left side, there are several more handwritten signatures, some of which are quite stylized and overlapping.

Art. 27

Iniziativa legislativa popolare – procedure

1. L'iniziativa legislativa può essere esercitata anche dal Corpo Elettorale ai sensi **del Titolo II della Legge** Qualificata 29 maggio 2013 n.1.
2. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono ~~iscritte dalla Segreteria Istituzionale nel protocollo di cui al quarto comma del precedente articolo 26~~ **depositate all'Ufficio Segreteria Istituzionale che le prende in carico e le pubblica sul sito web del Consiglio Grande e Generale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26.** e **Esse** devono essere inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame ~~negli stessi~~ **nei** termini di cui al comma 10 del articolo 26.
3. In sede di esame in prima lettura l'Ufficio di Segreteria dà lettura della relazione illustrativa del Comitato Promotore. **L'esame in prima lettura si svolge ai sensi dell'articolo 28**
4. I Consiglieri che ~~intendessero~~ **intendono** presentare emendamenti ~~al progetto di legge~~ sono tenuti a depositarli presso ~~la~~ **l'Ufficio** Segreteria Istituzionale ~~almeno sette giorni prima~~ **al più tardi lo stesso giorno in cui viene convocata** ~~della data di convocazione della~~ **la** Commissione Consiliare Permanente competente, **assegnataria del progetto di legge** ~~secondo le modalità previste dal regolamento.~~ L'Ufficio di Segreteria, prima dell'esame del progetto di legge di iniziativa popolare in Commissione Consiliare Permanente, ~~dovrà portarli~~ **li porta** a conoscenza del Comitato Promotore, il quale ~~esprimerà~~ **esprime** in merito il suo parere, che l'Ufficio di Segreteria ~~sottoporrà~~ **sottopone** alla Commissione stessa durante l'esame degli articoli.
5. In sede di esame in seconda lettura all'Ufficio di Segreteria compete la funzione di relazionare sul progetto di legge e di coordinarne l'esame.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ~~al precedente articolo~~ **agli articoli 26, 28, 29 e 30.**



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETARIA Istituzionale' around the perimeter. A signature is written over the stamp. To the left of the stamp, there are several other signatures, some of which are crossed out with a large 'X'.

Art. 28

Decisioni sulla procedura legislativa

1. In sede di esame in prima lettura la Reggenza, **salvo** per i progetti di legge di cui all'articolo 26 comma 6, dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione Consiliare Permanente competente per materia ad esaminare in sede referente i progetti di legge inseriti all'ordine del giorno ~~referente~~.

2. Dopo la comunicazione di cui al precedente comma ogni progetto di legge viene illustrato, **senza limite di tempo**, al Consiglio Grande e Generale dal proponente che dà lettura della relazione **integrandola, se lo ritiene opportuno**.

3. I Consiglieri e Segretari di Stato hanno facoltà di richiedere chiarimenti e formulare considerazioni. ~~L'intervento di ogni Consigliere, per il quale non è richiesta l'iscrizione all'Ufficio di Segreteria, dovrà avere ha la durata massima di otto minuti. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di venti minuti.~~ **Per intervenire è richiesta l'iscrizione presso l'Ufficio di Segreteria. La Reggenza concede la facoltà di intervenire ai consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'aula nel momento in cui viene concessa loro la parola, è consentito lo scambio di turno tra i consiglieri previa comunicazione alla Reggenza. Ad ogni gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di otto minuti a cui si somma un tempo di 6 minuti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo stesso. Il tempo d'intervento complessivo può essere ripartito fra i consiglieri appartenenti al medesimo gruppo. Al singolo consigliere che non fa parte di un gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di sei minuti. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di 15 minuti.** Per argomenti di particolare importanza, l'Ufficio di Presidenza può disporre l'aumento dei tempi, fino al raddoppio degli stessi.

4. Ciascun Consigliere, salve le preclusioni, di cui ~~al primo comma~~, **all'articolo 26, comma 6**, ha facoltà di proporre una mozione perché l'esame segua la procedura straordinaria. In tal caso il progetto è assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente indicata dalla Reggenza, affinché lo esamini e lo discuta articolo per articolo in sede redigente, secondo la relativa procedura, riservandone l'approvazione finale al Consiglio Grande e Generale. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione Consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

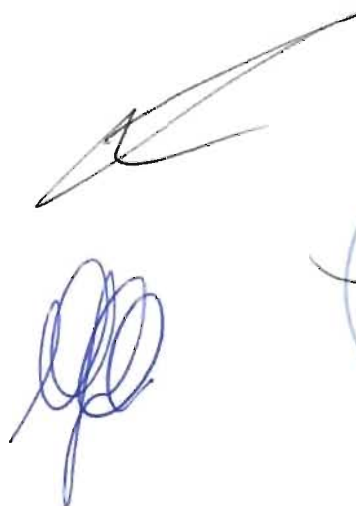
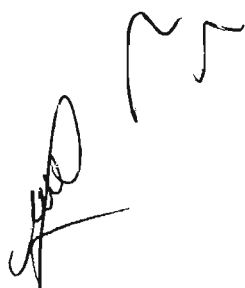
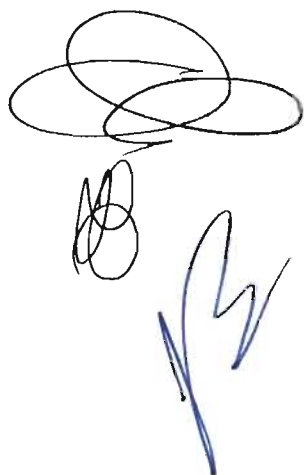
5. Salvo il caso in cui il Consiglio non deliberi di seguire la procedura di urgenza oppure salvo il caso di cui al precedente comma, il Consiglio assegna il progetto in via ordinaria per ~~la prima lettura~~ **l'esame in sede referente** alla Commissione Consiliare Permanente competente così come indicata dalla Reggenza, ~~affinché lo esamini e lo discuta in sede referente~~. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione Consiliare Permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

6. All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame degli articoli. Se vi sono più mozioni d'ordine aventi lo stesso oggetto, esse vengono accorpate e sottoposte ad un'unica votazione. L'approvazione della mozione interrompe l'esame del progetto di legge. La mozione d'ordine respinta non può più essere ripresentata. In caso di parità di voti il Consiglio Grande e Generale non delibera e ~~rimanda~~ **rinvia** il comma e **la votazione della mozione** alla successiva sessione consiliare.

Art. 29

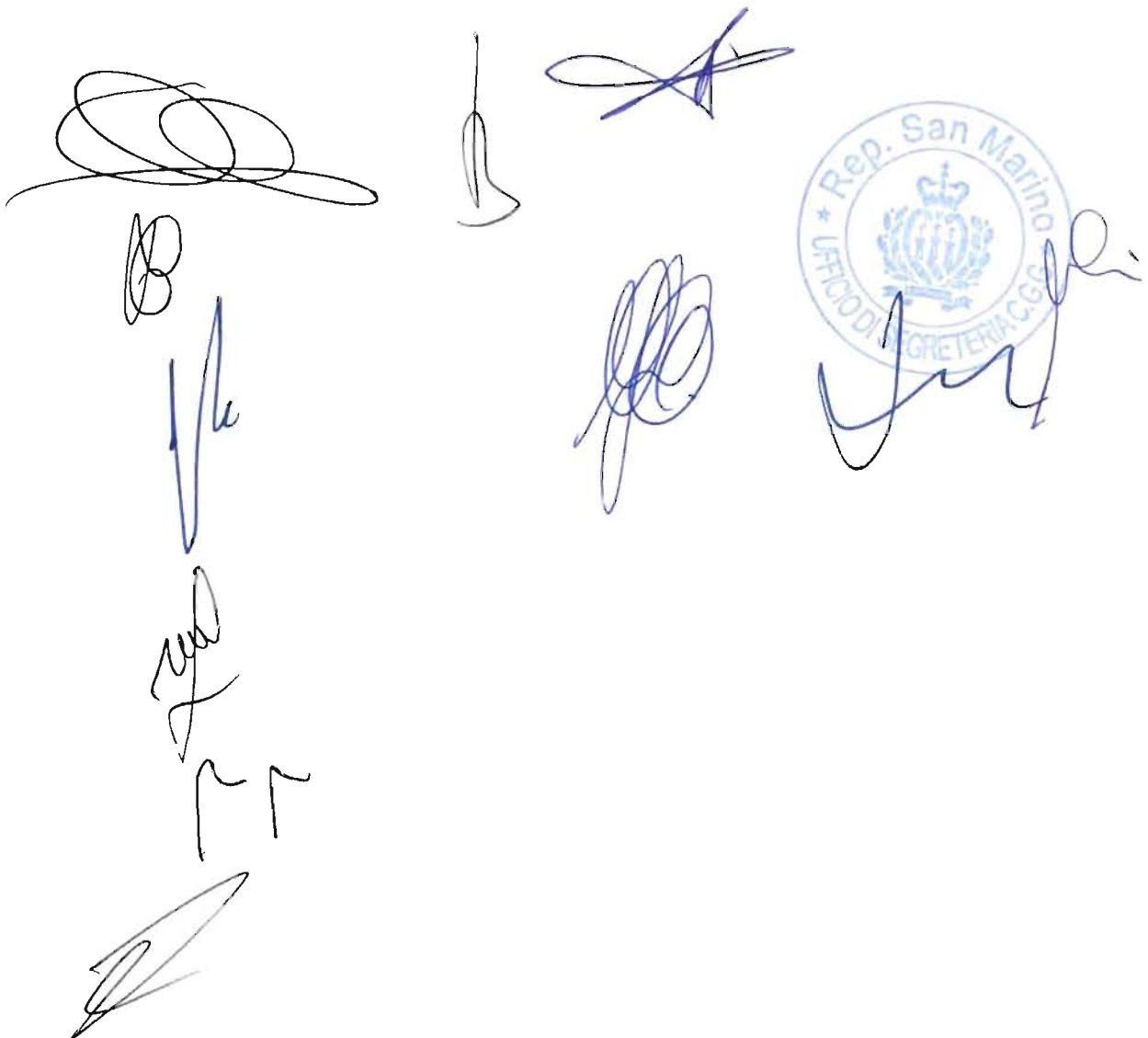
Discussione degli articoli ed emendamenti

1. Sulle proposte di legge esaminate in via ordinaria, la Reggenza nel corso della seconda lettura **in Consiglio Grande e Generale**, apre la discussione di carattere generale, che si svolge con le modalità previste dall'art. 35.
2. ~~Al Consiglio Grande e Generale~~ Vengono quindi **sottoposti a votazione** per l'~~approvazione~~ i singoli articoli del testo di legge.
3. Nel corso dell'esame in seconda lettura dei progetti di legge esaminati nella Commissione Consiliare Permanente competente non è ammessa la presentazione di emendamenti, ~~salvo per quanto previsto a norma dell'articolo 26 comma 4.~~ ~~Nel corso dell'esame in seconda lettura dei progetti di legge~~ **E'** ammessa la presentazione di emendamenti nel caso previsti dall'articolo 26 comma 6, oppure nel caso in cui gli emendamenti siano sottoscritti dalla maggioranza qualificata dei due terzi di Consiglieri.
4. Gli emendamenti vanno presentati in forma scritta ~~alla~~ **all'Ufficio** Segreteria Istituzionale prima dell'inizio della discussione dell'articolato. Sono ammessi emendamenti da parte di uno o più Consiglieri e Segretari di Stato, se proponente, sullo stesso articolo o su parti del medesimo.
6. E' data facoltà ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, se proponenti, di avanzare proposte di emendamento anche nel corso della discussione dei singoli articoli, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli, per correggere errori formali o apportare aggiustamenti tecnici, oppure per armonizzare proposte di emendamenti diversi su uno stesso articolo.
7. I singoli emendamenti vengono votati seguendo la successione dei commi ~~nell'ordine di presentazione~~ **dei relativi articoli**, tenuto conto che dovranno essere votati prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I vari emendamenti possono essere unificati.
8. L'approvazione dell'articolo o di parti di esso preclude ogni votazione ulteriore rispettivamente sull'articolo o sulle singole parti.
9. La votazione dei singoli articoli avviene con voto palese, salvo quando è espressamente previsto il voto segreto.
10. I progetti di legge possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.
11. In sede di esame del Bilancio Preventivo dello Stato, con la modalità previste al presente articolo, sono sottoposti a votazione nell'ordine: gli emendamenti sui singoli capitoli, la parte "entrate", la parte "uscite", i singoli articoli della legge di bilancio, ~~la legge di Bilancio nel suo complesso~~ l'intera legge.



Art. 30
Votazione complessiva della legge

1. Terminata la votazione di tutti gli articoli, prima di procedere alla votazione ~~finale~~ **complessiva** di un progetto di legge, è concessa la facoltà di effettuare dichiarazioni di voto, una per ciascun Gruppo Consiliare o di **Lista** rappresentata, della durata massima di dieci minuti. I Segretari di Stato non possono intervenire per dichiarazioni di voto
2. Nel caso in cui **facciano parte del** al Gruppo Misto ~~facciano parte~~ Consiglieri ~~dello schieramento~~ **espressione** sia di **della** maggioranza che **sia di** ~~dell'~~ opposizione, è data facoltà di intervenire ~~ad~~ **per** un rappresentante di ~~ciascun~~ **ogni** schieramento **fare dichiarazioni di voto** per il tempo massimo di cinque minuti **ciascuno**.
3. E' fatta salva la possibilità per i singoli Consiglieri di dichiarazioni in dissenso, per le quali valgono i limiti di tempo più sopra indicati.
4. La proposta di legge nel suo complesso viene quindi posta a votazione, secondo le modalità di cui al Titolo VII ~~del presente regolamento~~, e si intende approvata a maggioranza dei votanti, ~~a meno~~ **salvo** che apposite leggi non richiedano maggioranze qualificate.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA CG" and a crown emblem. A signature in blue ink is written over the stamp. Other signatures are scattered to the left and below the stamp.

Art. 31
Promulgazione e pubblicazione della legge

1. Il testo della legge approvato dal Consiglio Grande e Generale viene:
 - a) promulgato dalla Reggenza, che appone con il Segretario di Stato per gli Affari Interni la firma in calce ~~ad un unico~~ **a due** originali del testo di legge conservati **uno** presso la l'Ufficio Segreteria Istituzionale **e uno presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni**.
 - b) pubblicato a cura ~~della~~ **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale su disposizione della Reggenza **a mente della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2 e del Regolamento 17 maggio 2011 n.5**
2. ~~La pubblicazione avviene:~~
 - ~~a) con il deposito della copia conforme e pubblicazione del testo di legge presso la Cancelleria del Tribunale Unico;~~
 - ~~b) con l'affissione del testo stesso all'albo del Palazzo Pubblico.~~
2. Se non diversamente disposto dalla legge promulgata, la stessa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione
3. L'entrata in vigore della legge non può essere inferiore a cinque giorni dalla pubblicazione.
5. ~~Il testo della legge è inserito sul Bollettino Ufficiale della Repubblica nella sua più prossima pubblicazione.~~
6. ~~Il testo della legge riportato sul Bollettino Ufficiale sostituisce il testo pubblicato a norma del secondo comma del presente articolo.~~
4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai **decreti delegati**, ai **decreti legge**, ai **decreti reggenziali**, ai **decreti consiliari** e ai **regolamenti**. Essi entrano in vigore alla data della loro pubblicazione.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is an official circular stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA DI STATO" around the perimeter. A signature is written over the stamp.

Art. 32

~~Ratifica dei decreti delegati e dei decreti legge~~ **decreti legge e dei decreti delegati**

~~1. Il Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato, sottopone a ratifica entro tre mesi dalla loro emanazione i Decreti Delegati e i Decreti Legge adottati dal Congresso di Stato. I Decreti Delegati e i Decreti Legge presentati in Consiglio Grande e Generale per la ratifica devono essere accompagnati da una relazione che ne illustri le finalità ed i contenuti. Nel caso dei Decreti Legge deve essere, inoltre, specificato il motivo d'urgenza alla base dell'emissione del provvedimento.~~

~~2. La ratifica si esprime di norma con la votazione complessiva dei Decreti Delegati e i Decreti Legge posti nell'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale. E' possibile richiedere lo scorporo di singoli decreti, per i quali si procede separatamente all'esame e votazione di ratifica.~~

~~3. E' facoltà di ciascun Consigliere e del Congresso di Stato proporre emendamenti al decreto da ratificare. Gli emendamenti vanno presentati all'Ufficio di Segreteria prima dell'inizio dell'esame del singolo decreto di cui si è richiesto lo scorporo. Il Consiglio Grande e Generale sottopone a votazione i soli emendamenti e non gli articoli ai quali essi si riferiscono.~~

~~4. Qualora il Consiglio Grande e Generale accolga gli emendamenti proposti, il decreto viene approvato nel testo emendato. Il testo così come modificato viene pertanto promulgato come nuovo Decreto Delegato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005 e pubblicato a mente dell'articolo 31. Nel preambolo del nuovo decreto dovranno essere indicati tutti gli estremi del decreto originario, le fonti normative e nel caso di decreto legge le ragioni di necessità ed urgenza che lo hanno motivato. Se il decreto viene ratificato nell'originaria formulazione, la ratifica del Consiglio Grande e Generale dovrà constare in apposita delibera da inserire nel Bollettino Ufficiale. Nel caso di mancata ratifica viene parimenti dato comunicazione tramite il Bollettino Ufficiale.~~

1. I decreti legge e i decreti delegati, così come disposto dalla Legge Costituzionale n.183/2005 (comma 2, lettera b), dalla Dichiarazione dei Diritti (articolo 3 bis, quinto comma) e dalla Legge Qualificata n.186/2005 (articolo 8, comma 3), devono essere ratificati dal Consiglio Grande e Generale entro tre mesi dalla loro emanazione, pena la decadenza. La Reggenza è comunque tenuta ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale la ratifica dei decreti legge nella prima sessione consiliare successiva alla loro emanazione.

2. I decreti legge e i decreti delegati, all'atto della loro emanazione, devono essere accompagnati da una relazione che ne illustri le finalità ed i contenuti.

3. La ratifica si esprime di norma con la votazione complessiva dei decreti legge e dei decreti delegati iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale. E' possibile richiedere lo scorporo di singoli decreti, per i quali si procede separatamente all'esame e alla ratifica.

4. E' facoltà di ciascun Consigliere e del Congresso di Stato proporre emendamenti al decreto da ratificare. Gli emendamenti vanno presentati all'Ufficio di Segreteria all'apertura della sessione consiliare al cui ordine del giorno è iscritta la ratifica del decreto.

5. Qualora vengano accolti gli emendamenti proposti, il Consiglio Grande e Generale, prima di sottoporre a ratifica il testo del decreto così come

emendato, è tenuto ad approvare apposita norma, da inserire nel testo medesimo, che disciplina i rapporti sorti in base al decreto originario.

6. Il testo, così come emendato e ratificato, viene promulgato dalla Reggenza come nuovo decreto legge o decreto delegato e pubblicato a mente dell'articolo 31. Nel preambolo del nuovo decreto devono essere indicati tutti gli estremi del decreto originario, le fonti normative e – nel caso di decreto legge – le ragioni di necessità ed urgenza che lo hanno originariamente motivato.

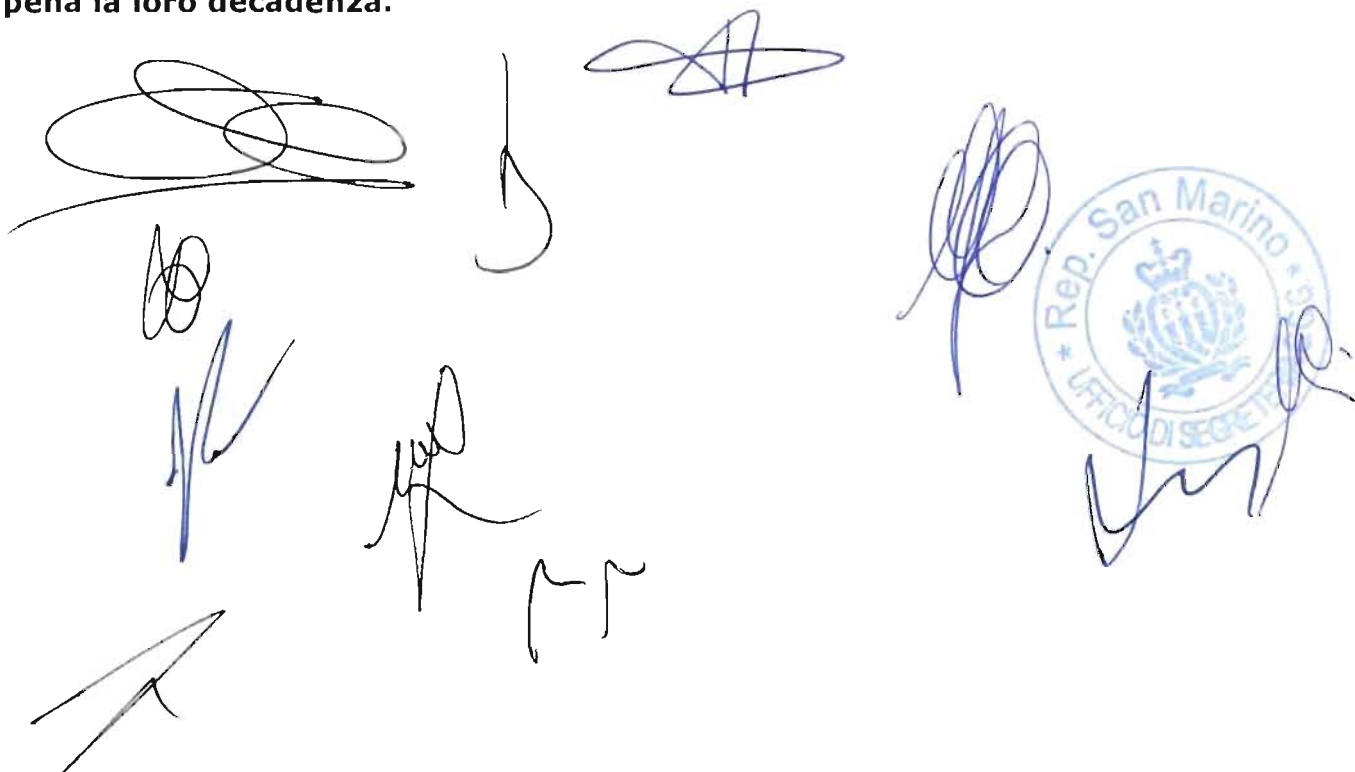
7. Se il decreto viene ratificato senza emendamenti, la ratifica del Consiglio Grande e Generale consta di apposita delibera da pubblicare nel Bollettino Ufficiale.

8. I decreti legge e i decreti delegati non ratificati dal Consiglio entro tre mesi dalla loro emanazione decadono. La dichiarazione di decadenza consta di apposita comunicazione ufficiale fatta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

9. A seguito della dichiarazione di decadenza, il Congresso di Stato è tenuto ad adottare immediatamente decreto delegato, da sottoporre a ratifica nella prima sessione utile del Consiglio Grande e Generale, che disciplina esclusivamente i rapporti sorti in base al decreto decaduto.

10. I decreti legge ed i decreti delegati che non è stato possibile ratificare entro i tre mesi dalla loro emanazione a causa dello scioglimento del Consiglio Grande e Generale, possono essere reiterati a tutti gli effetti di legge nei testi già pubblicati. In questo caso il Congresso di Stato con apposita delibera adotta il decreto legge o il decreto delegato di reiterazione che viene promulgato dalla Reggenza ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale n.185/2005 e degli articoli 8 e 9 della Legge Qualificata n.186/2005.

11. I decreti reiterati e i rispettivi decreti di reiterazione sono ratificati dal Consiglio Grande e Generale nella prima sessione consiliare successiva all'insediamento del Congresso di Stato della nuova legislatura, pena la loro decadenza.

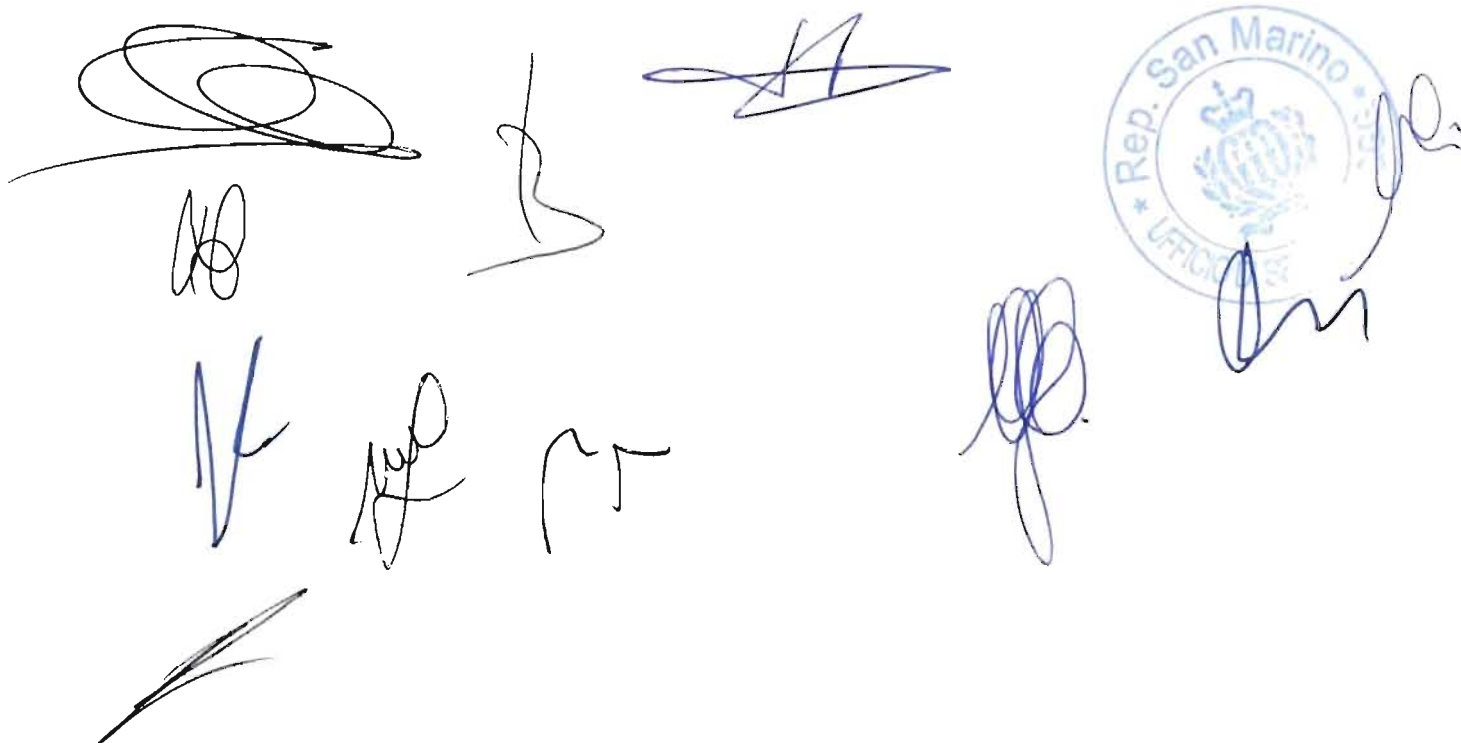


The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETERIA" around the perimeter. A signature is written over the stamp. Other signatures are scattered to the left and below the stamp.

CAPO IV
ATTI AMMINISTRATIVI

Art.33
Atti amministrativi del Consiglio

1. Il Consiglio Grande e Generale esercita i poteri amministrativi previsti dalla legge
2. L'atto amministrativo del Consiglio Grande e Generale si esprime con "deliberazione" inserita nei verbali.
3. Le deliberazioni amministrative del Consiglio Grande e Generale acquistano efficacia con la ~~comunicazione~~ **trasmissione** delle stesse **agli interessati**, in copia conforme, per raccomandata a cura ~~della~~ **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale **e** agli uffici **dell'Amministrazione con le modalità previste per l'Amministrazione medesima** ~~e alle persone interessate~~. La comunicazione può avvenire anche prima della chiusura dei verbali.



The image displays several handwritten signatures in black and blue ink, along with an official circular stamp. The stamp is from the 'Rep. San Marino' and is for the 'UFFICIO' (Office). The signatures are scattered across the page, with some appearing to be official or formal, and others more casual or stylized.

TITOLO V
DELLA DISCUSSIONE

Art. 34
Argomenti in discussione

1. La discussione e deliberazione del Consiglio Grande e Generale può avvenire solo su materie ~~poste~~ **iscritte** all'ordine del giorno.

2. La Reggenza, salvo i casi diversi previsti dalla presente legge, pone in discussione gli argomenti nell'ordine in cui sono presentati.

3 ~~L'Ufficio di Presidenza non può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale un argomento già respinto, prima della sessione successiva salvo per i casi in cui la legge disponga diversamente.~~ **L'Ufficio di Presidenza può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale un argomento già respinto, nella sessione successiva salvo per i casi in cui la legge disponga diversamente**

4 Le Istanze d'Arengo devono essere discusse nel semestre ~~del mandato reggenziale~~ in cui sono presentate. Su ogni istanza d'Arengo sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale, dopo il riferimento del Segretario di Stato **competente per materia** ~~con delega per la materia oggetto dell'istanza medesima,~~ ogni Consigliere può intervenire, **previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria. Ad ogni gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di dieci minuti a cui si somma un tempo di cinque minuti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo stesso. Il tempo d'intervento complessivo può essere ripartito fra i consiglieri appartenenti allo stesso gruppo. Il consigliere che non fa parte di un gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di cinque minuti.** ~~per la durata complessiva di dieci minuti. L'Ufficio di Presidenza può disporre, con decisione a maggioranza dei due terzi, la riduzione del tempo d'intervento per ciascun Consigliere a cinque minuti. Nel caso in cui un Istanza d'Arengo sottoposta all'esame e votazione del Consiglio Grande e Generale venga respinta, non può essere nuovamente presentata prima che siano trascorsi tre semestri, sempre che nel frattempo non vi sia stato il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.~~

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is an official circular stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEG.' and a signature written over it.

1. La Reggenza per ogni argomento posto all'ordine del giorno:

- a.- introduce la discussione del comma dando lettura dello stesso come iscritto all'ordine del giorno;
- b.- invita i Consiglieri che intendono prendere la parola sull'argomento ad iscriversi prima dell'inizio della discussione presso l'Ufficio di Segreteria, ~~che ne prende nota;~~
- c.- invita il relatore o il presentatore a svolgere la relazione, della durata massima di venti minuti, sull'argomento trattato salvo la decisione dell'Ufficio di Presidenza di ~~prevedere di aumentare i tempi;~~
- d.- **concede la facoltà di intervenire ai consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdano qualora siano assenti dall'aula nel momento in cui viene concesso la parola; è consentito lo scambio di turno tra i consiglieri previa comunicazione alla Reggenza; Ad ogni gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di 6 minuti a cui si somma un tempo di 10 minuti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo stesso. Il tempo d'intervento complessivo può essere ripartito fra i consiglieri appartenenti allo stesso gruppo. Il consigliere che non fa parte di un gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di 10 minuti.** ~~concede la facoltà di intervenire, per un tempo massimo di dodici minuti, ai Consiglieri che si sono iscritti a parlare presso l'Ufficio di Segreteria, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula nel momento in cui viene loro concessa la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri, previa comunicazione alla Reggenza;~~
- e.- concede successivamente la parola al relatore per l'intervento di replica, per la durata massima di quindici minuti;
- f.- concede agli iscritti la facoltà di una replica della durata massima di cinque minuti;
- g.- invita infine il relatore a svolgere la conclusione del dibattito, per una durata massima di cinque minuti.

2. Anche i Segretari di Stato possono intervenire nella discussione. In tale caso il Segretario di Stato per gli Affari Interni, o altro Segretario di Stato **da questi delegato**, iscrive al dibattito i colleghi che intendono intervenire sul comma. L'Ufficio di Segreteria provvederà quindi alla loro iscrizione ~~al dibattito~~. I Segretari di Stato possono intervenire nei limiti e nei modi indicati al comma precedente. Ai Segretari di Stato si applicano le norme di cui ai successivi articoli 36, 37, 38 e 39.

3. I Consiglieri e i Segretari di Stato che nel corso del dibattito sono chiamati in causa per fatto personale possono chiedere di intervenire in qualunque fase della discussione, per un massimo di cinque minuti. ~~Per fatto personale si intende la pronuncia di affermazioni, compiute durante gli interventi nel dibattito in aula consiliare,~~ **Sono considerate tali le affermazioni da ledere lesive della dignità personale del singolo consigliere e del Segretario di Stato al quale sono dirette.**

4. Nella discussione dei singoli articoli di una proposta di legge, dopo la lettura da parte del ~~proponente~~ **presentatore** o di uno dei ~~proponenti~~ **presentatori del progetto medesimo**, si procede come segue:

- il proponente o uno dei proponenti **degli emendamenti** interviene inizialmente, per il tempo massimo di cinque minuti, per illustrare l'emendamento proposto nei casi e secondo le modalità previste.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the far left is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more legible signatures. On the far right, there is a large, bold signature that appears to be 'M. A. S.' followed by a star-like flourish.

- possono quindi intervenire per una sola volta, sull'articolo, compresi i relativi emendamenti proposti, i Consiglieri ed i Segretari di Stato per la durata complessiva di cinque minuti.

- **può intervenire, in replica, il presentatore del progetto di legge per la durata complessiva di cinque minuti;**

- il proponente dell'emendamento ha facoltà di replica per una durata massima di due minuti.

~~5. Terminata la discussione sul singolo articolo, il relatore o presentatore del progetto di legge può intervenire per un massimo di cinque minuti.~~

5.6. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può aumentare i tempi sino a raddoppiarli.

6.7. ~~Per il dibattito~~ **Alla discussione** in sede di Commissione Consiliare Permanente si applicano le stesse norme, salvo diversa e specifica previsione. La facoltà di aumentare o diminuire i tempi di intervento è deliberata dalla Commissione a maggioranza assoluta.



The image shows several handwritten signatures in blue ink, some in black ink, and an official circular stamp. The stamp is from the 'Rep. San Marino' and the 'UFFICIO DI SEGRETARIA CCG'. The signatures are scattered across the page, with some appearing to be official or formal signatures.

Art. 36
Argomento in discussione

1. Il Consigliere che ha la parola deve svolgere l'intervento attenendosi all'argomento in discussione.



Art. 37
Discriminante

I Consiglieri non possono essere perseguiti né tratti in giudizio per qualunque opinione, apprezzamento o affermazione fatta in seno al Consiglio Grande e Generale e per qualunque voto dato nell'esercizio delle loro funzioni.



Art. 38
Discorsi dei Consiglieri

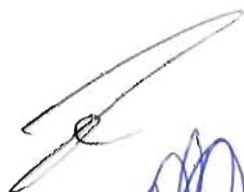
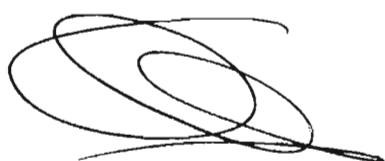
1. Chi svolge interventi in Consiglio Grande e Generale e nelle Commissioni non può trattare di argomenti che non siano all'ordine del giorno, né leggere discorsi di Consiglieri assenti, o parlare in nome loro.
2. **In Consiglio Grande e Generale** l'oratore rivolge il discorso alla Reggenza ed all'assemblea stando in piedi. Durante l'esame dell'articolato di un progetto di legge al relatore **presentatore del medesimo** che interviene può essere concesso di stare seduto.
- ~~3. In Commissione Consiliare Permanente l'oratore rivolge il discorso al presidente ed agli altri membri e può stare seduto.~~
3. L'oratore non può essere interrotto quando parla, salva la facoltà della Reggenza – in Consiglio Grande e Generale – o del Presidente – nelle Commissioni Consiliari Permanenti – per richiami al regolamento.
4. Il Consigliere può depositare ~~alla~~ **all'Ufficio** Segreteria Istituzionale il testo scritto del proprio intervento e chiedere di allegarlo al verbale



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is an official circular stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA Istituzionale" around the perimeter. A signature is written over the stamp. To the left of the stamp, there are several other signatures, some of which are more stylized and less legible than others.

Art. 39
Conclusione del dibattito

1. Al termine della discussione, la Reggenza, se necessario, sottopone ai voti l'oggetto trattato indicando chiaramente i termini della votazione, e, dopo avere **dichiarato** chiuso il comma, passa agli ~~altri argomenti~~ **ai successivi commi iscritti all'ordine del giorno.**
2. Durante la votazione nessun Consigliere può interloquire in merito all'argomento in discussione.



TITOLO VI
STRUMENTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO I
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

Art. 40
Interrogazione ed interpellanza

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se una informazione sia giunta al Congresso di Stato, o sia esatta, ovvero nella richiesta di dati, documenti e ~~notizie~~ **informazioni**.
2. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Congresso di Stato in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica, o se il Congresso di Stato abbia preso **o intenda prendere determinati** provvedimenti su un oggetto determinato.
3. L'interrogazione e l'interpellanza vanno presentate in forma scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale che rilascia ricevuta attestante la data di consegna oppure all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nel corso delle sedute consiliari.
4. E' consentito depositare interpellanze e interrogazioni anche via fax o per posta elettronica. ~~La~~ **L'Ufficio** Segreteria Istituzionale ~~dovrà~~ **deve** inoltrare - **con le stesse modalità** - al Consigliere interpellante o interrogante ricevuta attestante l'avvenuto deposito.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETERIA ISTITUZIONALE' around the perimeter. A signature is written over the stamp.

Art. 41
Mozioni

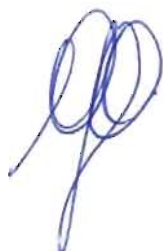
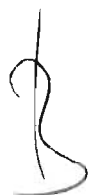
1. La mozione ha lo scopo di promuovere nel Consiglio Grande e Generale una discussione su argomenti amministrativi o politici. Sugli argomenti discussi il Consiglio Grande e Generale può essere chiamato ~~dal proponente o dai proponenti~~ ad esprimere il proprio parere a mezzo della votazione di un "ordine del giorno" conclusivo.
2. L'ordine del giorno approvato a seguito di una mozione non è atto legislativo, ma strumento di controllo e di indirizzo politico. Esso impegna politicamente il Congresso di Stato o gli altri organismi eventualmente competenti a porre in atto i provvedimenti approvati con l'ordine del giorno, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato.



Art. 42

Presentazione della mozione

1. Una mozione può conseguire alla trasformazione di una interpellanza, se l'interpellante si ritiene insoddisfatto della risposta ricevuta, ovvero può essere presentata direttamente da almeno tre Consiglieri, o da un Capo Gruppo Consiliare.
2. E' consentito depositare mozioni anche via fax o per posta elettronica. La **L'Ufficio** Segreteria Istituzionale **deve** ~~deverà~~ inoltrare al Consigliere proponente - **con le stesse modalità** - ricevuta attestante l'avvenuto deposito.



Art. 43

Trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. La risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze avviene non oltre trenta giorni dalla presentazione, oppure in un tempo prestabilito a seguito di accordo tra interpellante ed interpellato, a meno che l'interrogante o interpellante non richieda risposta scritta, che ~~verrà~~**va** inviata entro trenta giorni dalla presentazione. Sulla stessa interrogazione e/o interpellanza non è possibile richiedere sia la risposta scritta sia la risposta orale. In calce alla interrogazione/interpellanza il Consigliere proponente ~~dovrà~~**deve** indicare chiaramente la forma di risposta; qualora non sia specificato, la risposta ~~verrà~~**viene** data oralmente
2. La risposta orale avviene in Aula senza l'obbligo del numero legale secondo un ordine prestabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, e ~~inviato ai singoli Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Grande e Generale~~**e inserito, unitamente** ~~a~~**ed** ai testi integrali delle interrogazioni ed interpellanze, **sul sito web del Consiglio Grande e Generale**. La risposta alle interrogazioni ed interpellanze è data da un membro del Congresso di Stato ed in presenza degli interroganti o interpellanti. Prima della risposta la Reggenza dà lettura del titolo riassuntivo della interrogazione o della interpellanza.
3. L'interrogante e l'interpellante **hanno** diritto, in caso di risposta orale alle proprie richieste, ad una replica della durata massima **di cinque minuti** nella quale sono esposti i motivi della soddisfazione od insoddisfazione per la risposta ricevuta.
4. La trattazione delle singole mozioni viene stabilita con la previsione di apposito comma all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale, che dovrà essere discusso ~~nel termine massimo di~~**entro** sei mesi **dalla presentazione**.



The image shows several handwritten signatures in blue ink, some of which are stylized and overlapping. To the right, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO SEGRETERIA" at the bottom, with a central emblem featuring a crown and a shield. A signature is written over the stamp.

Art. 44
Mozione di sfiducia

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Costituzionale n.183/2005, la mozione di sfiducia nei confronti del Congresso di Stato o di un singolo Segretario di Stato deve essere **motivata e presentata in forma scritta ai Capitani Reggenti**, e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Grande e Generale, ~~in forma scritta e motivata, ai Capitani Reggenti. I Capitani Reggenti convocano tempestivamente, al massimo entro cinque giorni, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine della convocazione della sessione consiliare per la trattazione della mozione~~ **ed è discussa non prima di tre giorni e non oltre il settimo giorno dalla data del suo deposito. I Capitani Reggenti convocano tempestivamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine della convocazione della seduta consiliare per la trattazione della mozione.**
2. Al termine del dibattito la mozione di sfiducia viene votata a scrutinio palese per appello nominale ed è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Grande e Generale.
3. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Congresso di Stato o di un singolo Segretario di Stato non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal momento della sua nomina.
5. Una mozione di sfiducia, sia nei confronti del Congresso di Stato sia nei confronti del singolo Segretario di Stato, non può essere ripresentata per gli stessi motivi o fatti già oggetto di una mozione di sfiducia respinta se non in presenza di nuovi elementi.
6. La Reggenza con l'Ufficio di Segreteria valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Nel caso di accoglimento di una mozione di sfiducia, ed in ogni ~~altro~~ caso di **dimissioni del Congresso di Stato con la presa d'atto delle medesime crisi di governo**, decadono tutti i progetti di legge di iniziativa dello **stesso**, le interpellanze e le interrogazioni.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETERIA' around the perimeter. A signature is written over the stamp.

Art. 45
Ordine del giorno

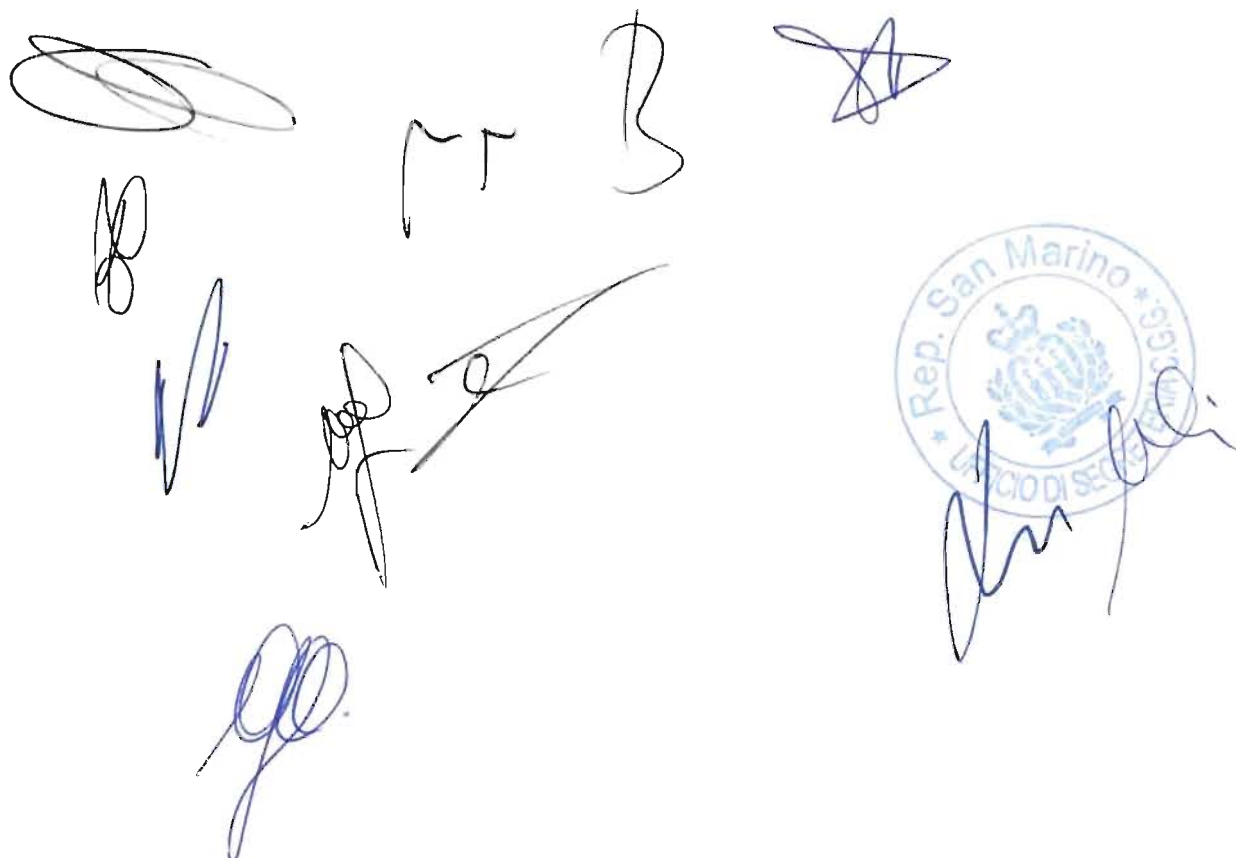
~~In sede di~~ **Nel** comma comunicazioni, ovvero ~~su durante la discussione di~~ argomenti ~~posti~~ **iscritti** all'ordine del giorno **e nell'ambito della relativa discussione** ~~in appositi commi della sessione Consiliare~~, ciascun Consigliere può chiedere, attraverso la formulazione di apposito ordine del giorno, che il Consiglio Grande e Generale esprima il proprio orientamento e gli impegni assunti o da assumere in ordine al problema sollevato, sempre che non sia proponibile la discussione con altro istituto previsto dal presente regolamento.

E' facoltà della Reggenza, consultati se lo ritiene opportuno i Capo Gruppi Consiliari e tenuto conto della natura e dell'urgenza dell'argomento, porre ai voti l'ordine del giorno nella sessione consiliare in corso o ~~nella sessione~~ **in quella** successiva.

Prima di sottoporre l'ordine del giorno a votazione la Reggenza concede al presentatore dieci minuti per riferire in merito, dieci minuti al Segretario di Stato competente in materia e dieci minuti per ciascuno Gruppo Consiliare o Lista rappresentati in Consiglio Grande e Generale per dichiarazioni di voto. Nel caso in cui ~~al Gruppo Misto~~ facciano parte **del Gruppo Misto** Consiglieri ~~dello schieramento~~ **espressione** sia ~~di~~ **della** maggioranza ~~che di~~ **sia dell'**opposizione, è ~~data~~ facoltà **per un rappresentante** di **ogni schieramento** intervenire ~~ad un rappresentante di~~ ~~ciascuno schieramento~~ per **dichiarazioni di voto per** il tempo massimo di cinque minuti **ciascuno**.

E' fatta salva la possibilità per i singoli Consiglieri di dichiarazioni in dissenso, per le quali valgono i limiti di tempo di cui al comma precedente

L'approvazione di un ordine del giorno produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 41.

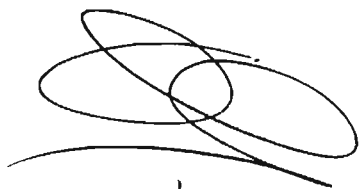


The image shows several handwritten signatures in blue ink, some of which are crossed out with a diagonal line. To the right, there is a circular official stamp of the San Marino Republic. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETERIA" at the bottom, surrounding a central emblem. A signature is written over the stamp.

Art. 46

Verifica sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Grande e Generale

1. La Reggenza, d'ufficio o su richiesta di dodici Consiglieri, può chiedere al Congresso di Stato, o ai singoli Segretari di Stato per le materie di rispettiva competenza, di riferire in merito ~~all'attuazione data a mozioni~~, **all'attuazione data ad impegni assunti con ordini del giorno.**
2. Il Congresso di Stato ed i Singoli Segretari di Stato sono tenuti a presentare il riferimento in forma scritta entro venti giorni, oppure nel comma comunicazioni della prima ~~seduta~~ **sessione** utile del Consiglio Grande e Generale.



Capo II
Poteri d'inchiesta del Consiglio Grande e Generale

Art. 47
Commissioni d'inchiesta - Costituzione - Insediamento

1. Nell'ambito dell'attività di controllo riconosciuta al Consiglio Grande e Generale dalla Dichiarazione dei Diritti, esso può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. A tale scopo, con apposita legge, **il Consiglio** può istituire commissioni consiliari formate in modo da **garantire la presenza di tutti i gruppi e liste rappresentate in consiglio Grande e generale; che alla maggioranza consigliare sia riconosciuta la maggioranza nella commissione almeno alla misura pari alla metà più uno dei componenti ed infine il rispetto della proporzione dei gruppi per quanto compatibili con i criteri precedenti (riferimento art.74 del Reg.)**
3. La legge di costituzione fissa i compiti e la composizione della Commissione d'Inchiesta e stabilisce altresì il termine entro cui ~~le stesse dovranno concludere i propri lavori~~ **la stessa dovrà concludere i propri lavori**, il termine per le relazioni conclusive, che comunque non dovrà esser superiore a 30 giorni dalla conclusione dei lavori, e quello di eventuali periodici rapporti al Consiglio Grande e Generale stesso. La proroga dei suddetti termini può essere disposta solo con legge.
4. Il progetto di legge istitutivo di una Commissione d'inchiesta, dopo la presentazione per la prima lettura, deve essere iscritto all'ordine del giorno ~~del primo~~ **della prima sessione utile del** Consiglio Grande e Generale ~~utile per la seconda lettura~~. Può essere richiesta la procedura d'urgenza.
5. Entro dieci giorni dalla nomina la commissione viene insediata dalla Reggenza. Nella seduta di insediamento la Commissione nomina, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il presidente, il vice-presidente, ~~e il segretario~~. **Le funzioni di verbalizzazione e segretariato sono svolte dall'Ufficio Segreteria istituzionale** e fissa la sede abituale in cui svolgerà i propri lavori. Se trascorsi le prime tre votazioni non si raggiunge il quorum necessario si procede alle nomine del presidente e segretario, con maggioranza assoluta, riservando ai Gruppi Consiliari d'opposizione la nomina del vice-presidente. Della scelta della sede verrà data comunicazione al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' (Republic of San Marino). The text within the stamp reads 'UFFICIO SEGRETARIA ISTITUZIONALE' (Institutional Secretariat Office) around the perimeter. In the center of the stamp is the coat of arms of San Marino, featuring a shield with a cross and a crown on top. The stamp is partially obscured by a large, stylized handwritten signature.

Art. 48

Poteri

1. La commissione d'inchiesta è dotata dei poteri esercitati, nella fase istruttoria, dall'autorità giudiziaria e procede pertanto alle indagini e agli esami con le stesse facoltà e le stesse limitazioni. Può disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla commissione si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, previste dal Codice di Procedura Penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionali si applicano le disposizioni vigenti.

4. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha fornito informazioni.

6. La commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dalle norme di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti, indagini o inchieste presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto istruttorio. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto.

7. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto istruttorio, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

8. La commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

9. La commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della Pubblica Amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della Commissione stessa.



The image shows several handwritten signatures in blue ink, some of which are stylized and overlapping. To the right, there is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETERIA" at the bottom, with a central emblem featuring a crown and a shield.

Art.49
Obbligo di segretezza

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale che forniscono supporto amministrativo alla Commissione e tutte le altre persone che collaborano con la commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto istruttorio.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 377 del Codice Penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti del procedimento d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" (San Marino Republic) with the text "UFFICIO DI SEGRETERIA C.G.G." (Office of the General Secretariat of the Council of Ministers). A signature is written over the stamp.

Art. 50
Funzionamento

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta.
2. La commissione si riunisce in seduta segreta.
3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali, di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia. La Commissione può avvalersi anche dell'apporto di un magistrato, autorizzato, con suo consenso, dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria, su richiesta del presidente della commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale del personale della **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale.

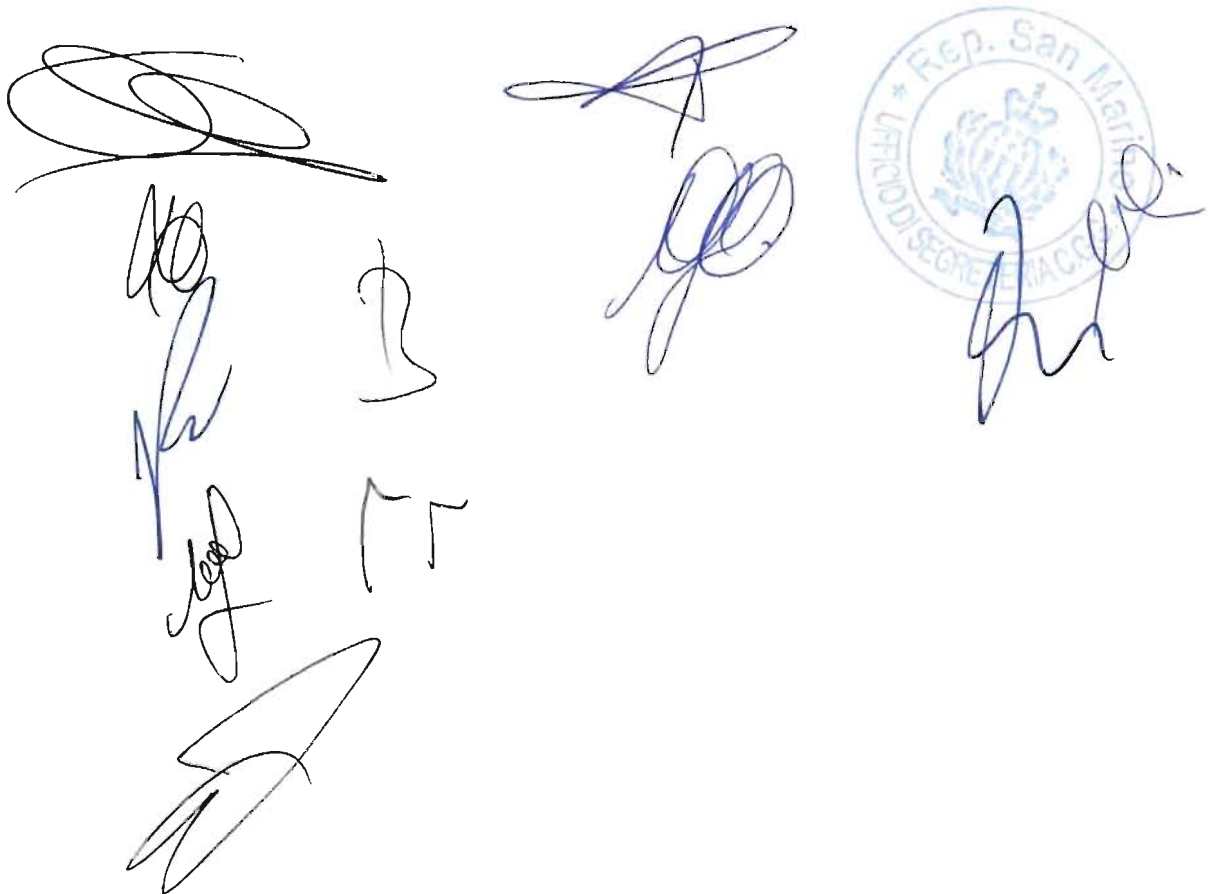


The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO SEGRETARIA ISTITUZIONALE" around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. A signature is written over the stamp.

Art. 51

Relazioni conclusive – Adempimenti successivi

1. Le relazioni conclusive delle Commissioni d'Inchiesta ~~dovranno~~ **devono** contenere le informazioni acquisite, la valutazione dei fatti accertati ed eventuali proposte.
2. Esse ~~dovranno~~ **devono** essere consegnate alla Reggenza in buste sigillate e firmate da tutti i membri della Commissione che le hanno sottoscritte. Contestualmente ~~verrà~~ **viene** altresì consegnata alla Reggenza anche tutta la documentazione prodotta dalla commissione ugualmente riposta in contenitori sigillati e firmati da tutti i membri.
3. Le relazioni conclusive ~~dovranno~~ **devono** essere discusse in Consiglio Grande e Generale nella prima sessione utile e distribuite in copia a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima della discussione.
4. Tutto il materiale prodotto dalla commissione viene conservato presso gli archivi ~~della~~ **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale.
5. A seguito della discussione sulle relazioni conclusive prodotte dalla commissione, il Consiglio Grande e Generale ha il dovere di rimettere all'autorità giudiziaria tutta la documentazione prodotta dalla Commissione, nonché le relazioni conclusive, qualora dalle stesse emergano presumibili fatti di reato.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature at the top, followed by a vertical column of four smaller signatures. To the right of this column are two more signatures. Further to the right, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' (Republic of San Marino) with the text 'UFFICIO SEGRETARIA ISTITUZIONALE' around the perimeter. Below the stamp is a large, stylized signature in blue ink.

TITOLO VII
DELLA VOTAZIONE

Art.52
Modalità di votazione

1. Il Consiglio Grande e Generale adotta le proprie decisioni, di regola, con voto palese, salvo diverse specifiche disposizioni di legge. Sono sempre escluse da votazione palese le nomine di persone. Le leggi relative a materie di alto contenuto etico ~~ed ai~~ ai diritti fondamentali della persona, **nonchè atti afferenti a specifiche persone possono** essere escluse da votazione palese con decisione a maggioranza dei due terzi dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il voto palese si esprime nei casi e nei modi di seguito indicati:

- a) tramite meccanismo elettronico che evidenzi la scelta di voto di ciascun consigliere;
- b) per alzata e seduta, ~~in cui~~ **in questo caso** la Reggenza richiede ai Consiglieri di esprimersi sulla proposta in votazione alzandosi in piedi, ovvero con alzata di mano; si proclama il risultato dopo il conteggio, da effettuarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria;
- c) per appello nominale, nei ~~sei~~ casi previsti per legge: ~~in cui~~ **in questo caso** l'Ufficio di Segreteria, su richiesta della Reggenza, invita i singoli Consiglieri presenti ad esprimersi sulla proposta in votazione.

3. Il voto segreto si esprime nei modi di seguito indicati:

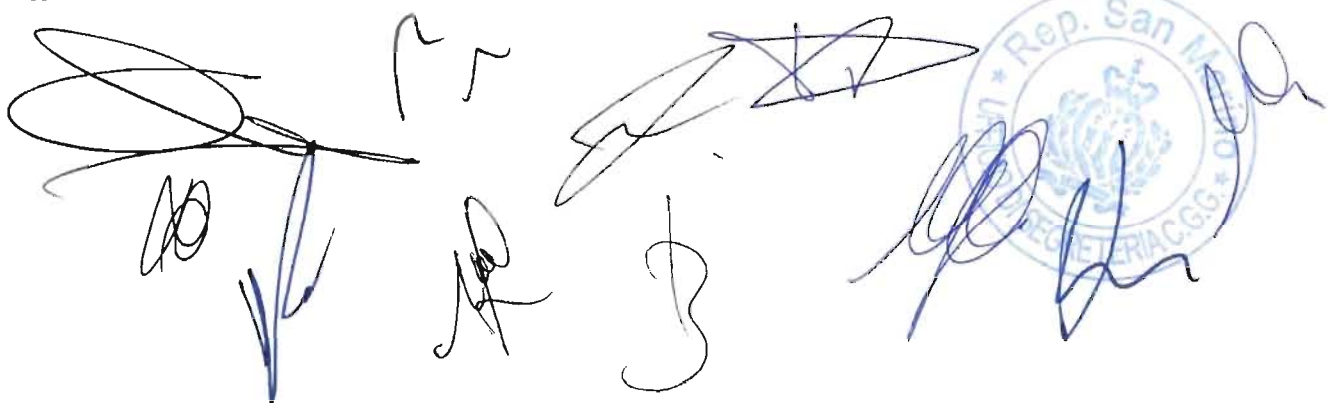
- tramite meccanismo elettronico o per palle: con questo metodo di votazione il Consigliere spinge l'apposito pulsante o introduce in apposita urna una pallina bianca o nera, a seconda se intenda o meno approvare la proposta;
- per scheda: la Reggenza adotta tale metodo in ogni caso di nomine demandate al Consiglio Grande e Generale. I Consiglieri, in questa ~~ipotesi~~ **caso**, scrivono su apposita scheda ~~preordinata dalla Reggenza~~ il nominativo votato in maniera chiara ed intelligibile.

4. Il Consigliere può esprimersi con l'approvazione, disapprovazione o astensione.

5. Prima di procedere alla votazione finale di progetti di legge, di Ordini del Giorno o Istanze d'Arengo è concessa a ciascun Gruppo Consiliare o Lista la facoltà di effettuare dichiarazioni di voto della durata massima di dieci minuti. Nel caso in cui al Gruppo Misto facciano parte Consiglieri dello schieramento sia di maggioranza che di opposizione, è data facoltà di intervenire ad un rappresentante di ciascun schieramento per il tempo massimo di cinque minuti. E' fatta salva la possibilità per i singoli Consiglieri di dichiarazioni in dissenso, per le quali valgono gli stessi limiti di tempo.

6. Non è concesso ai Segretari di Stato fare dichiarazioni di voto. Non è concesso altresì ai Consiglieri, né ai Segretari di Stato, di fare dichiarazioni di voto in merito ad articoli ed emendamenti ad un progetto di legge.

7. E' fatto divieto di pronunciare ad alta voce indicazioni **di voto** durante le votazioni.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETARIA" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. The signatures are written over and around the stamp.

Art.53
Risultato della votazione

1. Al termine della votazione, l'Ufficio di Segreteria verifica il risultato conteggiando il numero dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e del numero degli astenuti o schede bianche o nulle.
2. Il risultato della votazione viene verbalizzato dall'Ufficio di Segreteria in apposito modulo, sottoscritto dai membri dell'Ufficio stesso e proclamato dalla Reggenza.
3. Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti.
4. Le schede non compilate o nulle sono considerate voti contrari qualora le disposizioni di legge prevedono esplicitamente che sia esaminata e posta in votazione una proposta **specific**a.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "Rep. San M." at the top and "UFFICIO DI SEGRETERIA" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp are two more signatures.

Art. 54
Dovere di astensione

1. I Consiglieri che hanno interesse personale e diretto su un argomento posto ai voti hanno il dovere di astenersi dalla votazione e dalla discussione.

2. E' facoltà dell'ufficio di presidenza dotarsi di apposito codice di condotta per le fattispecie afferenti al comma precedente.



The image contains several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there is a large, stylized signature at the top, followed by a small 'B', a signature that looks like 'P', a small 'B', a signature that looks like 'H', and a signature that looks like 'M'. In the center, there is a signature that looks like 'A' at the top, a signature that looks like 'B' in the middle, and a signature that looks like 'H' at the bottom. On the right side, there is a circular stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETARIA' and 'CGG' around a central emblem. Overlaid on the stamp is a large, stylized signature that looks like 'H'.

Art. 55
Approvazione della proposta

1. Ogni proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza semplice e cioè della maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede maggioranze qualificate.

2. Quando la legge fa riferimento alla maggioranza dei due terzi devono intendersi sempre i due terzi dei presenti se non diversamente specificato.

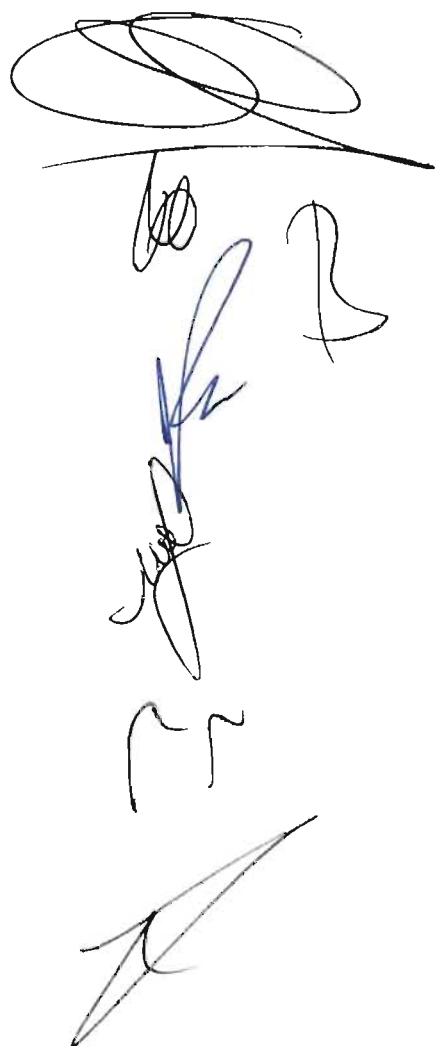
2. Sono maggioranze qualificate quelle che si computano sul numero degli aventi diritto :

a) maggioranza assoluta : la metà più uno degli aventi diritto

b) maggioranza qualificata : due terzi degli aventi diritto

3. Sono maggioranze qualificate quelle che si computano sul numero degli aventi diritto al voto, a partire dalla maggioranza assoluta e cioè dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

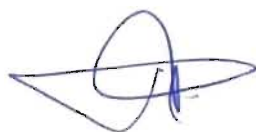
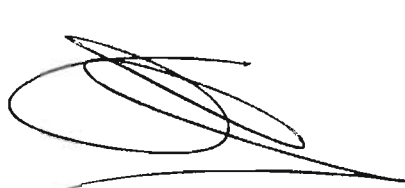
4. Con il calcolo matematico per i quorum di un numero non intero, il quorum si intende raggiunto con l'arrotondamento per eccesso.



Art. 56

Parità di voti e non approvazione di articoli ed emendamenti

1. In caso di parità di voti il Consiglio Grande e Generale non delibera sulla proposta, **ma l'ufficio di presidenza rimette la decisione ad altra seduta.** e ~~rimanda il comma alla successiva sessione Consiliare.~~
2. La non approvazione di un articolo di un progetto di legge o di un emendamento non impedisce la prosecuzione dell'esame dell'articolato e l'approvazione finale dell'intero testo. E' in facoltà del proponente decidere se proseguire nell'esame, se soprassedere allo stesso con il ritiro del progetto di legge.



TITOLO VIII
DEI VERBALI

Art. 57
Verball del Consiglio

1. Delle sedute del Consiglio Grande e Generale, l'Ufficio Segreteria Istituzionale redige il processo verbale nel quale sono riportati gli atti, i provvedimenti e le deliberazioni adottate con l'esito delle votazioni ottenuto, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi dei Consiglieri e dei Segretari di Stato che sono intervenuti nel dibattito.
2. Copia del verbale riassuntivo viene inviato tramite posta elettronica a tutti i Consiglieri contestualmente alla convocazione della sessione consiliare successiva a quella cui il verbale si riferisce **e approvato in apertura di quella sessione.** Successivamente il verbale approvato ~~verrà trasmesso ai Gruppi Consiliari~~ **viene inserito nel sito web del Consiglio Grande e Generale.**
3. Il verbale viene sottoscritto in calce dalla Reggenza e dall'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Segreteria appone il proprio visto anche su tutti gli allegati allo stesso.
4. ~~La~~ **L'Ufficio** Segreteria Istituzionale cura per ogni seduta la catalogazione e conservazione del carteggio relativo agli argomenti trattati.

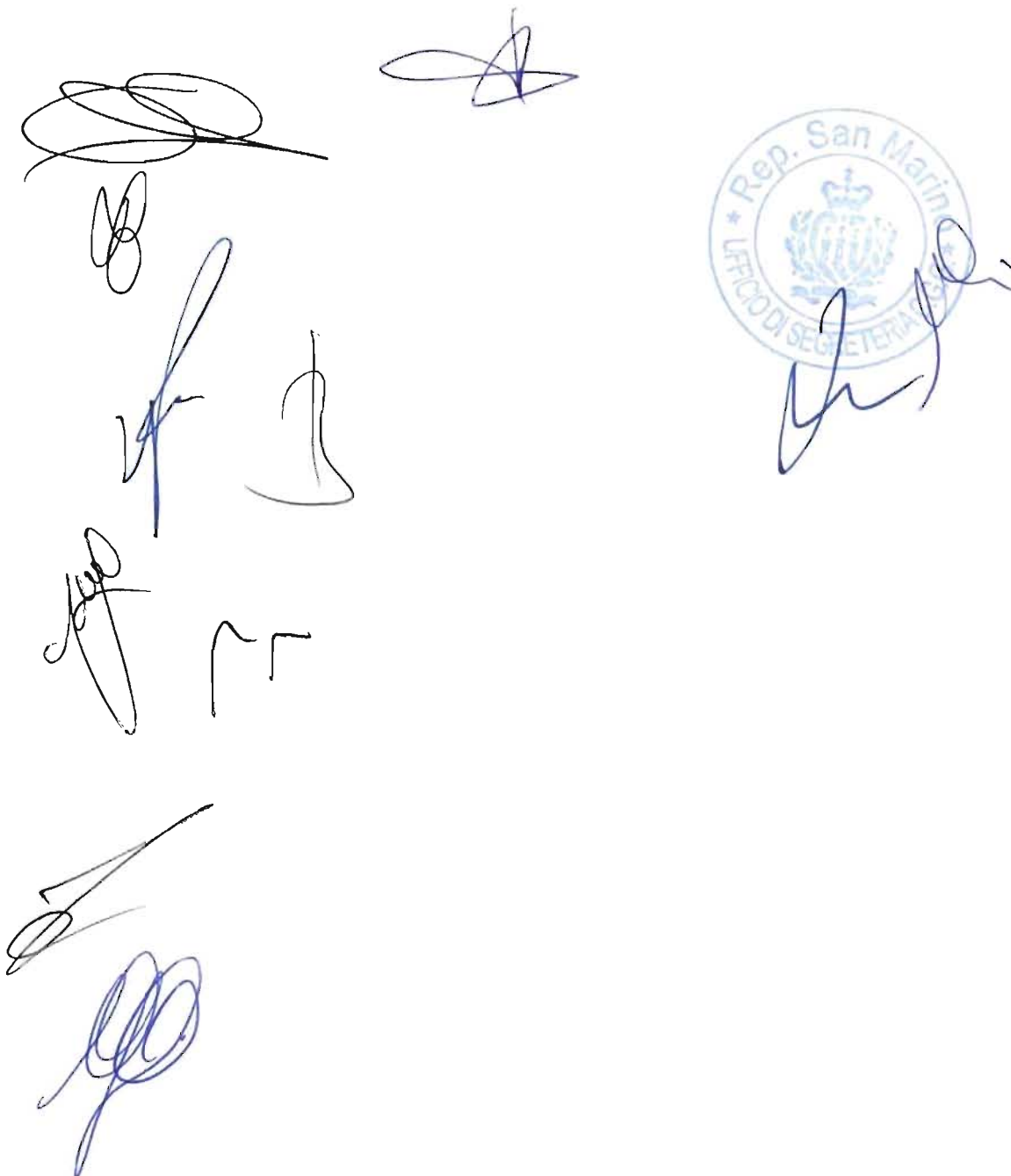


The image shows several handwritten signatures in black and blue ink, along with an official circular stamp of the Ufficio di Segreteria Istituzionale of the San Marino Republic. The stamp features the coat of arms of San Marino and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO DI SEGRETARIA CO". A large, stylized signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 58

Registrazione delle sedute consiliari

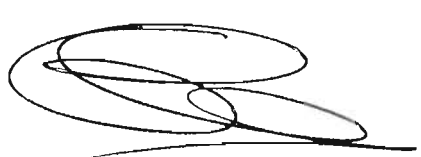
Ogni fase delle sedute consiliari viene registrata con appropriati mezzi informatici. Le registrazioni sono raccolte, catalogate, archiviate e conservate a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale.



The image contains several handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the page. On the right side, there is a circular official stamp of the San Marino Republic. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETARIA" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Art. 59
Consultazione delle registrazioni

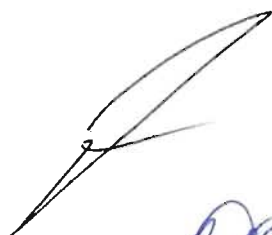
1. Le registrazioni di cui all'articolo 58 possono essere ascoltate dai Consiglieri presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale.
2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dall'Ufficio Segreteria Istituzionale estratti integrali audio o trascritti di parti delle sedute consiliari e delle commissioni, fatta eccezione per le sedute e deliberazioni riservate.
3. L'Autorità Giudiziaria può ottenere estratti delle sedute consiliari qualora interessino atti di procedimenti giudiziari.
4. Altre richieste di consultazioni delle registrazioni consiliari **escluse rispetto alle sedute e deliberazioni riservate**, dovranno essere autorizzate dall'Ufficio di Presidenza. ~~che potrà predisporre apposito regolamento.~~ **La consultazione delle registrazioni audio consiliari è accessibile tramite modalità indicate dall'ufficio di presidenza.**



Art. 60
Errori materiali

1.- In caso di errori materiali contenuti in testi di leggi o decreti, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, informata la Reggenza, procede all'emanazione di apposita "errata corrige" da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 31.

2. In caso di difformità **rispetto al verbale** o errore in testi di delibere già notificate, ~~la~~ **l'Ufficio** Segreteria Istituzionale provvede alla necessaria rettifica **da notificarsi con le stesse modalità della delibera originaria**



TITOLO IX
INFORMAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI

Art. 61
Informazione dell'attività consiliare

1. Le sedute pubbliche del Consiglio Grande e Generale sono integralmente trasmesse in diretta radiofonica e in diretta ~~televisiva via internet~~ **streaming sul sito web del Consiglio Grande e Generale**

2. L'Ufficio di Presidenza ~~potrà~~ **può** altresì disporre la trasmissione in differita televisiva di alcune parti di sedute da trasmettere in orari che l'Ufficio di Presidenza stesso, in accordo con l'emittente televisiva dello Stato, individuerà in occasioni eccezionali e per particolari argomenti di grande rilievo istituzionale, ~~indicati dall'Ufficio di Presidenza~~. L'Ufficio di Presidenza ~~potrà~~ **può**, inoltre, regolamentare le suddette trasmissioni ~~con~~ **attraverso** altri mezzi di diffusione.

3. **La possibilità di accesso alla sala del Consiglio Grande e Generale ad emittenti diverse da quella di Stato per effettuare riprese televisive in occasione di sedute consiliari o di commissioni consiliari permanenti deve essere autorizzata dall'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza nel concedere l'autorizzazione e deve altresì indicare i modi e i tempi in cui effettuare le riprese. Allo stesso modo deve essere autorizzato l'accesso di fotografi.**

4. **E' sempre possibile fotografare e fare riprese televisive dalla tribuna da parte di giornalisti e fotografi di testate giornalistiche, previo rilascio di apposito pass dall'Ufficio Segreteria Istituzionale.**



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" with the text "UFFICIO DI SEGRETARIA ISTITUZIONALE" around the perimeter. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 62
Sito internet

1. Nel sito web del Consiglio Grande e Generale, **gestito dall'Ufficio Segreteria Istituzionale**, oltre alle informazioni **istituzionali** riguardanti ~~il la composizione ed il funzionamento del Consiglio Grande e Generale, e delle~~ **le Commissioni Consiliari Permanenti Speciali, il Consiglio dei XII, al testo del Regolamento Consiliare e alla normativa che disciplina la composizione e il funzionamento di detti organi**, all'Archivio di tutte le leggi, dovranno essere **sono inserite** pubblicate:

- le convocazioni del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari Speciali **Permanenti e del Consiglio dei XII** con i relativi ordini del giorno;
- i progetti di legge con l'indicazione del relativo iter d'esame
- ~~- i testi delle istanze d'Arengo e le deliberazioni assunte in merito~~
- **tutte le iniziative, istanze, proposte sottoposte all'esame degli organi di cui al punto precedente con il relativo iter, la relativa documentazione istruttoria, se prevista, e le relative deliberazioni.**
- i verbali **dei suddetti organi, predisposti ai sensi del presente regolamento o di altre specifiche leggi** riassuntivi ~~delle sessioni consiliari e delle sedute delle Commissioni Consiliari Speciali~~
- ~~- le interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno che dovranno trovare collocazione anche in appositi spazi dedicati ai singoli Gruppi e Rappresentanze Consiliari~~

2. **L'inserimento sul sito di quanto indicato dal precedente comma - salvo per le convocazioni - vale quale formale comunicazione ai Consiglieri.**

3. **L'Ufficio di Presidenza può disporre l'inserimento di ogni ulteriore informazione.**

~~- ogni altra informazione attinente all'attività del Consiglio Grande e Generale che l'Ufficio di Presidenza ritenga utile divulgare.~~

~~Nel sito saranno altresì predisposte apposite caselle di posta elettronica per i singoli Consiglieri.~~

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is an official circular stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI SEGRETARIA CCGR' around the perimeter. A signature is written over this stamp. Other signatures are scattered across the lower half of the page.

TITOLO X
ORDINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

Art. 63
Mantenimento dell'ordine in Consiglio

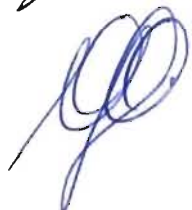
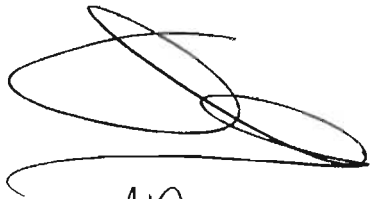
1. ~~I poteri per~~ **Il** mantenimento dell'ordine in Aula Consiliare ~~spettano~~ **competete** alla Reggenza.
2. La Guardia del Consiglio non può entrare nell'Aula del Consiglio Grande e Generale se non per ordine della Reggenza e dopo che sia stata dichiarata sospesa o tolta la seduta.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink, along with an official circular stamp of the Republic of San Marino. The stamp is blue and contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETARIA" at the bottom, surrounding a central coat of arms. A signature in blue ink is written over the stamp. To the left of the stamp, there are several other signatures in black and blue ink, some of which are stylized and overlapping.

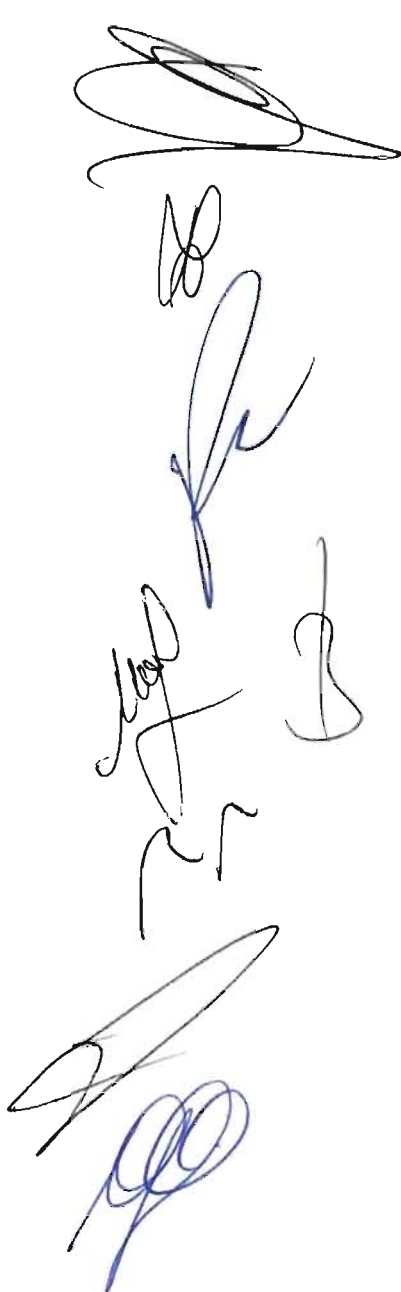
Art. 64
Comportamento da tenere in Aula

1. Nell'aula del Consiglio Grande e Generale i Consiglieri, i Segretari di Stato e tutti coloro che **vi** sono ammessi ~~in aula~~ devono ~~assumere~~ **tenere** un comportamento ~~decoroso~~ **dignitoso, consono alla sede istituzionale**. E' vietato assumere atteggiamenti o usare **abbigliamento** non confacenti al ~~prestigio~~ **decoro** del Consiglio Grande e Generale.
2. E' vietato pronunciare parole sconvenienti o turbare, con il proprio contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta.
3. L'Ufficio di Presidenza può adottare ~~ulteriori~~ norme regolamentari applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.



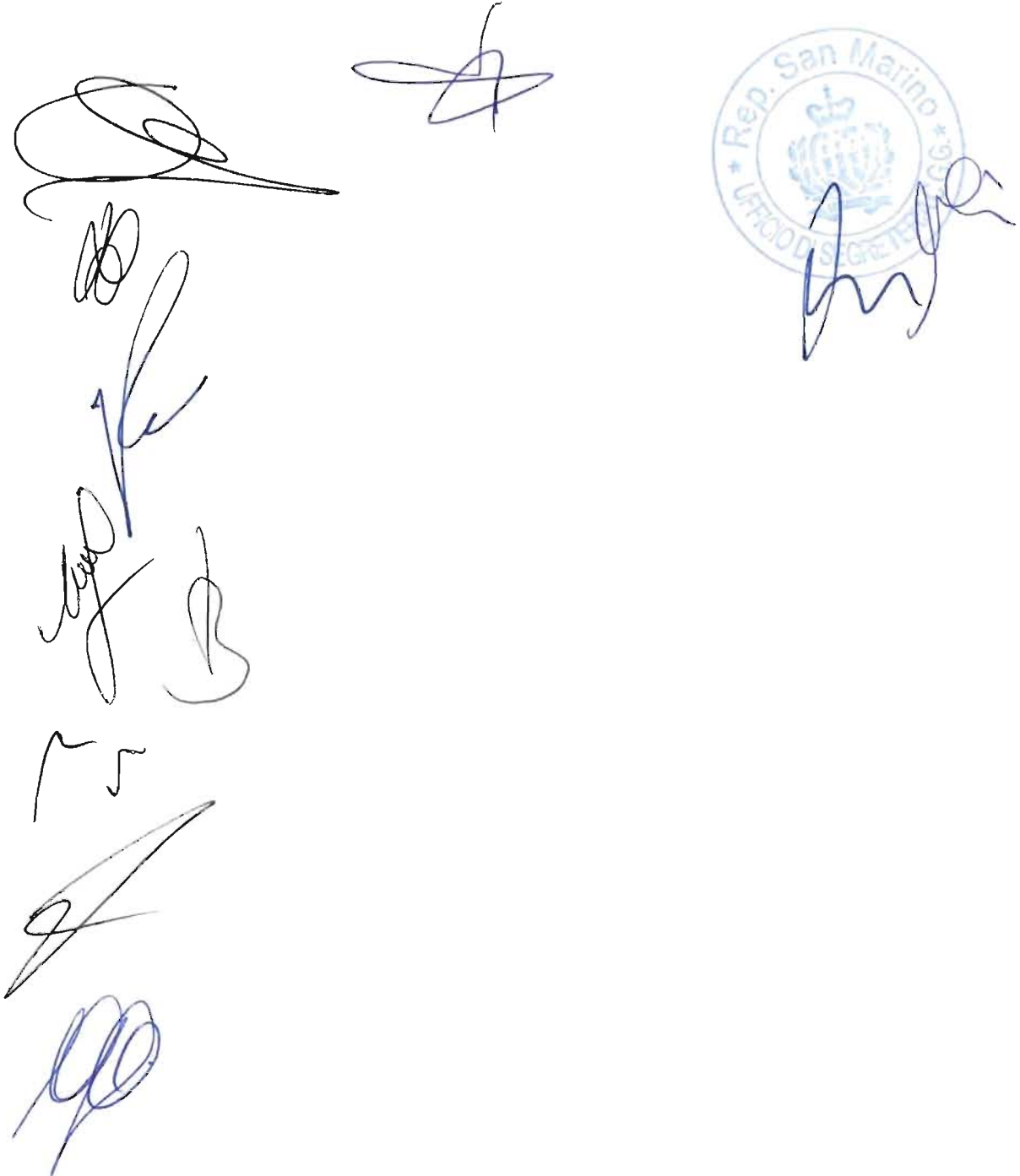
Art. 65
Richiami all'ordine

1. Se un Consigliere o un Segretario di Stato viola quanto disposto dal precedente articolo, la Reggenza lo richiama.
2. Qualora la Reggenza richiami all'ordine un Consigliere o un Segretario di Stato per più volte durante la stessa seduta o quando un Consigliere o un Segretario di Stato, indipendentemente da precedenti richiami, pronunci frase offensive, provochi tumulti o disordini nell'Aula, la Reggenza può disporre l'esclusione del Consigliere o **del Segretario di Stato** dall'Aula, anche per il resto della seduta o per più sedute.



Art. 66
Sospensione della seduta

1. Qualora sorga un tumulto in Aula e risultino vani i richiami all'ordine, la Reggenza sospende la seduta. Ripresa la seduta, se il tumulto continua la Reggenza dichiara tolta la seduta.



The image contains several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there is a large, stylized signature at the top, followed by a vertical column of smaller signatures. To the right of this column is a single, large, stylized signature. Further to the right is a circular official stamp of the San Marino Republic, featuring a coat of arms and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO SEGRETARIO". Overlaid on the bottom right of the stamp is a large, stylized signature.

Art. 67
Persone ammesse in Aula

1. Oltre ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, sono ammessi in Aula durante le sedute consiliari ~~i donzelli della Reggenza~~ **i dipendenti dell'Ufficio Segreteria Istituzionale** e ~~i funzionari preposti a fornire supporto amministrativo e tecnico all'attività consiliare.~~ **In fase di esame dei decreti legge e dei decreti delegati sottoposti a ratifica e in fase di seconda lettura dei progetti di legge non sottoposti all'esame in Commissione Consiliare Permanente, previa comunicazione alla Reggenza, sono altresì ammessi in Aula – funzionari e tecnici delle Segreterie di Stato e/o funzionari e tecnici della Pubblica Amministrazione al fine di fornire supporto al Segretario di Stato proponente o comunque relatore in materia.**

2. ~~Nessuna persona estranea al Consiglio Grande e Generale o ai servizi relativi o non autorizzata dalla Reggenza può introdursi nell'Aula Consiliare.~~

3. ~~Previo accredito presso l'Ufficio di Presidenza, da richiedersi preventivamente una tantum, e salvo revoca da parte dell'Ufficio di Presidenza per situazioni sopravvenute, le emittenti televisive sono ammesse dalla Reggenza ad effettuare riprese nell'Aula Consiliare sulla base di specifiche disposizioni stabilite dall'Ufficio di Presidenza con regolamento.~~

4. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio Grande e Generale dall'apposita **dalla** tribuna e ~~dagli spazi ad esso riservati~~, attenendosi ad un comportamento corretto e rimanendo in silenzio. **Appositi regolamenti disciplinano tale accesso.**

5. La Reggenza può fare allontanare coloro che, dalla tribuna, con il loro comportamento rechino disturbo ai lavori del Consiglio Grande e Generale ~~e coloro che non mantengono il silenzio.~~



The image shows several handwritten signatures in blue ink, some of which are stylized and overlapping. To the right, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO SEGRETARIA" at the bottom. A signature is written over the stamp.

TITOLO XI
COMPENSI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 68
Compensi ai Consiglieri

1) La corresponsione di compensi ai membri del Consiglio Grande e Generale per lo svolgimento del proprio ruolo istituzionale deve avvenire **nel rispetto del principio di equiparazione di trattamento**, a prescindere dalla condizione sociale e lavorativa di ciascun Consigliere.

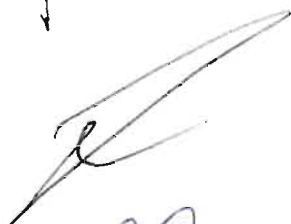
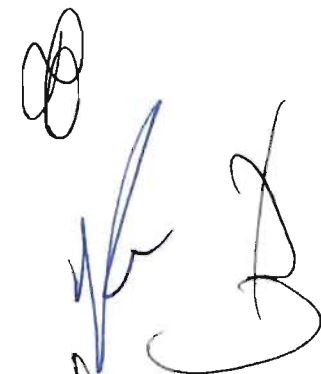
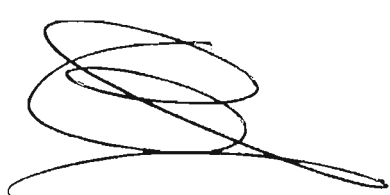
2) L'ammontare dei compensi e le modalità di corresponsione sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza tramite apposito regolamento, approvato a maggioranza dei due terzi.



The image shows several handwritten signatures in black ink on the left side of the page. In the center, there is a blue ink star symbol. On the right side, there is a blue circular stamp of the 'Ufficio di Presidenza' of the 'Rep. San Marino'. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Art. 69
Ulteriori prerogative dei Consiglieri – Cerimoniale

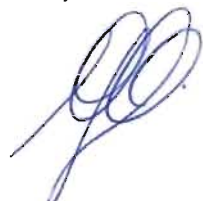
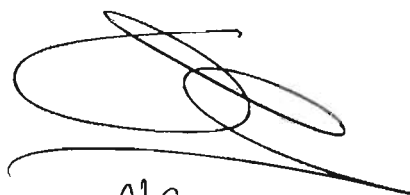
1. Ogni Consigliere ha diritto:
 - a) al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento da parte ~~della~~ **dell'Ufficio Segreteria Istituzionale**, valido per la Legislatura;
 - b) al saluto da parte delle Forze dell'Ordine e di tutti gli appartenenti ai Corpi Militari della Repubblica
 - c) all'utilizzo gratuito di tutti i parcheggi dello Stato in occasione di riunioni di organismi istituzionali di cui è membro;
2. I Consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie dello Stato ed agli eventi istituzionali. Le forme e **le** modalità di partecipazione sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla Segreteria ~~agli~~ **per gli Affari Esteri e dal Cerimoniale dello Stato**, sentito l'Ufficio di Presidenza.



TITOLO XII
DISPOSIZIONI VARIE

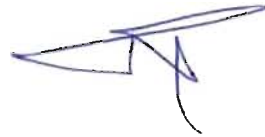
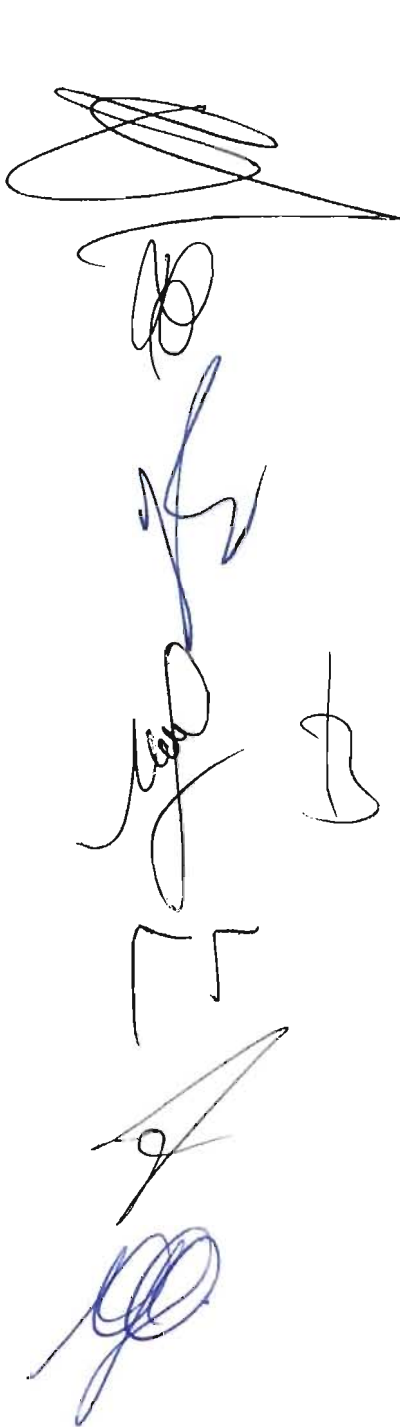
Art. 70
Funzioni amministrative

1. Le funzioni di supporto istituzionale, tecnico-giuridico e amministrativo al Consiglio Grande e Generale sono svolte dall'Ufficio Segreteria Istituzionale.



Art. 71
Predisposizione di regolamenti

1. L'Ufficio di Presidenza ha la facoltà di predisporre appositi regolamenti per quanto attiene a materie ad esso demandate dal **presente** Regolamento Consiliare, da altri provvedimenti legislativi ed in generale per materie di sua competenza.



TITOLO XIII

FUNZIONI, COSTITUZIONE, ORGANI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 72

Commissioni permanenti. Materie di competenza

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, ~~composte in modo da assicurare la presenza delle liste rappresentate in Consiglio e rispecchiare la proporzione dei Gruppi,~~ che hanno competenza ~~rispettiva per~~ **sulle** materie per ciascuna indicate:

I - Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica

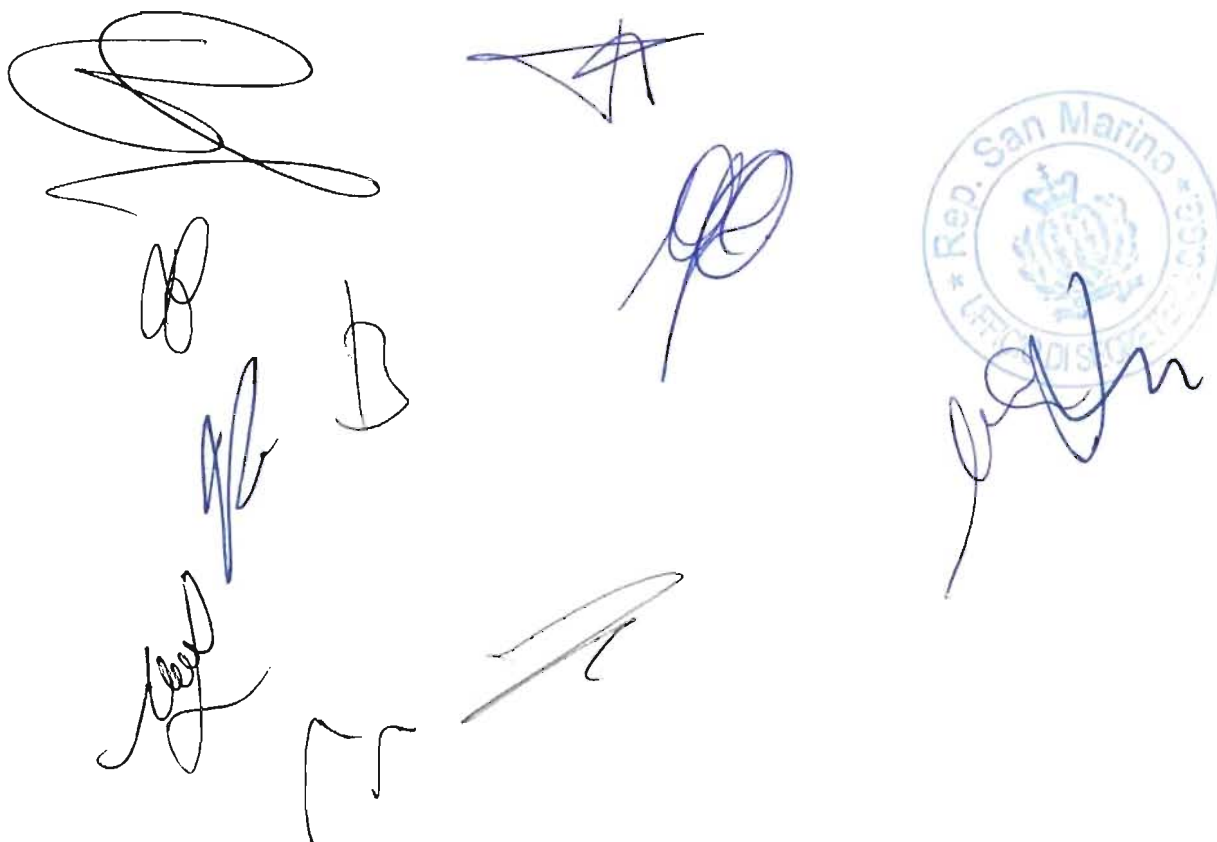
II - Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione

III - Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione

IV -- Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura

2. All'inizio di ogni legislatura con decreto reggenziale è ammessa una diversa ripartizione delle materie tra le Commissioni di cui al primo comma.

3. Il Consiglio Grande e Generale, a maggioranza dei due terzi ~~dei presenti~~, può sempre deliberare di nominare Commissioni Speciali, composte a norma del comma due e tre del articolo 74 del presente regolamento.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official seal of the Republic of San Marino, featuring the coat of arms and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO DISCIPLINARE". Overlaid on the seal is a blue ink signature.

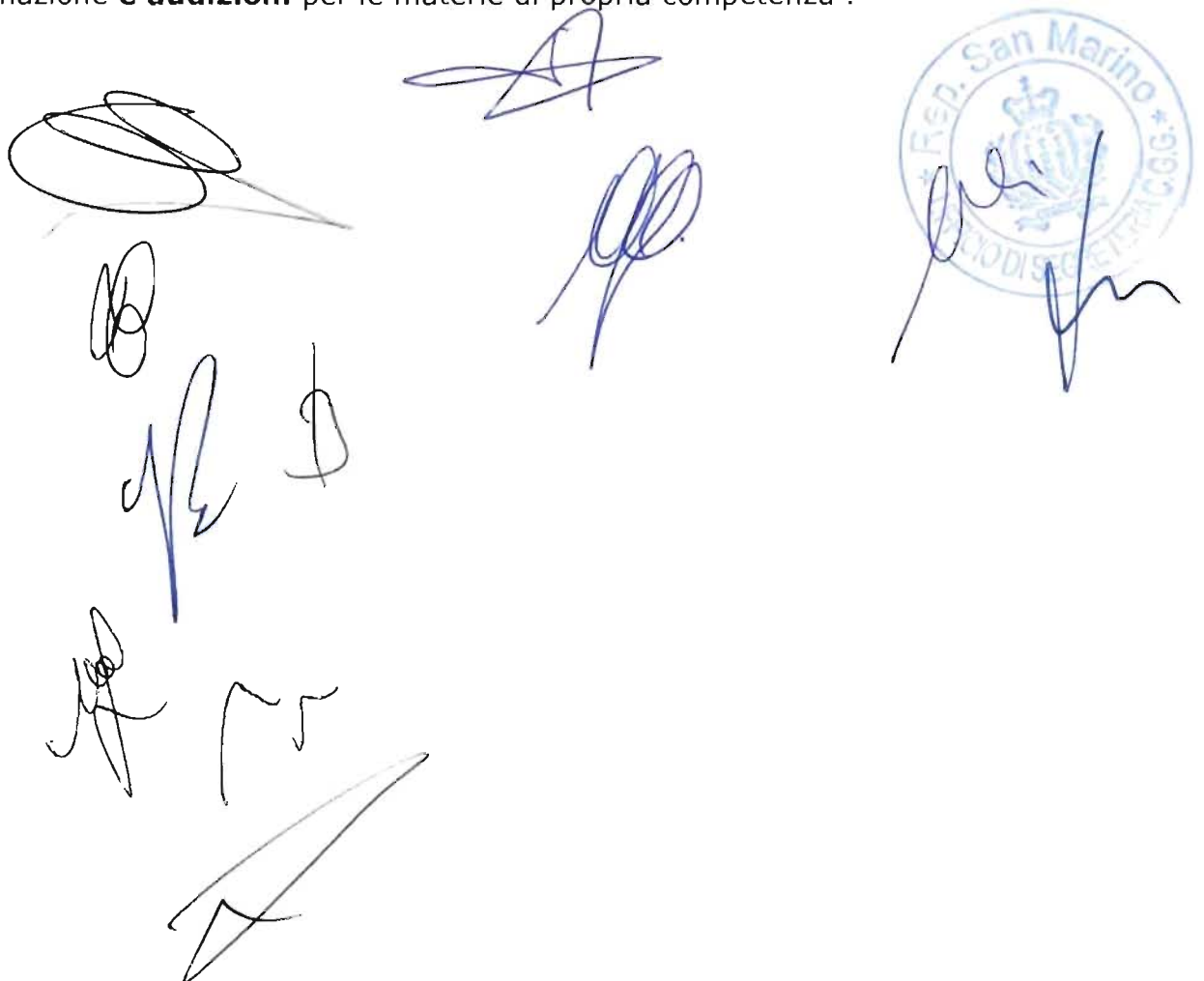
Art.73
Funzioni

1. Le Commissioni si riuniscono:

- a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge, ai sensi ~~del quinto comma dell'articolo 24 della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come specificato, ai sensi della presente legge, dal precedente articolo 72~~ **del comma 5 dell'articolo 26 e del comma 5 dell'articolo 28 di questo regolamento;**
- b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale ai sensi ~~del sesto comma dell'articolo 24 della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come modificato dall'articolo 72 della presente legge;~~ **del comma 7 dell'articolo 26 e del comma 4 dell'articolo 28 della presente legge;**
- c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;
- d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.

2. ~~Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione dei bilanci, dei consuntivi e la legge finanziaria e le mozioni presentate ai sensi dell'articolo 26 comma 6 del presente Regolamento.~~

3. Le Commissioni inoltre si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione **e audizioni** per le materie di propria competenza .



The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "DIPARTIMENTO DI LEGGI" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a signature in blue ink.

~~Formazione~~ **Composizione, nomina, durata**

1. All'inizio della Legislatura e comunque a seguito della formazione di un nuovo governo ciascun Gruppo e lista rappresentato in Consiglio Grande e Generale designa i propri componenti alle Commissioni Permanenti di cui all'articolo 72. Il rinnovo della composizione delle Commissioni a seguito di crisi di governo può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio della sessione in cui si discute ed ~~approva~~ **e si vota** il nuovo programma di Governo e si procede alla nomina del nuovo Congresso di Stato

2. Le Commissioni sono composte da quindici Consiglieri nominati in modo da garantire:

- a) la presenza di tutti i Gruppi e le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
- b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
- c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).

I Gruppi e le liste rappresentati in Consiglio possono designare uno stesso Consigliere a più Commissioni.

3. Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma la composizione delle Commissioni ~~dovrà essere~~ **viene** aggiornata tramite **decreto reggenziale, sentito l'Ufficio di Presidenza**.

4. Per la durata del mandato reggenziale i Capitani Reggenti non fanno parte delle Commissioni cui sono stati assegnati e sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai ~~rispettivi~~ **Liste di rispettiva** appartenenza.

5. La qualità di membro del Congresso di Stato è incompatibile con quella di membro delle Commissioni Consiliari Permanenti.

6. ~~La Reggenza comunica al Consiglio, che ne prende atto, la composizione delle Commissioni Permanenti~~ **Il Consiglio nomina i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti con presa d'atto delle designazioni indicate dai Gruppi e dalle Liste.**

7. Le Commissioni Permanenti durano in carica per l'intera legislatura, **salvo quanto previsto dal primo comma.**

8. **Il Reintegro del ruolo del Consigliere dopo l'eventuale periodo Reggenziale deve essere inteso anche nel rientro nelle commissioni in cui era stato precedentemente nominato.**

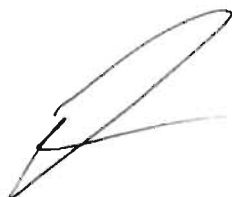


The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino. The stamp contains the text 'Rep. San Marino' at the top and 'UFFICIO DI PRESIDENZA' at the bottom, surrounding a central emblem.

Art. 75
Presidenza

1. Le Commissioni Permanenti, nella ~~loro~~ prima seduta **di insediamento** convocata dalla Reggenza, eleggono il Presidente e il vice Presidente. Finché non sia avvenuta l'elezione del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, dal Consigliere più anziano per età.

2. Il Presidente ed i membri di ciascuna Commissione si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, ~~della~~ **dell'Ufficio** Segreteria Istituzionale.

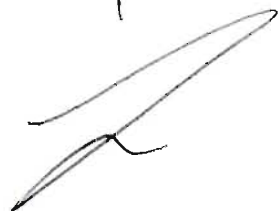
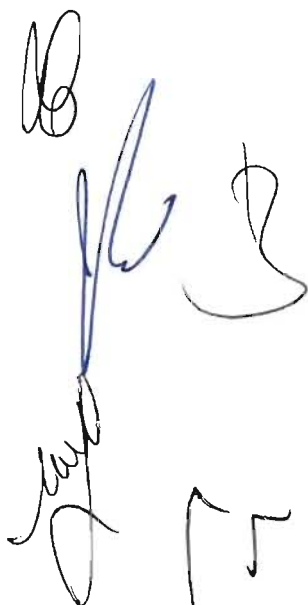
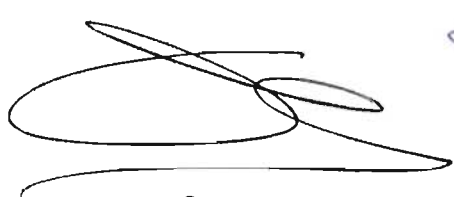


Art. 76
Elezione del Presidente

1 E' eletto Presidente, a scrutinio segreto, il Consigliere che ottenga i due terzi dei voti dei componenti la Commissione. Qualora, dopo due scrutini, nessuno riporti ~~la~~ **questa** ~~maggioranza di voti sopra prescritta~~, si procede al ballottaggio, a scrutinio segreto, tra i due Consiglieri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, il Consigliere più anziano per età.

2. Per l'elezione del vice Presidente si procede ~~a scrutinio segreto~~ ai sensi del primo comma. ~~Nel caso di parità di voti si applica quanto disposto dal primo comma.~~

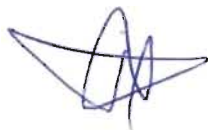
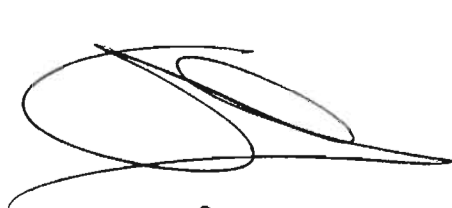
3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive. **Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di un nuovo presidente la convocazione della Commissione viene disposta dal vice presidente o, in caso di sua impossibilità o assenza, dal Consigliere membro della medesima più anziano nella carica e in caso di pari anzianità, il Consigliere più anziano di età. La presidenza della seduta verrà temporaneamente assunta in base alle medesime modalità.**



Art. 77

Funzioni del Presidente e del vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione, ne predispone l'ordine del giorno, apre e chiude le sedute e le sessioni, dirige il dibattito all'interno della Commissione.
2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale delle sedute.



TITOLO XIV

CONVOCAZIONI, SEDUTE E VERBALI

Art. 78 Convocazioni

1. Le Commissioni Permanenti sono convocate ~~la prima volta per l'insediamento~~ dalla Reggenza ~~per procedere al loro insediamento ed~~ **In tale seduta si procede** alla nomina degli organi di cui all'articolo 75. Successivamente sono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente sulla base di una programmazione ordinaria, per singola seduta o per sessioni, a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

~~2. In caso di necessità urgente le Commissioni Permanenti possano essere convocate con apposita seduta o sessione non prevista dalla programmazione ordinaria.~~

2. Le Commissioni Permanenti sono convocate **La convocazione avviene** con ~~avviso~~ **comunicazione**, redatta dalla ~~dall'Ufficio~~ Segreteria Istituzionale su disposizione del Presidente della Commissione, contenente l'indicazione del giorno della seduta, ~~oppure dell'articolazione in~~ **o dei giorni della** sessione, con l'ora ~~delle sedute~~ **il relativo orario**, e l'ordine del giorno.

3. ~~L'avviso è affisso all'albo del Pubblico Palazzo ed è consegnato a mezzo servizio postale per raccomandata, o a mano,~~ **La convocazione è trasmessa con posta elettronica** a tutti i Consiglieri - **anche quelli non membri della Commissione** - almeno cinque giorni prima della seduta **o sessione**. ~~Qualora richiesto dal singolo Consigliere, l'avviso di convocazione viene inviato tramite posta elettronica. Ogni convocazione deve essere comunicata alla Reggenza.~~

4. In casi di urgenza, ~~che debbono essere specificatamente motivati,~~ l'avviso di convocazione è ~~consegnato~~ **trasmesso** ai Consiglieri **sino al** giorno precedente a quello della seduta, ~~o~~ **all'inizio** della sessione.

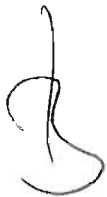
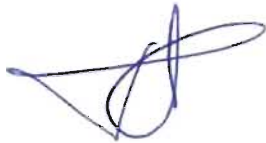
6. ~~L'avviso di convocazione è indirizzato ai Consiglieri al loro domicilio notificato alla Segreteria Istituzionale; i Consiglieri non residenti in territorio devono eleggere domicilio nella Repubblica.~~



The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino, which includes the text "Rep. San Marino" and a central emblem. A signature is written over the stamp.

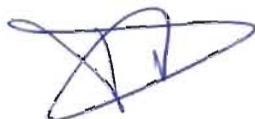
Art. 79
Convocazioni straordinarie

1. Le Commissioni sono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, dal Presidente quando ne faccia richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato oppure un terzo dei componenti della Commissione stessa.
2. Se il Presidente non procede alla convocazione straordinaria **richiesta ai sensi del precedente comma**, ~~secondo quanto previsto dal comma 1 precedente~~, la Commissione Permanente viene convocata direttamente dalla Reggenza.
3. **In caso di necessità ed urgenza possano essere convocate sedute o sessioni non previste dalla programmazione ordinaria.**



Art. 80
(Inversione di pagina)
Sessioni. Rinvio

1. I lavori delle Commissioni possono essere organizzati per sessioni, con prosecuzione dell'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.
2. Qualora i lavori di una Commissione si svolgano ai sensi del primo comma si procede a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

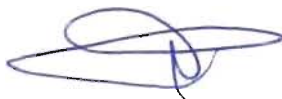


Art. 81

(inversione di pagina)

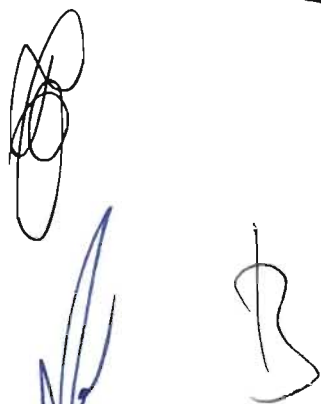
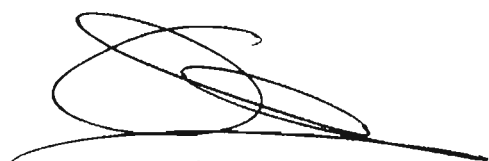
Coordinamento

1. La Reggenza convoca periodicamente i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti al fine di coordinarne i lavori con l'attività del Consiglio Grande e Generale ~~in seduta plenaria~~. Alle riunioni partecipa un membro del Congresso di Stato.



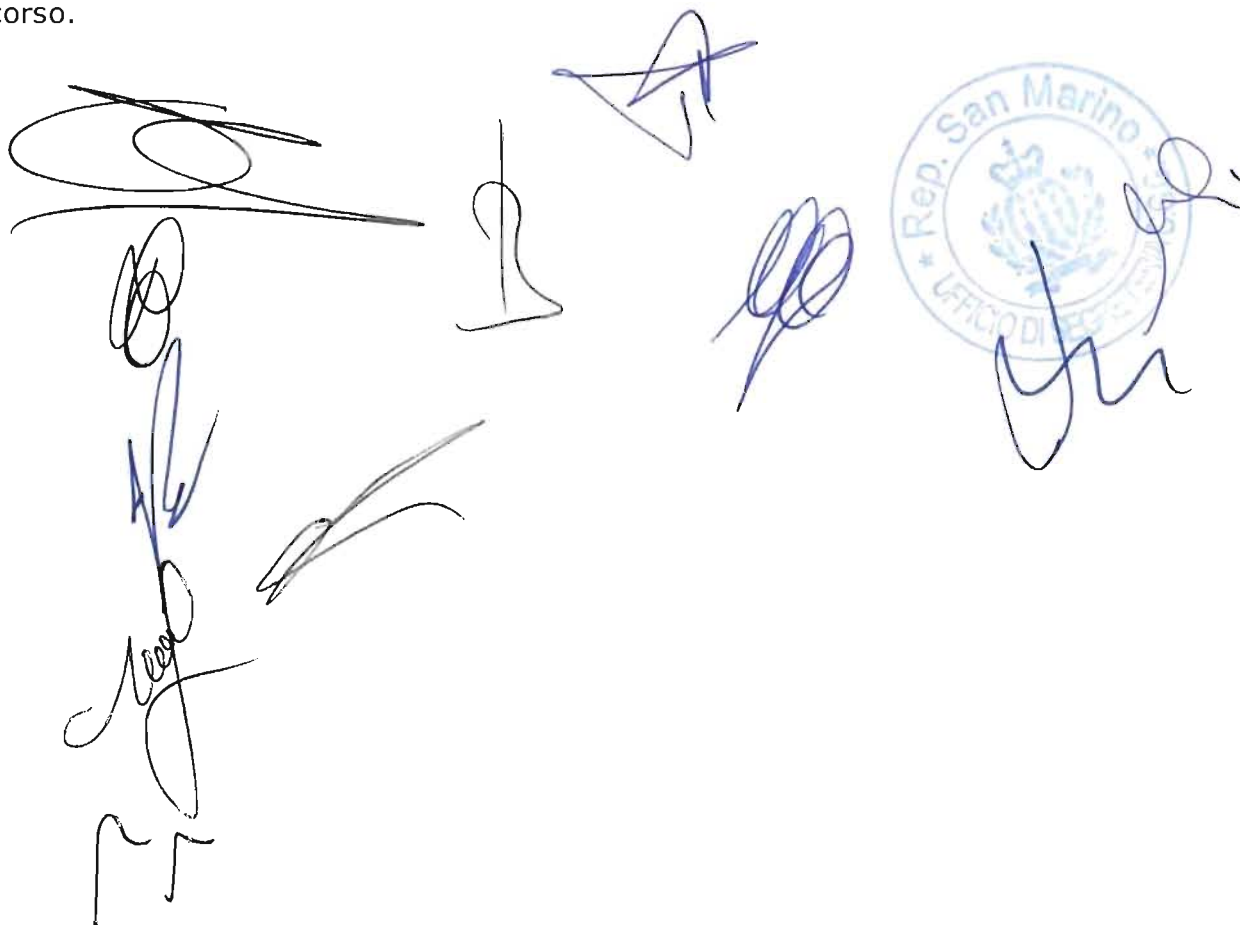
Art. 82
Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei loro componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta con appello nominale. Nel corso di questa ciascun componente, prima di ogni deliberazione, può richiedere la verifica del numero legale.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per **un massimo di un'ora**. Qualora alla ripresa dopo la sospensione non si sia formato il numero legale, il Presidente toglie la seduta convocando quella successiva con l'indicazione della data e dell'ora e con il medesimo ordine del giorno della seduta **andata** deserta. **La nuova seduta è così convocata senza ulteriore formalità anche nei confronti dei Consiglieri assenti.**



Art. 83
Registrazione delle presenze

- 1 Il Presidente della Commissione prende nota dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei Consiglieri che si assentano.
2. Il Consigliere che entra **in** aula dopo l'inizio della seduta, o dopo una verifica del numero legale di cui all'articolo 82, deve darne comunicazione al Presidente e richiedere la tessera magnetica che abilita la sua postazione **al sistema microfonico e alla votazione elettronica**.
3. Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione al Presidente e deve consegnare la tessera magnetica ~~che abilita la sua postazione al sistema microfonico e alla votazione elettronica~~.
4. Anche al fine del corretto computo dei compensi da erogarsi per la funzione di membro di commissione, al Presidente è affidato il compito di verificare la effettiva presenza in Aula dei Consiglieri che risultano registrarti sul modulo dell'appello.
5. Al fine del computo di cui al precedente punto 4, al Consigliere che entra in aula in ritardo rispetto all'orario dell'appello, ~~verrà~~ **viene** decurtato il gettone di presenza ~~di un~~ **del** 10% ogni 30 minuti a partire dal quindicesimo minuto di ritardo.
6. Al fine del computo di cui al precedente ~~punto~~ **comma** 4, al Consigliere che esce ~~e~~ dall'aula e da Palazzo in anticipo rispetto all'orario di fine sessione, ~~verrà~~ **viene** decurtato il gettone di presenza ~~di un~~ **del** 10% ogni 30 minuti.
7. ~~Saranno~~ **Sono** ritenuti assenti ingiustificati i Consiglieri che, non avendo segnalato la propria assenza a norma del comma 3, non ~~raggiungono~~ **rientrano in** l'aula entro cinque minuti dalla verifica delle ~~tessere magnetiche~~ **presenze** richiesta ~~da un qualsiasi consigliere~~, ai sensi del articolo 21, comma 3. In tal caso, stante la mancata comunicazione all'~~Ufficio di Segreteria~~ **al Presidente** come ~~stabilito~~ **previsto** nel precedente punto **al comma** 2, al Consigliere che ~~risultasse~~ **risulta** assente ingiustificato ~~verrà~~ **viene** decurtato l'intero gettone di presenza della ~~sessione~~ **seduta** in corso.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular blue stamp that reads "Rep. San Marino" around the top and "UFFICIO DI SEGRETERIA" around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 84
Votazioni

1. ~~Per quanto attiene alla disciplina delle~~ **Le** votazioni nelle Commissioni Permanenti ~~si fa riferimento a~~ **si svolgono secondo** quanto previsto dal Titolo VII del presente regolamento.

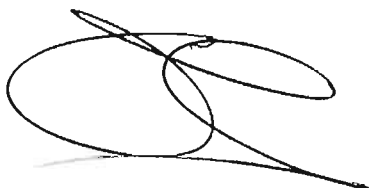


The image contains several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there is a large, stylized signature at the top, followed by a vertical column of four smaller signatures. To the right of this column is a single signature. Further to the right is a circular official stamp of the Republic of San Marino, featuring the coat of arms and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO DI SEGRETERIA". Overlaid on the stamp is a signature.

Art. 85

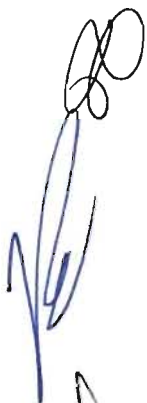
Processo verbale delle sedute delle Commissioni

1. Di ogni seduta delle Commissioni si redige il processo verbale. Alla redazione del processo verbale sovrintende il Presidente ~~di ciascuna Commissione.~~
2. Per la redazione dei verbali e comunque per quanto attiene a questa materia si applicano le disposizioni del Titolo ~~VI della Legge 11 marzo 1981, n.21 così come~~ **VII della presente legge.**



Art. 86
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni Permanenti sono pubbliche, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, **commi 4 e 5**.
2. In seduta segreta possono essere trattati, previa decisione del Presidente Presidenza ~~dopo avere sentito~~ **sentiti i membri della Commissione, uno in rappresentanza** ~~rappresentanti~~ di ciascun Gruppo Consiliare e Lista, argomenti che necessitano di maggiore riservatezza.
3. La Commissione Permanente, a maggioranza dei due terzi ~~dei presenti~~, può sempre deliberare che un argomento già iscritto all'ordine del giorno in seduta pubblica venga trattato in seduta segreta.
4. Nel caso in cui la riunione si svolga in seduta segreta ogni membro della Commissione, ed i Consiglieri non membri presenti, sono tenuti al segreto su quanto abbia costituito oggetto di tale seduta.
5. **Oltre ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, sono ammessi in Aula durante le sedute delle Commissioni i dipendenti dell'Ufficio Segreteria Istituzionale nonché i funzionari e i tecnici delle Segreterie di Stato e/o i funzionari, consulenti e i tecnici della Pubblica Amministrazione al fine di fornire supporto al Segretario di Stato proponente o comunque relatore in materia.**



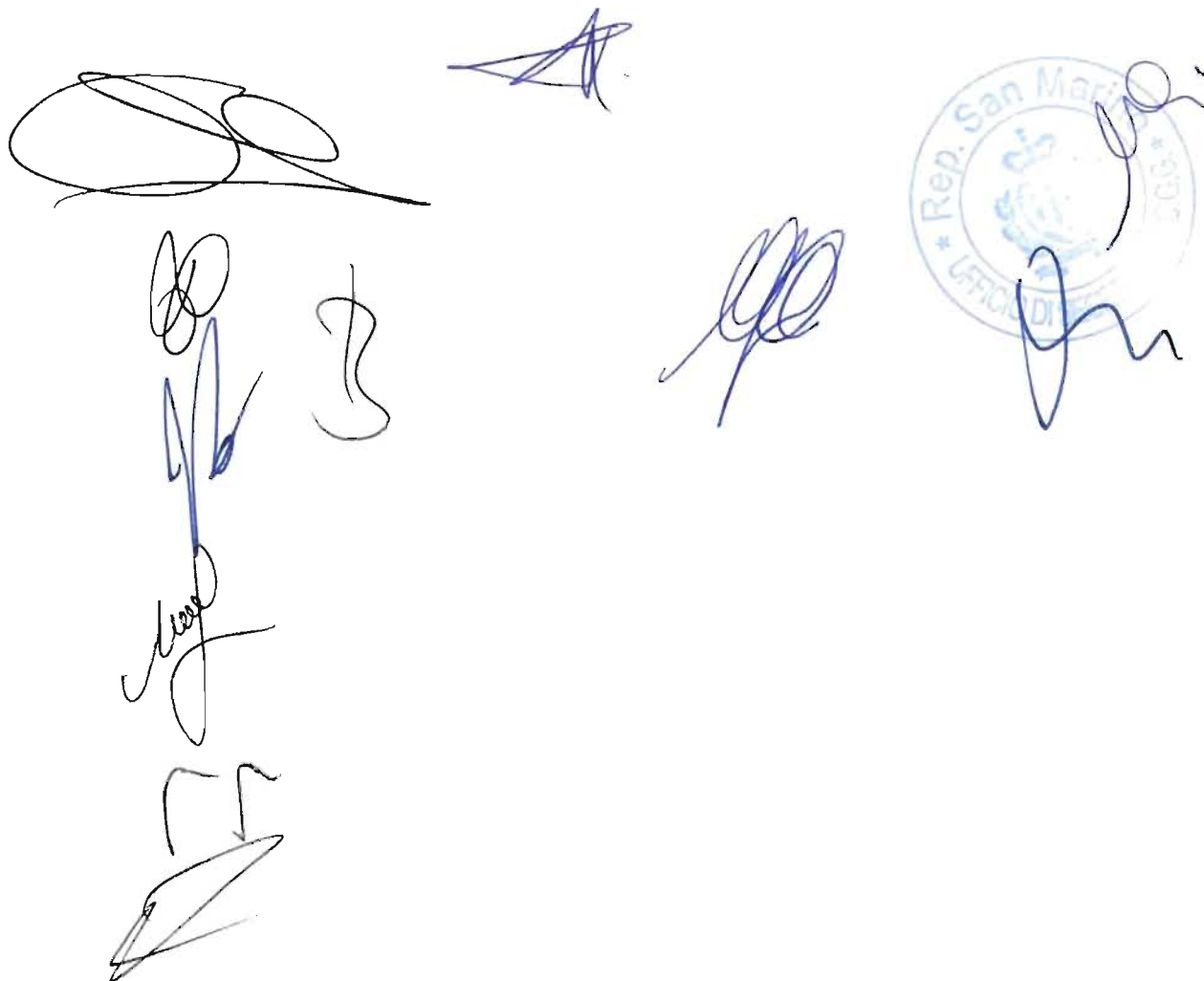
TITOLO XV

RAPPORTI **DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI** CON LA REGGENZA E CON IL CONGRESSO DI STATO

Art. 87

Partecipazione della Reggenza e del Congresso di Stato ai lavori delle Commissioni

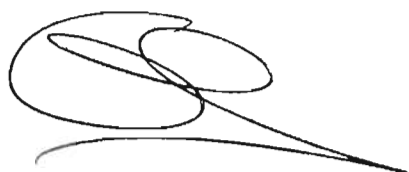
1. La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, ~~senza diritto di voto~~.
2. La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Per i membri del Congresso di Stato la facoltà di parlare è attribuita dal presidente della commissione, previa richiesta, appena l'ordine dei lavori lo consenta.
3. I membri del Congresso di Stato hanno l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta queste lo richiedano. In caso di impedimento potranno delegare un altro membro di Governo.
4. Su richiesta della commissione o del presidente, e per particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, possono partecipare alle riunioni delle commissioni funzionari e tecnici della Pubblica Amministrazione, **nonché richiedere apposito supporto informatico**.
5. I Segretari di Stato, qualora siano relatori di un comma iscritto all'ordine del giorno, previa comunicazione al Presidente, possono farsi assistere da funzionari e tecnici della Pubblica Amministrazione.



The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular official stamp of the "Rep. San Marino" (Repubblica di San Marino) with the text "UFFICIO DIRETTORE" and "CASA" visible. Overlaid on and around the stamp are more handwritten signatures in blue ink.

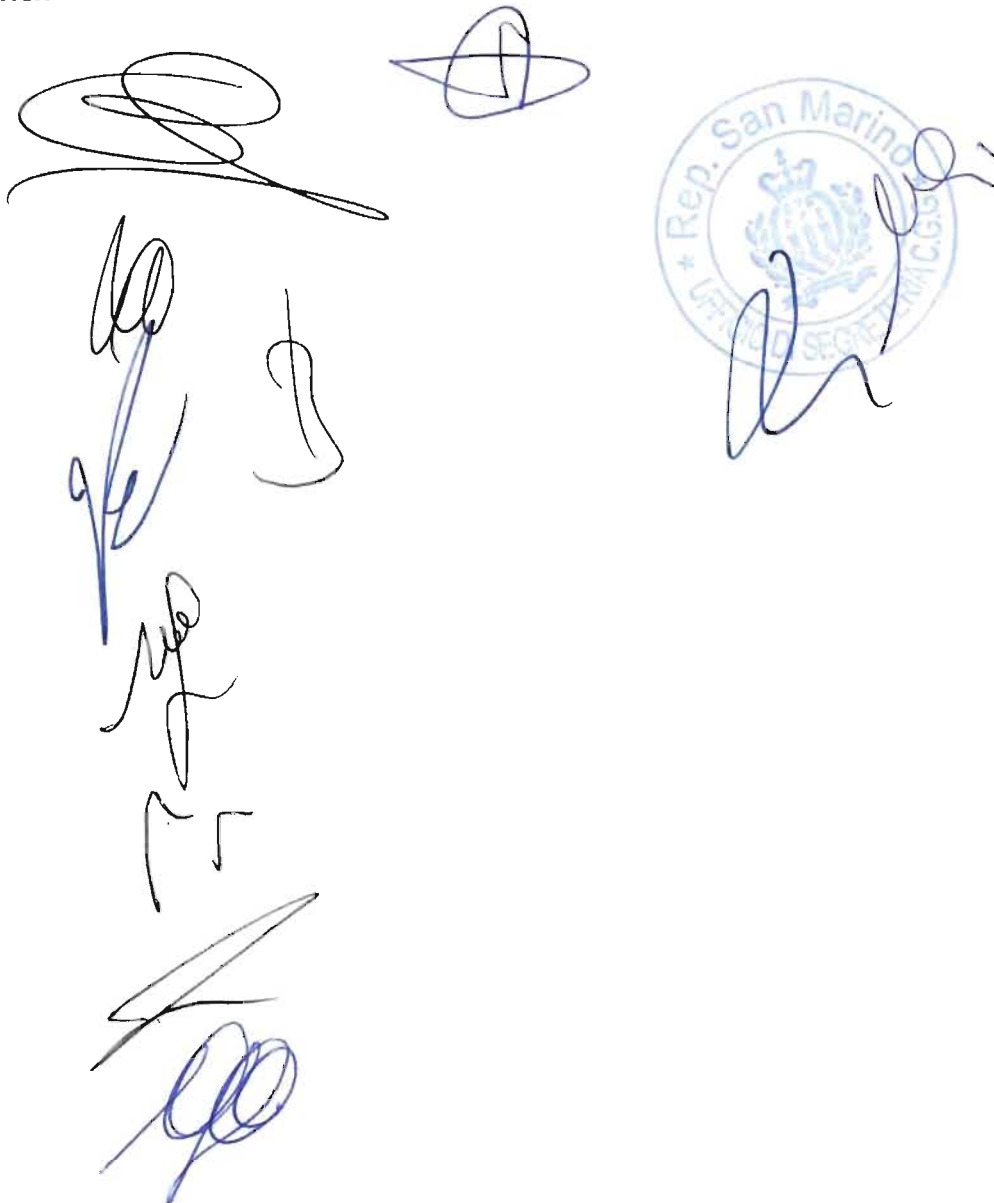
Art. 88
Comunicazioni

1. All'inizio di ogni seduta o sessione **delle Commissioni Consiliari Permanenti**, la Reggenza, il Presidente della Commissione, i membri del Congresso di Stato e i Consiglieri membri della Commissione, **nel tempo massimo di cinque otto minuti ciascuno**, danno le comunicazioni che ritengono opportune o che sono dovute a norma di legge, ~~nel tempo massimo di cinque minuti~~. Il Presidente, sentito i rappresentanti dei Gruppi Consiliari presenti in Commissione, può accordare tempi maggiori per comunicazioni di particolare importanza.



Art. 89
Ordine del giorno

1. Ciascuna Commissione può trattare soltanto gli argomenti ~~inseriti ne~~ **iscritti** all'ordine del giorno della seduta o sessione, secondo la successione preventivamente stabilita.
2. Ciascuna Commissione, su proposta del Presidente, di propria iniziativa o perché gliene abbia fatto richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato o un membro della Commissione, può deliberare l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ovvero, in caso di urgenza, l'inserimento di argomenti non iscritti.
3. La deliberazione di cui al secondo comma è adottata con votazione per alzata e seduta a maggioranza di due terzi dei presenti. Hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto **non più di un membro della commissione a favore e uno contrario** ~~della durata massima per un massimo di cinque minuti ciascuno, non più di un membro della commissione a favore e uno contrario.~~
4. E' in facoltà del proponente decidere di soprassedere all'esame di un argomento iscritto all'ordine del giorno o di ritirarlo. La Commissione prende atto.
5. **Qualora un componente delle commissioni richiede un rinvio e/o sospensione di un argomento contenuto in un comma previsto all'odg, può essere deliberato attraverso la votazione con maggioranza dei 2/3 dei presenti.**



The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text "Rep. San Marino" at the top and "UNITED SECRETARY OF STATE" at the bottom. A signature is written over the stamp.

TITOLO XVI

ASSEGNAZIONI E PARERI

Art. 90

Assegnazione dei progetti di legge e degli argomenti alle Commissioni

1. La Reggenza, ~~sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale,~~ indica a quale delle commissioni **consiliari** permanenti competenti per materia ~~dovranno~~ **devono** essere assegnati i progetti di legge ~~inseriti~~ **iscritti** all'ordine del giorno del Consiglio una volta che questo abbia deliberato ai sensi ~~del quarto e quinto comma~~ **dei commi 4 e 5** dell'articolo 28, ~~e dell'articolo 29~~ della presente legge. La Reggenza, inoltre, ~~sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,~~ assegna alle commissioni permanenti competenti per materia gli altri argomenti che le medesime commissioni sono chiamate ad esaminare o sui quali sono chiamate a deliberare a norma della presente legge e ne dà comunicazione al Consiglio.

1bis. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei presenti (quale???) può sempre deliberare l'assegnazione ad una diversa Commissione.

2. Dopo l'espletamento della procedura da seguire per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge ~~ai sensi del quarto e quinto comma~~ **dei commi 4 e 5** dell'articolo 28 ~~e dell'articolo 29~~ della presente legge, la Reggenza dispone che il medesimo progetto sia trasmesso alla commissione consiliare permanente competente affinché lo esamini ed eventualmente deliberi conformemente alle relative procedure.

3. Qualora lo ritenga opportuno, la Reggenza, **sentito l'Ufficio di Presidenza,** può disporre che un progetto di legge sia assegnato a più commissioni per l'esame e la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni stesse.

4. L'esame dell'articolato di legge da parte della Commissione non ~~potrà~~ **può** iniziare se non trascorso il termine di cinque giorni dall'assegnazione del progetto di legge, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

5. I membri delle Commissioni - **al fine dell'espletamento delle loro funzioni** - hanno accesso a tutti gli atti, delibere del Congresso di Stato, di altre Commissioni e di ogni altro organismo ed ente pubblico, salvo quelli che per loro natura hanno carattere riservato.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the 'Rep. San Marino' with the text 'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE' around the perimeter. A signature is written over the stamp.

Art. 91
Conflitti di competenza

1. Se la Commissione a cui è stato assegnato un progetto di legge o un argomento si ritiene incompetente, ne riferisce alla Reggenza che decide, **sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale**, dandone successiva comunicazione al Consiglio.
2. Se più Commissioni si ritengano competenti, ne riferiscono alla Reggenza che decide in via definitiva, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate **e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio**. Della decisione è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.



Art. 92
Pareri sui progetti di legge e sugli argomenti

1. La Reggenza può disporre che su un progetto di legge o su di un argomento assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione permanente.
2. Qualora una Commissione, alla quale sia stato assegnato un progetto di legge o un argomento, ritenga utile sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta tramite la Reggenza. Parimenti si procede qualora una Commissione ritenga utile esprimere un parere su progetti di legge o su argomenti che siano stati assegnati a Commissione diversa.
3. Il parere è espresso per iscritto dal Presidente della Commissione che lo presta o da un componente della Commissione delegato dal Presidente ed allegato alla relazione che la Commissione competente presenta al Consiglio, nei casi in cui questa sia prevista.



The image shows several handwritten signatures in blue ink, some of which are stylized and overlapping. To the right, there is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI LEGISLAZIONE" at the bottom, with a central emblem featuring a crown and a shield. A signature is written over the stamp.

Art. 93

Termini per la prestazione dei pareri

1. La Commissione interpellata per un parere deve comunicarlo entro il termine di quindici giorni, salvo che la Reggenza non stabilisca un termine diverso, maggiore o minore, tenuto conto delle circostanze e dell'urgenza.
2. Se la Commissione interpellata reputa di non esprimere alcun parere è tenuta a darne comunicazione nei termini stabiliti. Trascorso tale termine si intende che essa reputa comunque di non esprimere alcun parere.
3. La Commissione interpellata può richiedere alla Reggenza una sola proroga del termine stabilito, che non potrà essere di durata superiore alla durata del termine originario.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino, featuring the coat of arms and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO SEGRETARIO". A signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, there is a large, stylized signature in blue ink.



TITOLO XVII

PROCEDURA IN SEDE REFERENTE E REDIGENTE

Art. 94

Procedura delle Commissioni in sede referente

1. L'esame, la discussione e la votazione dei progetti di legge da parte delle commissioni consiliari permanenti in sede referente si svolge a norma delle disposizioni sull'esame, discussione e votazione dei progetti di legge nel consiglio, in quanto applicabili e salvo non sia disposto diversamente.
2. L'esame è introdotto da una illustrazione svolta dal proponente ~~per la~~ **della** durata massima di venti minuti. In caso di sua assenza il proponente incarica di ciò il Presidente o un membro della commissione. All'illustrazione segue una discussione di carattere generale e sommaria sull'intero progetto, a cui ogni membro può intervenire per la durata di dieci minuti. Segue la replica del proponente per quindici minuti e le repliche dei membri della commissione per cinque minuti. Infine il proponente conclude il dibattito con un intervento della durata massima di cinque minuti.
3. Se il Consigliere proponente del progetto non è membro della commissione, dovrà essergli comunicata l'avvenuta convocazione della commissione per l'esame del progetto. In tal caso il proponente del progetto, che non sia membro della commissione, può partecipare alle riunioni ~~della commissione~~ senza diritto di voto.
4. Tutti i Consiglieri possono presentare o, qualora non siano membri della commissione, trasmettere per mezzo del Presidente della medesima commissione, in forma scritta articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli del progetto o su parti di articolo.
5. Qualora i Consiglieri proponenti degli emendamenti non siano membri della commissione, possono richiedere di illustrarli alla commissione, senza diritto di voto.
6. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare senza diritto di parola anche consiglieri non membri.
7. Il Congresso di Stato può presentare in forma scritta, **ed illustrarli senza diritto di voto**, articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli del progetto o su parti di articolo. ~~E' facoltà del Congresso di Stato di illustrare tali emendamenti, senza diritto di voto, davanti alla Commissione.~~
8. Tutti gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sui singoli articoli o parti di essi possono essere presentati prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono.
9. Il Presidente, il proponente e il Congresso di Stato possono presentare articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli o su parti di essi o emendamenti su emendamenti già presentati e discussi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, anche se sia stata conclusa la relativa discussione, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli.
10. La discussione degli articoli e degli emendamenti e le votazioni sugli stessi si svolge secondo l'ordine previsto per la discussione e la votazione sugli articoli e sugli emendamenti in Consiglio.
11. Dopo la votazione finale la Commissione nomina tra i suoi membri un relatore incaricato di riferire al Consiglio sul progetto di legge esaminato in prima lettura. La relazione deve essere presentata ~~entro un termine fissato dalla Commissione a maggioranza e comunque non superiore a~~ **entro** quindici giorni dalla data

dell'incarico, prorogabile una sola volta **al massimo** per un pari periodo **attraverso una comunicazione ai Consiglieri da parte della Segreteria Istituzionale su richiesta motivata dal relatore**. Le minoranze possono presentare le relazioni nello stesso termine attribuito al relatore di maggioranza. L'eventuale proroga giova anche a favore delle relazioni di minoranza.

12. Entro cinque giorni dal deposito della relazione, il presidente della commissione trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale il progetto di legge completo della relazione, delle eventuali relazioni di minoranza, degli eventuali pareri e comunque di tutti i suoi allegati. **L'Ufficio Segreteria Istituzionale provvede immediatamente al suo inserimento sul sito web del Consiglio.**

13. ~~Il progetto di legge, pervenuto al Consiglio per la seconda lettura, è accessibile ai Consiglieri, completo di tutte le relazioni e degli allegati, al più presto e comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione. In ogni caso~~ La relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza possono essere integrate oralmente dai rispettivi relatori durante la discussione in Consiglio Grande e Generale.

14. Gli emendamenti proposti e respinti con la maggioranza semplice dalla commissione consiliare competente in sede referente ai sensi del presente articolo, possono essere ripresentati al Consiglio Grande e Generale in seconda lettura, su richiesta di almeno sei Consiglieri. E' fatta salva l'eccezione per emendamenti per errore materiale. Non possono in tale sede essere presentati nuovi emendamenti, salvo che essi non siano sottoscritti dalla maggioranza qualificata dei due terzi di Consiglieri.

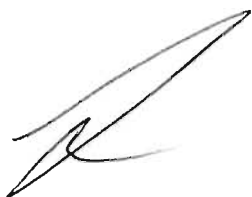
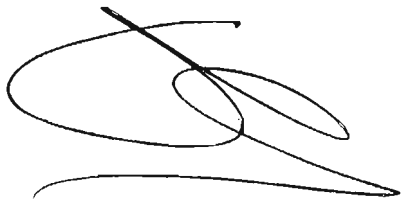


The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is an official circular stamp of the Republic of San Marino. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO DI SEGRETARIA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a signature in blue ink.

Art. 95

~~Comunicazioni della Reggenza dei progetti approvati in prima lettura~~

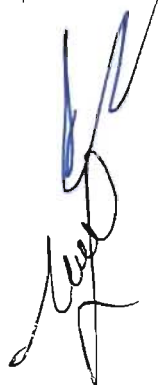
~~1. — La Reggenza dà notizia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, anche ai fini della loro inclusione nel relativo ordine del giorno per la seconda lettura, dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede referente.~~



Art. 95

Procedura delle Commissioni in sede redigente. Votazione finale dei progetti di legge da parte del Consiglio

1. Per l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge assegnato ad una commissione consiliare permanente in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 29.
2. Il Consiglio può stabilire, con la delibera che assegna alla commissione consiliare permanente competente l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge in sede redigente, criteri e principi direttivi ai quali la Commissione dovrà attenersi.
3. Esaurita l'approvazione dei singoli articoli, la commissione nomina tra i suoi membri i relatori, o il relatore unico, con l'incarico di redigere la relazione scritta assegnandogli un termine prorogabile una sola volta.
4. Entro cinque giorni dal deposito della relazione il Presidente trasmette il progetto di legge con la relazione e tutti i suoi allegati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine dell'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio per la sua approvazione finale.
5. In sede di Consiglio Grande e Generale hanno facoltà di intervenire nel dibattito generale il relatore della commissione alla quale il progetto di legge è stato deferito in sede redigente, i relatori di minoranza ed i consiglieri a norma dell'articolo 35 della presente legge.
6. Il progetto di legge viene quindi posto alla votazione finale, senza l'esame dell'articolo, secondo le procedure previste dal Titolo VII della presente legge, **previa facoltà di fare dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 30**



TITOLO XVIII

ATTIVITÀ CONOSCITIVA E DI INDIRIZZO

Art. 96

Informazioni e chiarimenti richiesti al Congresso di Stato

1. Le commissioni consiliari permanenti possono richiedere al Congresso di Stato che siano fornite informazioni su questioni relative alle materie di propria competenza.
2. Le commissioni possono inoltre richiedere al Congresso di Stato chiarimenti su questioni amministrative e politiche relative alle materie di propria competenza.
3. Le commissioni possono chiedere al Congresso di Stato che riferisca, anche in forma scritta, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ~~a~~ **mozioni a risoluzioni, istanze d'arengo** e ordini del giorno approvati dal Consiglio o dalle commissioni permanenti, riguardanti materie di propria competenza.
4. Il Congresso di Stato può rispondere per mezzo di propri membri, ovvero può richiedere che le informazioni, i chiarimenti e le relazioni di cui ai commi precedenti siano fornite o integrate mediante l'audizione di funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione o alle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 97

Comunicazioni del Congresso di Stato

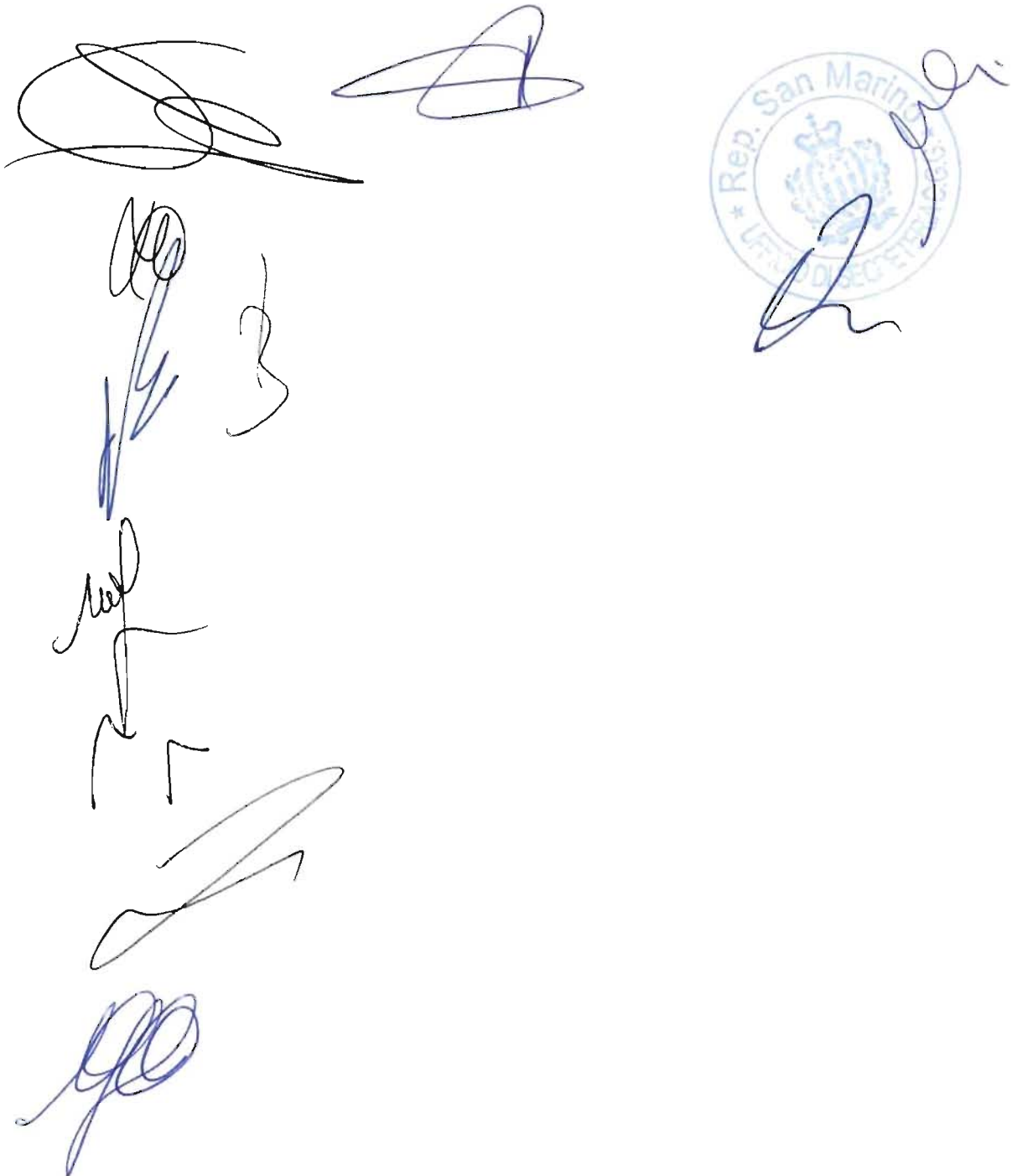
1. ~~I membri del Congresso di Stato possono intervenire nelle sedute delle commissioni consiliari permanenti per farvi comunicazioni.~~



Art. 97

Acquisizione di elementi informativi sui progetti di legge e sugli argomenti

1. Le commissioni consiliari permanenti, quando se ne presenti la necessità in ordine all'esame di un progetto di legge o di un argomento di propria competenza, possono richiedere al Congresso di Stato che disponga affinché le amministrazioni e gli enti e aziende soggette al controllo dei rispettivi dicasteri forniscano notizie e dati di carattere amministrativo o tecnico rilevanti per l'esame del progetto o dell'argomento.
2. Le notizie e i dati di cui al primo comma possono essere forniti anche per mezzo dell'intervento personale alle sedute della commissione interessata di funzionari o amministratori a ciò espressamente autorizzati dalle Segreterie di Stato di competenza.

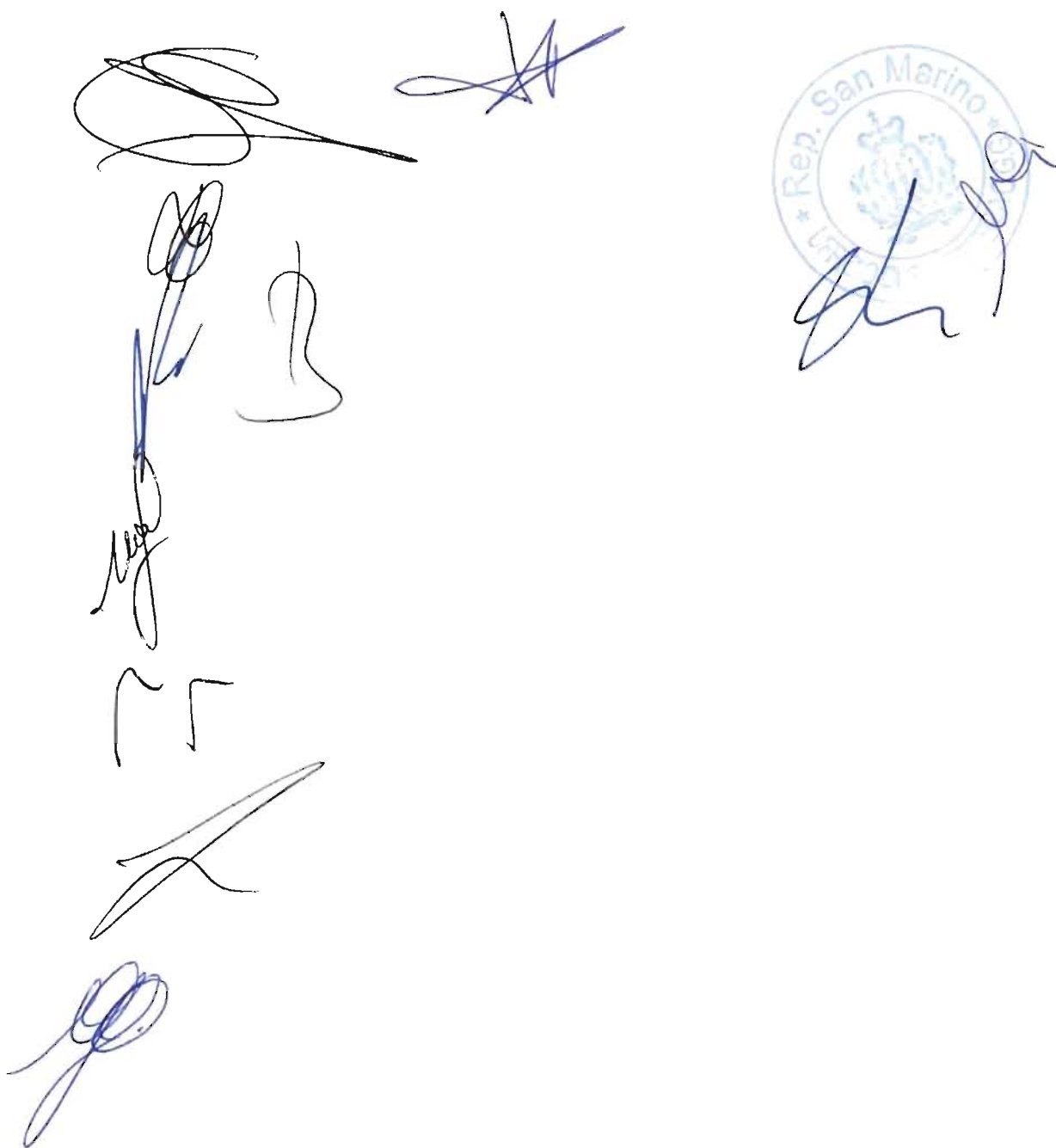


The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino. The stamp features the coat of arms of San Marino in the center, surrounded by the text "Rep. San Marino" at the top and "UFFICIO SEGRETERIA DI STATO" at the bottom. A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 98

Relazioni, proposte e risoluzioni di iniziativa delle Commissioni

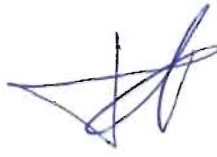
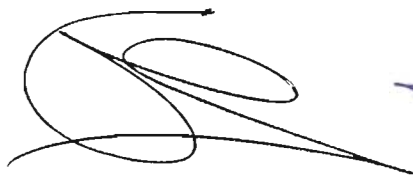
1. Le commissioni possono presentare al Consiglio, di propria iniziativa, nelle materie di propria competenza le relazioni e le proposte che ritengano opportune.
2. Le commissioni, per gli argomenti di propria competenza sui quali non devono riferire al Consiglio, ~~su proposta di un loro componente~~, possono votare risoluzioni intese a manifestare gli orientamenti o a definire gli indirizzi che esse ritengano opportuni in ordine a specifici argomenti. Alle discussioni di cui al presente comma deve essere invitato un membro del Congresso di Stato.
3. Per l'istruttoria necessaria nell'espletamento dei compiti di cui al primo e secondo comma si applicano le norme degli articoli **96 e 97** della presente legge.
4. Le risoluzioni sono trasmesse, accompagnate da una relazione scritta, alla Reggenza affinché le comunichi al Consiglio Grande e Generale.



The image shows a collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged vertically on the left side of the page. To the right of these signatures is a circular official stamp of the Republic of San Marino, featuring the coat of arms and the text "Rep. San Marino". Overlaid on the stamp are two more signatures in blue ink.

Art.99
Modalità di discussione

1. Relativamente alle modalità di discussione nelle Commissioni Consiliari Permanenti, si applicano, per quanto compatibili le norme contenute nel Titolo V della presente legge.
2. In Commissione Consiliare Permanente l'oratore può stare seduto.
3. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno di una Commissione Consiliare Permanente, il proponente dello stesso, qualora non sia membro della Commissione, ha diritto di partecipare alla riunione della medesima e di riferire in merito all'argomento. Se impossibilitato a partecipare può delegare il Presidente della Commissione o altro membro della stessa.



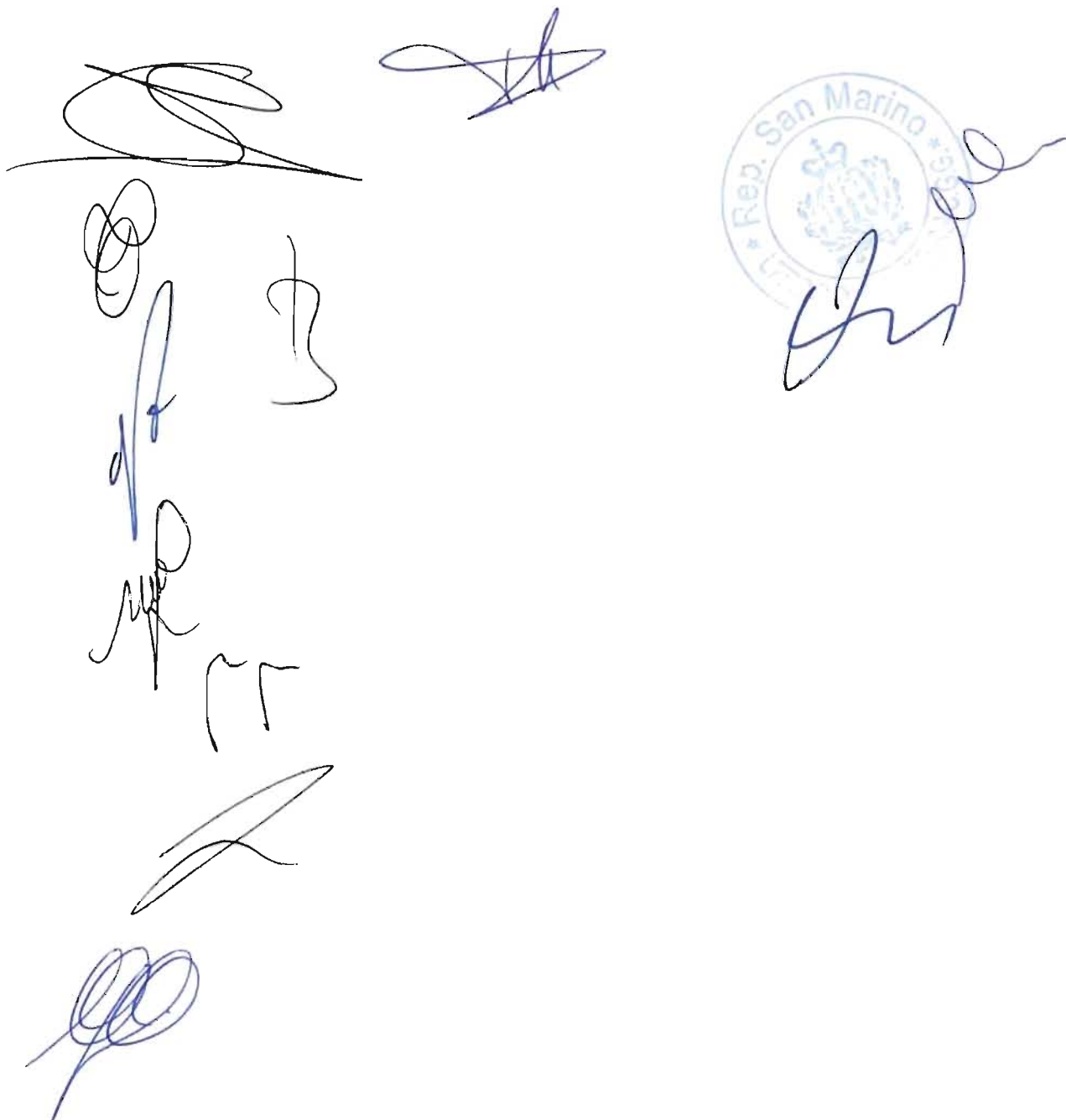
TITOLO XIX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100

Indennità

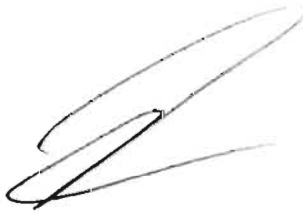
1. Ai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti è riconosciuto, in ragione della partecipazione ai lavori della Commissione, un compenso **il cui** L'ammontare e le **cui** modalità ~~del compenso~~ **di corresponsione** sono definiti in base a quanto previsto dall'articolo 68 ~~del presente regolamento~~ **della presente legge**. Un compenso è riconosciuto altresì ai membri del Consiglio dei XII, ai membri delle Commissioni composte esclusivamente da Consiglieri e ai membri dell'Ufficio di Presidenza, **sempre in ragione delle rispettive partecipazioni a tali organismi**.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino, featuring the coat of arms and the text "Rep. San Marino". Overlaid on this stamp is a large, stylized signature in blue ink.

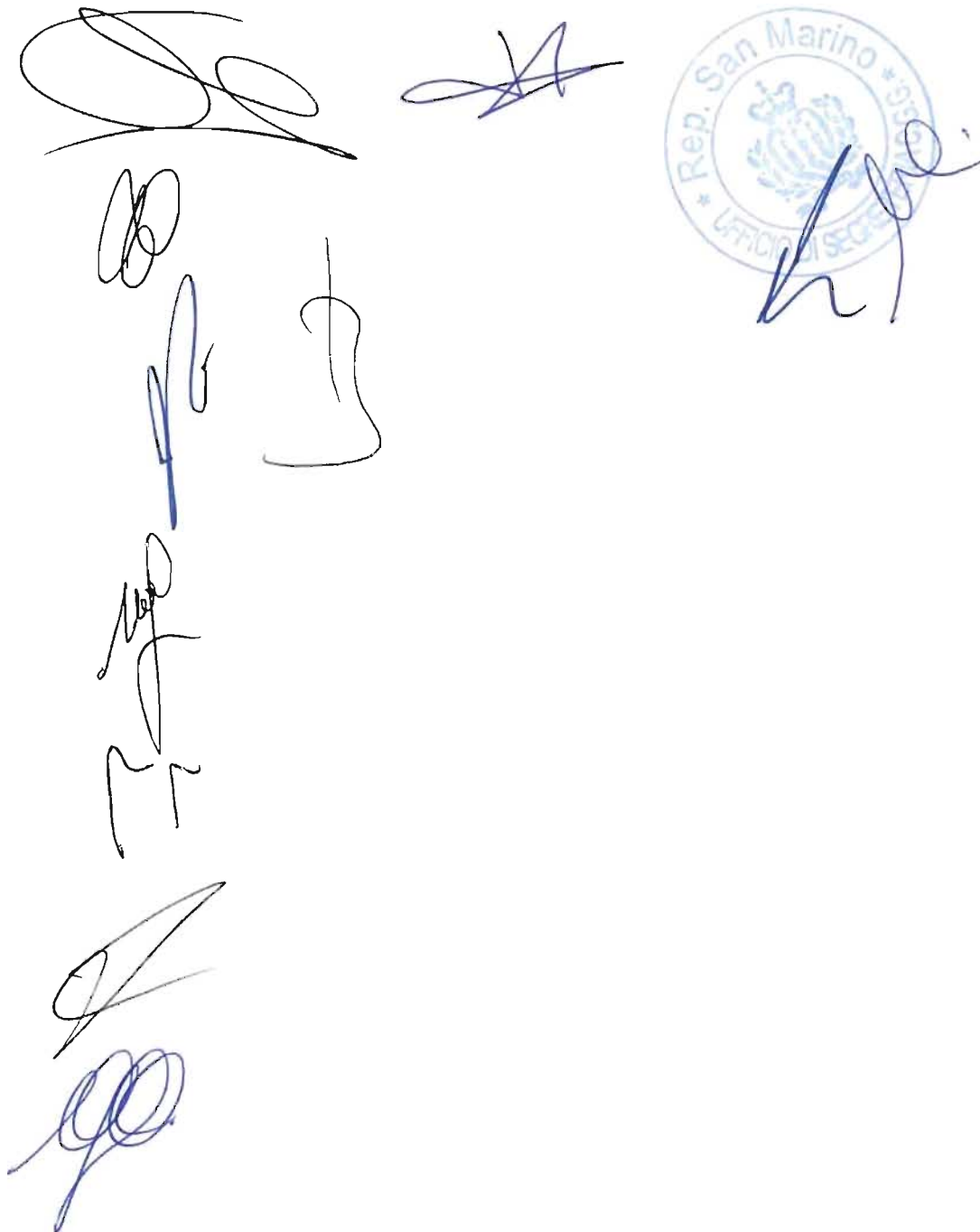
Art. 101
Abrogazioni e rinvii

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.



Art. 102
Oneri finanziari

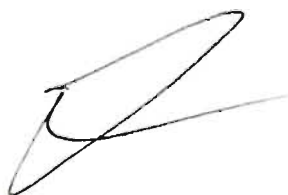
1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività del Consiglio Grande e Generale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle altre commissioni composte da Consiglieri ~~saranno~~ **sono** imputati sul Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale e su altri capitoli di spesa appositamente dedicati.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Republic of San Marino, featuring the coat of arms and the text "Rep. San Marino" and "UFFICIO DI SEGRETERIA". A signature in blue ink is written over the stamp.

Art. 103
Norme transitorie

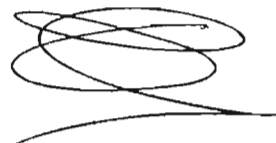
- 1. Al fine di garantire il necessario adeguamento delle strumentazioni in dotazione all'ufficio di segreteria ed all'Ufficio segreteria Istituzionale, in deroga al disposto del successivo articolo 104, gli articoli 22, 52 e 59 della presente legge entreranno in vigore al momento della effettiva implementazione dei sistemi informatici in uso agli stessi uffici, e comunque non oltre 31 luglio 2019.**
- 2. l'articolo 68 avrà efficacia dalla XXX Legislatura.**



Art.104
Entrata in vigore

2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

S.S.D. Roberto Joseph Cerlun.



PDCS- Oscar Mina.

RF - Roberto Giorgetti

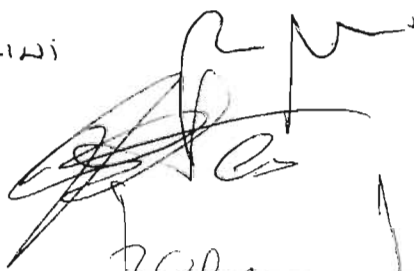


CIVICO 10 - MIMMA ZAVOLI

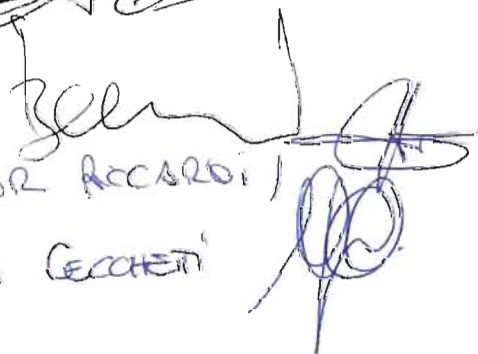


P.S. ALESSANDRO MANCINI

RETE ZEPÀ GIAN MATTEO



PSD IRO BELLUZZI



CONSIGLIERE INDIPENDENTE (DSCIPOR ACCARDI)

CONSIGLIERE INDIPENDENTE GIOVANNA CECCHETTI

